

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

619° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 59
2 ^a - Giustizia	» 67
3 ^a - Affari esteri.....	» 80
4 ^a - Difesa	» 85
5 ^a - Bilancio.....	» 96
6 ^a - Finanze e tesoro	» 106
7 ^a - Istruzione.....	» 109
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 115
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 121
11 ^a - Lavoro.....	» 127
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 130

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag. 5
5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	» 57

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 138
RAI-TV	» 140
Mafia	» 141
Schengen.....	» 143
Riforma amministrativa	» 144
Infanzia.....	» 153

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 160
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 164
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 165

CONVOCAZIONI	Pag. 177
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

262^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, in data 4 luglio 2000, il Presidente del Senato ha segnalato al Presidente della Camera dei deputati che il Senato ha deliberato di costituirsi in giudizio nell'ambito del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato relativo al senatore Avogadro.

Il Presidente informa altresì della lettera inviata dal senatore Tapparo in data 13 luglio 2000, con la quale ha confermato l'intenzione di optare per la carica di consigliere regionale, e quindi di dimettersi dal mandato parlamentare, ma solo dopo l'intervenuta convalida a consigliere regionale.

Su quest'ultima questione si apre quindi un breve dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori RUSSO, MUNGARI e MISSERVILLE.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento penale n. 2035/99 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 luglio 2000.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Riprende quindi la discussione, nel corso della quale interviene il senatore MUNGARI.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Riccardo De Corato, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Intervengono per dichiarazioni di voto i senatori FASSONE e RUSSO, nonché il PRESIDENTE.

La Giunta approva quindi la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Greco è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

Seguito dell'esame della richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, e dal senatore Vito Gnutti, in relazione ai procedimenti penali nn. 96/81, 96/100, 96/101, 96/14398, 96/14531, 97/803, 97/1440, 97/1805, 97/1860, 97/1861, 97/1914, 97/2128, 97/2303, 97/2312, 97/2426, 97/2586, 97/2723, 97/2762, 97/2807 RGNR pendenti nei loro confronti presso il Tribunale di Verona.

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 9 dicembre 1997 e proseguito nelle sedute del 17 febbraio, del 21 aprile, del 12 maggio 1998, del 20 aprile, del 20 luglio 1999, del 7 marzo 2000 e del 4 luglio 2000.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione,

Riprende quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori VALENTINO, RUSSO, MUNGARI, MISSERVILLE e il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

10^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SMURAGLIA

Interviene il ministro per la solidarietà sociale Turco.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE REFERENTE

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zacchero ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri

(2840) SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(4305) CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità

(263) PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza

(4663) RUSSO SPENA ed altri. – Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell'11 luglio 2000.

Il PRESIDENTE informa le Commissioni riunite che è stato necessario apportare alcune integrazioni al programma di sedute già comunicato, al fine di un migliore coordinamento con la mutata programmazione dei

lavori dell'Assemblea. Pertanto, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea, si procederà nella seduta odierna con le repliche del relatore Battafarano, avendo già il relatore Lino Diana replicato nella precedente seduta, e del rappresentante del Governo, e, nella seduta notturna, già convocata per le 20,45, si inizierà la illustrazione degli emendamenti.

Il senatore BATTAFARANO, relatore per la 11^a Commissione, si dichiara preliminarmente d'accordo con i contenuti della replica del senatore Lino Diana, relatore per la 1^a Commissione, svolta nella seduta dell'11 luglio, ed esprime un giudizio positivo sul dibattito che ha caratterizzato la discussione generale sui disegni di legge in titolo, da cui è emersa la esigenza, largamente condivisa, di approvare definitivamente e in tempi rapidi la legge-quadro sull'assistenza, dopo il lungo iter presso la Camera dei deputati conclusosi con l'astensione, nel voto finale, dei gruppi dell'opposizione di centro-destra.

Tra i molteplici spunti di riflessione critica emersi dal dibattito, quattro argomenti si caratterizzano per la loro rilevanza: il presunto impianto centralista del disegno di legge n. 4641; l'applicazione del principio di sussidiarietà; il riordino delle IPAB; ed infine, il contemperamento tra il principio di universalità delle prestazioni e dei servizi assistenziali, enunciato dal disegno di legge n. 4641 stesso, e la tutela dei casi più gravi di disagio ed emarginazione sociale.

Sulla prima questione, il relatore rileva l'infondatezza del giudizio critico sul presunto centralismo che informerebbe il provvedimento già approvato dalla Camera, dei Deputati, dato che esso devolve alle regioni ed agli enti locali l'intera gestione delle funzioni previste, riservando allo Stato solo la fissazione dei criteri generali e degli indirizzi, predisposti con orizzonte pluriennale nel Piano nazionale previsto dall'articolo 18. Le regioni e gli enti locali partecipano inoltre alla definizione della programmazione con i piani regionali e i piani di zona ed il Fondo nazionale, di cui all'articolo 20, viene ripartito con modalità e procedure uniformi, superando la frammentazione settoriale più volte criticata dagli amministratori regionali. Le amministrazioni regionali hanno ampia autonomia nella gestione delle risorse che, peraltro, non risultano eccessivamente limitate come ha criticamente osservato il senatore Tirelli, in quanto il citato Fondo viene incrementato di ben 1.800 miliardi nel triennio.

L'impianto non centralista del disegno di legge n. 4641 è evidenziato indirettamente anche da alcune osservazioni, emerse dalla discussione generale, di segno opposto rispetto ai rilievi fin qui menzionati, sulla possibile sperequazione territoriale, che potrebbe verificarsi in assenza di un adeguato coordinamento degli interventi. In particolare la discussione, nella parte dedicata al carattere artificioso della ripartizione tra comuni e province dei compiti di tutela dei minori nati al di fuori o nell'ambito del matrimonio, ha fornito una ulteriore e specifica riprova del carattere del provvedimento, profondamente rispettoso delle autonomie territoriali, soprattutto nel raccordo tra regioni ed enti locali, come viene precisato all'articolo 8.

Sul tema della sussidiarietà, sono condivisibili gli apprezzamenti espressi dal senatore Pastore, che ha riconosciuto l'ampia apertura del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nei confronti del terzo settore, ribadita in particolare nell'articolo 5, in funzione di arricchimento e di valorizzazione dei servizi e degli interventi. La regia pubblica degli interventi stessi, sulla quale si è criticamente soffermato nella discussione generale il senatore Gubert, non avviene pertanto a scapito dei soggetti operanti nel terzo settore, il cui contributo viene invece valorizzato in numerose disposizioni del disegno di legge n. 4641, a partire dall'articolo 1, sui principi generali e le finalità della legge, e dall'articolo 16, sulla valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari, di cui ha ampiamente trattato il senatore Lino Diana in sede di replica. Gli interventi a favore della famiglia previsti nel disegno di legge-quadro sull'assistenza non costituiscono del resto un intervento isolato, ma si inseriscono, dopo anni di disattenzione, in un quadro organico di provvedimenti promossi dal Governo in questa legislatura, che hanno destinato al settore risorse per oltre 10.000 miliardi.

Il principio di sussidiarietà rappresenta un aspetto centrale del disegno di legge n. 4641 e la soluzione prescelta in merito dal testo appare equilibrata, come evidenzia anche la critica di segno opposto rispetto a quelle precedentemente richiamate, venuta dal senatore Russo Spina, che ha posto l'esigenza di una più forte presenza del ruolo delle istituzioni pubbliche nel coordinamento e nella gestione degli interventi.

Sulla questione delle IPAB, affrontata nell'articolo 10 del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, occorre chiarire che la prevista trasformazione riguarda solo le strutture di carattere socio-assistenziale e non quelle scolastiche, come emerge anche dalla lettura approfondita del testo, che si propone di riformare lo strumento gestionale e di rapporto con i dipendenti, vecchio di oltre cento anni, nel rispetto peraltro dei vincoli fissati nelle tavole di fondazione. La necessità di un trattamento differenziato delle IPAB scolastiche è emerso anche in occasione dell'audizione informale dell'Associazione regionale delle IPAB liguri – settore infanzia e scuola, le cui osservazioni sono state raccolte in un fascicolo di documentazione messo a disposizione della Commissione, a partire dal 28 giugno. È utile, a tale proposito per fugare ogni dubbio sul riferimento delle disposizioni previste nell'articolo 10, la presentazione in Assemblea di uno specifico ordine del giorno, che il relatore si riserva di formulare.

Il possibile contrasto tra il carattere universalistico del provvedimento e la tutela dei casi più gravi, evocato in particolare dal senatore Mulas nella discussione generale, viene in realtà risolto in modo soddisfacente nel testo proveniente dall'altro ramo del Parlamento che in più punti, si fa carico in modo specifico delle situazioni maggiormente disagiate. Tra questi, in particolare, va segnalato l'articolo 14, sui progetti individuali per le persone disabili, l'articolo 15, sul sostegno domiciliare per le persone non autosufficienti, l'articolo 18, comma 3, lettera b), che individua programmi particolari nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica, e l'articolo 22, comma 2, lettera a), che prevede misure con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora.

Dal dibattito parlamentare svolto nei due rami del Parlamento, nonché dalle sollecitazioni, a parte alcune eccezioni, degli operatori del settore per una sollecita approvazione del disegno di legge n.4641, viene quindi un forte indirizzo a favore della definizione della legge-quadro sull'assistenza, che rappresenta un tassello essenziale per portare a compimento il disegno di riforma del *welfare* realizzato in questa legislatura.

Replica quindi agli intervenuti il Ministro Turco, sottolineando preliminarmente la rilevanza dell'apprezzamento, espresso negli interventi di alcuni parlamentari appartenenti ai gruppi politici dell'opposizione, nei confronti dell'importazione complessiva del disegno di legge n. 4641 e ricordando altresì come già nel dibattito alla Camera dei Deputati si siano verificate significative convergenze tra maggioranza ed opposizione nell'ambito di un confronto serrato ma privo di pregiudiziali.

Passando ad esaminare alcuni punti emersi nel corso della discussione generale, si sofferma in primo luogo sull'intervento del senatore Zanoletti che ha affrontato una questione sollevata dalle pur meritorie associazioni di volontariato che fanno capo al CSA, riguardante problemi che investono l'impostazione di fondo del provvedimento all'esame e che marcano un punto di chiaro dissenso rispetto al disegno di legge n. 4641. Infatti, secondo le predette associazioni di volontariato – con le quali peraltro si è svolto un ampio ed esauriente confronto – la riforma del sistema di protezione sociale deve essere ispirata ad un principio nettamente assistenzialista e deve essere rivolta esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 38 della Costituzione. Tale approccio, peraltro rispettabile, non tiene conto però della circostanza per cui dopo oltre cento anni si perviene ad una riforma complessiva del settore dell'assistenza, con un provvedimento che insiste fortemente, tra l'altro, sulla funzione centrale della famiglia, e sull'esigenza di prendere a parametro dei servizi e degli interventi proprio la condizione di normalità della vita familiare. Ciò anche in quanto oggi non è più possibile indicare in modo aprioristico le categorie e i soggetti maggiormente esposti al rischio di povertà, perché negli ultimi anni, alle cause storicamente determinate di essa se ne sono aggiunte altre, strettamente collegate agli accelerati processi di trasformazione della società. Per tale motivo, oggi nuovi soggetti e nuove categorie sono esposti al rischio di povertà: tra di essi vanno ricordati, a titolo esemplificativo, le donne sole con figli a carico, ancorché occupate, o le giovani coppie che svolgono attività precarie e discontinue. Proprio perché il rischio di povertà presenta caratteristiche multiformi, una riforma dell'assistenza sociale limitata ai destinatari individuati ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione potrebbe escludere un'ampia area di soggetti a rischio: su tale considerazione hanno concordato non solo le categorie interessate, ma anche gli operatori, la maggior parte dei quali ha sottolineato l'esigenza di costruire un sistema di sicurezza sociale in grado di prevenire il disagio e l'emarginazione e di assumere come parametro di riferimento, come già si è accennato, la condizione di normalità della vita familiare.

Nei loro interventi, prosegue il Ministro, i senatori Zanoletti e Pastore hanno parlato di astrattezza e genericità delle formulazioni del testo per-

venuto dall'altro ramo del Parlamento: una lettura attenta del disegno di legge n. 4641 ed in particolare degli articoli 2 e 22, smentisce tale critica, poiché il testo non lascia spazio ad equivoci circa i destinatari delle prestazioni e le tipologie di servizi che i comuni sono tenuti ad assicurare. D'altra parte, occorre ricordare che il provvedimento all'esame è una legge quadro, e, come tale, si deve proporre in primo luogo di delineare in modo chiaro le modalità funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Tale finalità viene perseguita, in particolare, attraverso il piano nazionale e i piani regionali degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18, che dovrebbero consentire di modulare i servizi e le prestazioni sulla base delle esigenze effettivamente rilevate, nonché attraverso il fondo strutturale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, che viene rifinanziato periodicamente attraverso la legge finanziaria in base alle indicazioni contenute negli atti di programmazione, assicurando così le risorse necessarie per garantire la continuità degli interventi.

Dopo aver rinviato alle disposizioni contenute all'articolo 2 per quel che riguarda il problema, sollevato in alcuni interventi e ripreso anche dal senatore Battafarano nella sua replica, del sostegno alle persone in condizioni di disagio sociale particolarmente grave, il Ministro si sofferma sul problema delle competenze del Servizio sanitario nazionale in rapporto ai servizi e alle prestazioni disciplinati dalla legge n. 4641, sottolineando come sia all'articolo 15, sia all'articolo 22 – che nell'architettura del disegno di legge n. 4641 svolge un ruolo cruciale – è indicato con chiarezza che restano invariate le competenze del Servizio sanitario nazionale stesso in materia di prevenzione, cura e riabilitazione per le patologie acute e croniche nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, che definiscono pertanto uno *standard* essenziale delle prestazioni del Servizio sanitario. Proprio al fine di individuare in modo puntuale il riparto delle competenze, è in corso di predisposizione su tale materia un atto di indirizzo e coordinamento dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale.

Un'altra questione molto dibattuta nella discussione generale riguarda le competenze delle province. Su questo punto, secondo il Ministro, sarebbe stato preferibile precisare puntualmente che le province non hanno competenze gestionali: in tal modo, anche le competenze relative all'assistenza alle madri nubili, tema molto discusso dalle Commissioni riunite, sarebbero state riaccorpate in capo ai comuni ponendo fine ad una situazione indubbiamente deplorabile. Quanto è contenuto nel testo, frutto di un ampio dibattito e di un'approfondita riflessione presso l'altro ramo del Parlamento, delinea comunque con sufficiente chiarezza i compiti delle province, in particolare per quel che riguarda il concorso alla programmazione regionale e il ruolo di sostegno ai comuni più piccoli. In sede di predisposizione del disegno di legge, d'altra parte, si sono registrate delle legittime pressioni, soprattutto da parte di alcune associazioni di categoria dei disabili, affinché non venissero sottratte alle province talune competenze gestionali, nel timore che il trasferimento di esse ai comuni potesse determinare una discontinuità nelle erogazioni delle prestazioni.

Molte riserve e molti rilievi sono stati rivolti all'articolo 10, recante delega al Governo per il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. A tale proposito, risulta infondato il rilievo, rivolto al testo trasmesso dall'alto ramo del Parlamento, in alcuni interventi, di voler sopprimere la funzione primaria delle IPAB di aiuto ai soggetti più bisognosi. Le disposizioni contenute alla lettera a) del comma 1 indicano infatti inequivocabilmente, tra i principi e i criteri direttivi della delega, l'inserimento delle IPAB operanti in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, con una scelta condivisa da tutti gruppi politici alla Camera dei Deputati, oltre che dagli organismi di rappresentanza degli Istituti. L'impostazione dell'articolo 10 è rivolta prioritariamente ad assicurare la destinazione del patrimonio delle IPAB alle finalità socio-assistenziali, nel rispetto delle tavole di fondazione e, anche per quel che riguarda la possibile modificazione della natura giuridica di tali istituti, va ribadita la correttezza della soluzione indicata, nel senso di assicurare la necessaria flessibilità delle opzioni possibili in rapporto al perseguimento delle finalità istituzionali. Per questo aspetto, non è stata infatti accolta la proposta, sostenuta alla Camera dei Deputati da alcune componenti della maggioranza, oltre che dal gruppo di Rifondazione comunista, di trasferire interamente ai comuni le competenze in materia di IPAB; si è preferito invece effettuare una scelta intesa a conferire alle IPAB un profilo di continuità con la loro storia, che è quella di entità *no profit*, privilegiando una concezione non statalista del settore pubblico.

In una parte del suo intervento, il senatore Pastore ha giustamente posto in luce l'esigenza di non mettere in discussione i diritti acquisiti affrontando le questioni relative all'assistenza per le persone disabili. Il Governo condivide tale posizione e, in proposito, il Ministro richiama l'attenzione sull'articolo 14, che intende da un lato adeguare il sistema degli interventi monetari di sostegno per le persone disabili, che costituisce attualmente il 90 per cento della spesa assistenziale e si colloca ad uno dei livelli più alti in Europa, e dall'altro lato assicurare una rete di servizi per la riabilitazione, la garanzia di una vita indipendente, l'inserimento lavorativo e il sostegno alle famiglie. L'articolo 24, che riproduce il testo a suo tempo proposto e concordato con le associazioni di categoria, introduce una delega per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, intesa, come sancito nel primo principio di delega, a riclassificare le indennità e gli assegni senza determinare una riduzione degli attuali trattamenti e, più in generale, a superare le diseguaglianze che, in questo campo, si riscontrano attualmente tra le diverse disabilità, soprattutto per quanto riguarda i portatori di handicap gravi e gravissimi, già destinatari peraltro, di precedenti iniziative legislative, adottate sempre con finalità perequative. Un'altra finalità della delega, infine, riguarda l'esigenza di distinguere, nell'ambito dei percettori delle pensioni di invalidità, i soggetti anziani non autosufficienti, senza ovviamente diminuire il livello dei benefici ad essi assegnati, ma soltanto per definire con chiarezza i destinatari dei diversi trattamenti ed il titolo per il percepimento degli stessi.

Con riferimento ad una questione sollevata dal senatore Tirelli, il Ministro precisa, poi, che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 si limita a confermare quanto già previsto dall'articolo 129 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che definisce i compiti di assistenza a carico dello Stato limitatamente ai profughi, agli stranieri – compresi quelli in attesa di provvedimento di espulsione – ed agli apolidi. Altra cosa è l'assistenza agli immigrati regolari, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998: rispetto a tale ultima norma, il disegno di legge n. 4641 opera forse in modo restrittivo, attribuendo competenze specifiche alla legislazione regionale.

Già nella sua replica, il senatore Battafarano si è soffermato sul ruolo attribuito alla famiglia nel disegno di legge n. 4641: senza riprendere tali spunti, occorre però ricordare che il testo trasmesso dalla Camera dei Deputati, soprattutto all'articolo 16, sulla valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari, opera un capovolgimento del rapporto tradizionalmente stabilito nella legislazione vigente tra prestazioni assistenziali e famiglie, che ha sempre attribuito, a queste ultime, un ruolo di mera ricezione passiva: l'articolo 16, sul quale non a caso si è registrato un ampio consenso, descrive la funzione della famiglia in modo innovativo, sottolineandone il ruolo peculiare nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Non si può, d'altra parte, tralasciare di ricordare i positivi risultati conseguiti dalle politiche di sostegno alle famiglie posti in essere negli ultimi anni. Recentemente, la Commissione nazionale sulla povertà ha valutato positivamente l'impatto di tale politica nella prevenzione del disagio e dell'emarginazione, sottolineando in particolare le misure relative all'assegno familiare per il terzo figlio e rilevando la necessità di intensificare gli interventi di tipo mirato. Infatti, la Commissione stessa ha rilevato che il sistema delle detrazioni fiscali per i figli a carico, malgrado il suo carattere universalistico, ha costituito la misura che meno di altre ha concorso nell'opera di contrasto alla povertà. Il Ministro, nel riservarsi di trasmettere i dati sulla composizione della spesa sociale in relazione alle politiche di sostegno alla famiglia, ribadisce in conclusione il carattere di priorità che il Governo assegna a queste ultime. Sulle questioni relative alla formulazione del comma 7 dell'articolo 1, sollevate in particolare dal senatore Pinggera, interverrà in sede di parere sugli emendamenti presentati.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che le Commissioni riunite hanno adottato come testo base il disegno di legge n. 4641 avverte che si passerà all'illustrazione degli ordini del giorno. Dichiara quindi inammissibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, per estraneità all'oggetto della discussione, il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato n. 4641 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

premesso che:

in numerosi comuni lo smaltimento in discarica dei beni durevoli ha un costo elevato e conseguentemente i cittadini preferiscono abbandonare i suddetti rifiuti sul territorio;

tale condizione rischia di danneggiare gravemente l'ambiente;

impegna il Governo:

a predisporre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, come previsto dal comma 4 dell'art. 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che prevede l'introduzione del sistema di cauzione obbligatorio dei beni durevoli. La cauzione, in misura pari al 10 per cento del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, è svincolata all'atto della restituzione, debitamente documentata, di un bene durevole ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino l'avvenuta restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta».

0/4641-1-263-2840-4305-4663/2/1 e 11

MANFREDI

Il senatore PELELLA fa quindi proprio e dà per illustrato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4641, recante Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

ritenuto:

che i principi generali, accolti dalla legge – quadro in esame, hanno talora bisogno di precisazioni ulteriori, anche al fine di meglio realizzare il perseguito standard sia per le prestazioni che per i modelli organizzativi;

che, ad esempio, la stessa "realizzazione del sistema integrato" non può essere limitata agli "interventi e servizi sociali" (di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 112 del 1998), ma – al di là della stessa previsione, peraltro necessaria, della legge-quadro (art. 1 comma 2) – dev'essere estesa alle prestazioni previdenziali ed ai servizi sanitari, sebbene questi ne siano esclusi (ai sensi del citato articolo 128 decreto legislativo n. 112 del 1998, appunto);

che, peraltro, sarebbe opportuno precisare i criteri generali per la definizione delle "zone" (ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera a) e 19 del disegno di legge in esame) – quale ambito territoriale del "piano di zona", appunto – all'uopo utilizzando i contributi preziosi che sono of-

ferti da progetti già sperimentati nel paese (quale, ad esempio, il Patto SMIT, sperimentato, tra l'altro, nel bresciano e nel pratese), senza tuttavia sacrificare l'autonomia regionale nella valutazione delle specificità locali;

che, peraltro, le norme attuative della legge-quadro possono, talora, estendere – al di là delle previsioni dell'articolo 2 – l'auspicata configurazione, come diritti soggettivi, ad altre posizioni giuridiche aventi per oggetto prestazioni e servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

impegna il Governo:

a meglio precisare – con atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri oppure in altra forma – alcuni dei principi generali enunciati dalla legge quadro in esame, per orientare regioni ed enti locali, anche in funzione della realizzazione degli standard perseguiti, senza tuttavia sacrificarne l'autonomia.

0/4641-1-263-2840-4305-4663/1/1 e 11

Michele DE LUCA

Il senatore ZANOLETTI fa quindi proprio e dà per illustrato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

preso atto:

che la nota prot. DAS/265/UL-607, inviata, in data 15 ottobre 1999, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo della Solidarietà Sociale all'ANCI, in risposta a quesiti relativi all'interpretazione del D.P.C.M. 221/1999,

precisa che:

le disposizioni del decreto citato hanno esclusivamente lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione della condizione economica delle persone che richiedono prestazioni sociali agevolate: inserimento in centri diurni di soggetti con handicap e con limitata autonomia, accoglienza presso comunità alloggio o asili nido e scuole materne comunali, partecipazione a soggiorni vacanza, ecc.,

la normativa ivi prevista non autorizza i Comuni a pretendere contributi economici dai congiunti di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate;

quanto precisato al punto precedente vale anche nel caso di congiunti tenuti agli obblighi degli alimenti, venendo confermato il parere già emesso dai competenti Uffici del Ministero dell'Interno, in data 8 giugno 1999, in base al quale le pubbliche amministrazioni non possono, in via generale, imporre contribuzioni ai familiari degli utenti dei servizi socio-assistenziali, inclusi quelli tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti ex art. 433 c.c.;

valutati:

i contenuti del testo approvato dalla Camera dei Deputati, avente per oggetto la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali",

impegna il Governo a:

operare in modo da garantire interventi obbligatori, quindi esigibili, alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economiche e sociali e non in possesso dei mezzi indispensabili per vivere, con particolare riguardo ai seguenti soggetti:

minori totalmente privi di famiglia o con genitori fortemente carenti sul piano educativo-assistenziale;

persone con handicap gravi, in particolare di natura intellettuale, che non sono in grado di procurarsi con il lavoro il necessario per provvedere al proprio mantenimento;

adulti e anziani con limitata autonomia e redditi inadeguati;

gestanti e/o madri coniugate con gravi problemi personali, alle quali occorre fornire sostegno per il reinserimento sociale e per il consapevole riconoscimento o non riconoscimento volontario dei loro nati;

persone senza fissa dimora;

minorenni sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

definire chiaramente i livelli essenziali di prestazione da parte del sistema integrato sociale e sanitario;

confermare l'attuale esclusiva destinazione a persone e a nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica e sociale dei patrimoni IPAB ed i relativi redditi;

confermare l'attuale divieto di utilizzare i patrimoni immobiliari e mobiliari delle IPAB per le spese di gestione, salvaguardando nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari, a favore dei Comuni in cui sono situati i beni immobili che in ogni caso, nell'utilizzo dei patrimoni, devono rispettare gli interessi originari;

sancire la competenza primaria del Servizio Sanitario Nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con patologie acute o croniche in particolare dei malati del morbo di Alzheimer, di tutte le forme di demenza senile, dei pazienti psichiatrici non più ospitati in strutture e degli altri malati cronici non autosufficienti».

0/4641-1-263-2840-4305-4663/3/1 e 11

BONATESTA

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti. Dichiara quindi inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, gli emendamenti 1.54 e 2.17.

Dichiara improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, per estraneità all'oggetto della discussione, gli emendamenti 30.0.1 e 30.0.2.

Si riserva infine di chiedere ai proponenti chiarimenti, in sede di illustrazione, sugli emendamenti 2.15, 6.16, 8.50 e 22.15, la cui attuale for-

mulazione non risulta chiara, in ordine alla portata modificativa degli stessi. Gli emendamenti da ultimo citati verranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta nella quale verranno illustrati.

Interviene quindi sull'ordine dei lavori il senatore PASTORE, esprimendo la sua preoccupazione per le dichiarazioni rese, in sede di replica, dal relatore Battafarano, nella parte in cui questi ha sottolineato l'esigenza di pervenire rapidamente ad un'approvazione definitiva del provvedimento. Tali parole, a suo avviso, delineano l'intento delle forze politiche di maggioranza di non accogliere alcuna modifica al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Dopo che il senatore BATTAFARANO ha contestato una tale interpretazione dell'auspicio da lui espresso solo con riferimento all'esigenza di disporre quanto prima di una riforma operante del sistema di assistenza sociale, il PRESIDENTE ricorda che l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea per giovedì 27 luglio dei disegni di legge in titolo costituisce un dato di fatto dal quale non si può prescindere nella determinazione dei tempi dell'esame in sede referente. Su di essi, peraltro, è sua intenzione informare il Presidente del Senato, affinché egli disponga di tutti gli elementi relativi anche alla programmazione della discussione in Assemblea.

Il senatore PINGGERA chiede quindi di poter illustrare gli emendamenti da lui presentati e riferiti all'articolo 1, poiché non gli sarà possibile essere presente alla seduta già convocata per oggi alle ore 20,45.

Avendo il PRESIDENTE consentito, il senatore PINGGERA illustra quindi gli emendamenti 1.6, 1.5, 1.4 sottolineando in particolare l'esigenza di salvaguardare le competenze delle Regioni a statuto speciale, in linea con gli *standard* delle prestazioni indicati dal disegno di legge n. 4641 e con le condivisibili finalità dello stesso. Si riserva, sulla base dell'andamento della discussione, di valutare l'eventualità di trasformare tali emendamenti in ordini del giorno.

Il ministro TURCO, nel ribadire la sua intenzione di seguire in ogni sua fase l'esame in sede referente dei disegni di legge in titolo, fa presente di essere impossibilitata, per altri improrogabili impegni di governo, a prendere parte alla seduta delle Commissioni riunite già convocata per questa sera alle ore 20,45.

Il PRESIDENTE prende atto delle dichiarazioni del Ministro e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 12,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4641**Art. 1.**

Al comma 4, sostituire le parole: «e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato» con le seguenti: «e delle fondazioni, degli enti di promozione sociale, degli enti di patronato».

1.54

COSTA, PASTORE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze loro attribuite con proprie leggi nelle materie regolate dalla presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione garantendo livelli di tutela ed interventi di qualità ed efficacia non inferiori di quelli previsti dalla presente legge».

1.5

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, ANDREOLLI, DONDEYNAZ

Al comma 7, sostituire le parole: «ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti» con le seguenti: «con proprie leggi nelle materie regolate dalla presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione garantendo livelli di tutela ed interventi di qualità ed efficacia non inferiori di quelli previsti dalla presente legge».

1.6

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, ANDREOLLI

Al comma 7, sostituire le parole: «ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti» con le seguenti: «con proprie leggi nelle materie re-

golate dalla presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

1.4 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, ANDREOLLI

Art. 2.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, o in attesa di rinnovo dello stesso».

2.17 TIRELLI, STIFFONI

Art. 30.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998 è abrogato.

2. Al fine di conseguire la necessaria uniformità per il rilascio del parere tecnico di cui agli articoli 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, per i trasporti e impianti fissi il governo è delegato ad emanare un regolamento con l'obiettivo di unificare e semplificare la normativa procedurale relativa ai fili a sbalzo o palorci, telefoni e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana.

3. All'onere derivante dal presente articolo valutato in lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base denominata "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando la rubrica.

4. Il Ministro del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

30.0.1

MANFREDI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, al comma 1 dopo le parole: "a disposizione delle organizzazioni di volontariato" aggiungere: "anche i protezione civile,».

30.0.2

MANFREDI

11^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
VILLONE

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri

(2840) SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(4305) CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità

(263) PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza

(4663) RUSSO SPENA ed altri. – Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che prosegue l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 iniziata nella odierna seduta antimeridiana.

Il senatore TIRELLI illustrando gli emendamenti da lui sottoscritti e riferiti all'articolo 1 sottolinea che, nonostante il numero cospicuo, a nessuno di essi può essere imputato un intento ostruzionistico, in quanto egli ritiene basilare, come unanimemente è emerso dalla discussione generale, pervenire all'approvazione della legge sulla assistenza sociale. La quantità degli emendamenti è determinata dall'atteggiamento della maggioranza e in particolare dal suo rifiuto a svolgere un ciclo di audizioni, rese necessarie a suo parere dalle profonde modifiche apportate dalla Camera dei deputati alle iniziali proposte di legge. L'unica possibilità, di fronte ad un testo «blindato» dalla maggioranza, resta pertanto quella di proporre, attra-

verso gli emendamenti, l'affermazione di un diverso punto di vista. In questo quadro, il testo che emerge dalle proposte emendative delinea una struttura normativa più agile, che precisa con maggiore nettezza funzioni e prerogative, superando le ambiguità del disegno di legge n. 4641. In particolare, molto netta è la difficoltà che gli enti locali incontrerebbero nella gestione delle norme recate da tale provvedimento, che scarica su di essi compiti e funzioni, senza destinare contestualmente le adeguate risorse per attuarli. Inoltre, non vengono definite con la necessaria precisione le garanzie minime per i soggetti più bisognosi.

Soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.38, interamente sostitutivo dell'articolo 1, puntualizza che occorre un testo che precisi, tra l'altro, il ruolo centrale della famiglia nel sostegno ai soggetti più deboli, anche in relazione ad un più mirato uso delle risorse pubbliche. Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.39 che, ispiratosi a un criterio analogo al precedente, si propone di eliminare le incertezze contenute nel testo all'esame. Illustra quindi l'emendamento 1.40 che sopprime dal comma 3 le parole «efficacia ed efficienza» espressioni che non possono essere considerati come recanti principi. L'emendamento 1.41 prevede invece la soppressione della parola «omogeneità» che introduce una nozione non chiara ed un riferimento a condizioni irrealistiche, non potendo essere garantita a livello nazionale una completa omogeneità delle prestazioni. Al riguardo, ricorda che in alcune realtà locali i servizi sociali vengono gestiti in modo integrato con risultati apprezzabili che potrebbero essere messi in questione dall'impianto centralista della disciplina in esame. Venendo quindi a considerare l'emendamento 1.44, osserva che esso mira ad individuare con chiarezza i soggetti che devono erogare i servizi, inserendo fra questi anche le IPAB; un'analoga finalità persegue l'emendamento 1.45. Dà quindi per illustrati gli altri emendamenti di cui è firmatario, riferiti all'articolo 1.

Il senatore RUSSO SPENA premette alla illustrazione degli emendamenti da lui sottoscritti e riferiti all'articolo 1, la condivisione della critica, espressa nel precedente intervento, sulla scelta della maggioranza di precludere qualsiasi miglioramento del testo approvato dalla Camera. Di esso, considera particolarmente rilevante l'articolo 1, in quanto esprime le controverse linee guida del provvedimento, discutibili, in primo luogo, per la genericità con cui vengono trattati precisi diritti fondamentali, come quello all'assistenza sociale, sanciti dall'articolo 38 della Costituzione. In questo modo si elude il precetto costituzionale, che resta inattuato, confondendo indebitamente un ambito certo e definito di diritti soggettivi con le competenze regionali in tema di beneficenza ed assistenza. Il finanziamento della assistenza sociale, che tende peraltro ad includere nuovi soggetti, espulsi dalla tutela di un *welfare* sempre più ispirato a logiche di mercato, viene così determinato, nel testo all'esame, in modo residuale e assolutamente inadeguato.

Il principio di solidarietà orizzontale, affermato nell'articolo 1, risulta poi di dubbia costituzionalità, in quanto lascia uno spazio eccessivo alla

gestione privatistica, che va oltre, quanto ai soggetti coinvolti, il cosiddetto privato sociale, affidando a logiche di mercato la garanzia di diritti che andrebbero assicurati dall'operatore pubblico.

Ritiene con ciò di avere illustrato tutti gli emendamenti all'articolo 1 da lui sottoscritti.

Il senatore ANDREOLLI dà per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 1 da lui presentati.

Il senatore ZANOLETTI, nell'illustrare gli emendamenti da lui sottoscritti e riferiti all'articolo 1, richiama in primo luogo l'esigenza primaria di valorizzare il ruolo della famiglia nella nuova legge sull'assistenza, secondo l'indicazione degli emendamenti 1.26 e 1.23.

Passando all'illustrazione dell'emendamento 1.25, precisa che è molto importante la distinzione tra interventi facoltativi e obbligatori, proprio per non lasciare nell'indeterminatezza la definizione dei diritti soggettivi nel campo dell'assistenza. Illustra poi l'emendamento 1.27, richiamando l'esigenza di affermare con nettezza il principio di solidarietà; l'emendamento 1.28, che esalta il ruolo del privato sociale; l'emendamento 1.29, che pone il problema della integrazione dei soggetti pubblici e privati; ed infine l'emendamento 1.24, che pone l'esigenza di riservare specifici benefici economici alle famiglie.

Dopo aver rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.55, il senatore PASTORE, illustrando l'emendamento 1.13, osserva che il testo approvato dalla Camera dei deputati, ponendo in un unico contenitore tutti gli interventi, con il lodevole intento di allargare gli stessi a settori attualmente non coperti, non distingue però i diritti riconosciuti e garantiti dalle mere opportunità. Osserva inoltre che tale limite è stato rilevato concordemente dai diversi gruppi di opposizione, che peraltro esprimono sul testo base punti di vista molto articolati, segno evidente della esigenza di fare chiarezza su questo punto.

Si sofferma quindi sull'emendamento 1.14, motivando la soppressione del riferimento all'unicità dell'amministrazione con l'esigenza di diversificare l'intervento a livello territoriale, al fine di una affermazione piena del principio di sussidiarietà.

Illustra quindi gli emendamenti 1.21 e 1.22, sottolineando che il riferimento alle disposizioni della legge come principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, previste dal testo approvato dalla Camera, costituisce una vera e propria gabbia per l'autonomia regionale e può creare problemi anche alle regioni a statuto speciale.

Dà quindi per illustrati tutti altri gli emendamenti all'articolo 1 da lui sottoscritti.

Il senatore DONDEYNAZ dopo aver dichiarato di concordare con le finalità che ispirano il provvedimento in esame, dà per illustrato l'emendamento 1.1 e illustra l'emendamento 1.2, volto a modificare la formula-

zione del secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1, che, nel testo attuale, potrebbe limitare le iniziative autonome delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che da tempo hanno avviato sperimentazioni per la gestione integrata dei servizi sociali.

Dopo che il senatore PELELLA ha dichiarato di far suo l'emendamento 1.3, per l'assenza del proponente, dandolo per illustrato, prende la parola il senatore MULAS che, preliminarmente, dichiara di sottoscrivere l'emendamento 1.30. L'oratore dichiara quindi di avere avuto difficoltà nella redazione di proposte emendative riferite ad un testo che, per il suo complessivo impianto, appare difficilmente migliorabile. Le disposizioni del disegno di legge contengono inoltre una serie di espressioni prive di un puntuale significato normativo, come ad esempio la previsione contenuta nell'articolo 1 che affida alla Repubblica la funzione di eliminare o ridurre le condizioni di disabilità. L'intervento del legislatore in materia si dovrebbe limitare a fissare semplici principi, senza impedire iniziative autonome e forme di sperimentazione degli enti locali e delle regioni; al riguardo crede che sarebbe stato utile procedere ad un ciclo di audizioni dei soggetti interessati. Venendo quindi ad illustrare gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 1, si sofferma in primo luogo sull'emendamento 1.30 che incide sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 1, ove segnala l'equivoco riferimento al decreto legislativo n. 112 del 1998. Questo stesso decreto è richiamato nel comma 3 senza che vengano chiarite le caratteristiche che si devono ravvisare per ipotizzare l'esistenza di una condizione di disabilità ovvero di disagio. L'emendamento 1.30 mira a chiarire la portata di questa disposizione, prevedendo una chiara distinzione tra interventi obbligatori e interventi facoltativi, così da precisare l'ambito delle prestazioni che le amministrazioni competenti devono erogare. In proposito richiama l'incertezza che caratterizza la normativa vigente e che impedisce di far fronte ad alcune esigenze particolarmente significative. Venendo a considerare gli emendamenti 1.31 e 1.32, osserva che si tratta di previsioni volte a dare piena attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale prevedendo un ampio coinvolgimento delle organizzazioni e delle associazioni di volontariato. L'emendamento 1.33, a tal fine, inserisce un puntuale riferimento anche alle associazioni di volontariato. L'emendamento 1.34 sopprime invece un inciso al fine di garantire una più chiara formulazione della disposizione. Richiama quindi l'attenzione sull'emendamento 1.36 che, in conformità con quello che dovrebbe essere uno degli essenziali principi ispiratori del provvedimento in esame, prevede un pieno coinvolgimento delle famiglie nell'attuazione della riforma. Quanto all'emendamento 1.35, si tratta, anche in questo caso, di una proposta volta a garantire una più chiara formulazione della disposizione, eliminando l'ambiguo riferimento alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi. Infine illustra l'emendamento 1.37 che mira a prevedere, oltre la promozione, anche la valorizzazione dell'attività delle associazioni di volontariato. Quest'ultimo è uno dei principi ispiratori del complesso degli emendamenti presentati dalla sua parte politica.

Prende quindi la parola il senatore LAURO che, ad integrazione dell'intervento del senatore Pastore, illustra l'emendamento 1.18 con cui, in attuazione del principio di sussidiarietà, si prevede un pieno coinvolgimento delle associazioni di volontariato. Si sofferma quindi criticamente sulla formulazione del comma 7 dell'articolo 1 richiamando i rilievi mossi dalla Commissione per le questioni regionali. Una più corretta interpretazione del principio di sussidiarietà avrebbe dovuto imporre, a suo avviso, un più significativo coinvolgimento delle regioni e soprattutto delle associazioni di volontariato, molte delle quali non hanno mancato di segnalare, negli ultimi giorni, le diverse lacune che caratterizzano il provvedimento in esame. Anche i rappresentanti delle regioni e degli enti locali hanno evidenziato la difficile applicabilità di molte delle disposizioni contenute nel provvedimento in titolo che dovrebbero dunque, a suo avviso, essere opportunamente riviste.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore PELELLA fa propri e dà per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 2, compreso l'emendamento 2.0.1, sottoscritti dal senatore Russo Spina, temporaneamente assentatosi.

Il senatore TIRELLI illustra quindi l'emendamento 2.10, interamente sostitutivo dell'articolo 2 e inteso a definire in modo più puntuale i diritti soggettivi all'assistenza e i livelli essenziali e non ridicibili delle prestazioni, eliminando alcune pericolose ambiguità dell'attuale testo dell'articolo 2 in ordine ai destinatari, specialmente per quel che riguarda l'assistenza agli stranieri non in possesso di regolare permesso di soggiorno, nei confronti dei quali il testo trasmesso dalla Camera dei deputati prospetta discutibili aperture. La sua parte politica intende invece chiarire che non vi è alcun obbligo di assistenza nei confronti degli emigrati clandestini, al di là della prima assistenza di tipo sanitario, prescritta non dalla legge ma dal codice deontologico dei medici.

Alle stesse finalità da ultimo annunciate si ispira l'emendamento 2.9. Gli emendamenti 2.18 e 2.19 si muovono nella prospettiva di individuare chiaramente i destinatari delle prestazioni, poiché non risulta convincente l'affermazione sul carattere di universalità del sistema integrato di servizi e di prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2. Dati per illustrati gli emendamenti 2.8, 2.20 e 2.21, il senatore Tirelli si sofferma sull'emendamento 2.22, ispirato alla stessa finalità di chiarezza sui livelli essenziali delle prestazioni che costituisce uno dei principi dell'emendamento 2.10 già illustrato.

Dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti da lui sottoscritti e riferiti all'articolo 2, soffermandosi brevemente sull'emendamento 2.7, che risponde all'esigenza, già enunciata, di chiarire l'ambito delle prestazioni assicurate ai cittadini stranieri, e sull'emendamento 2.27, soppressivo del comma 4 e teso a garantire l'uniformità dei criteri di valutazione delle condizioni di grave disagio sociale.

Il senatore ZANOLETTI, nell'illustrare l'emendamento 2.15, richiama l'attenzione sulla necessità di ridurre i margini di incertezza del testo all'esame in ordine ai destinatari degli interventi, chiarendo conseguentemente che essi sono rivolti in primo luogo ai soggetti più deboli. L'emendamento 2.16 si ispira al principio di individuare con chiarezza gli interventi e i servizi sociali obbligatori, distinguendoli da quelli facoltativi, mentre l'emendamento 2.14 è inteso ad assicurare il diritto degli utenti alla libera scelta fra i servizi offerti e fra le strutture deputate ad erogarli, nel limite dei vincoli di bilancio.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 2.31, richiamando l'esigenza di indicare puntualmente quali sono i diritti esigibili ed i titolari degli stessi, anche al fine di definire con chiarezza gli oneri finanziari che derivano dall'attuazione delle misure contenute nel disegno di legge all'esame. Sembra infatti di poter sostenere che in esso non sono previste risorse finanziarie adeguate a sostenere gli impegni adottati, ed è significativo che il Governo non abbia presentato alcuna stima delle spese sostenute finora dai comuni e dagli altri enti locali nel campo dell'assistenza. Anche nella relazione tecnica recentemente predisposta, tali elementi non emergono. Si sofferma quindi sull'emendamento 2.32 che, oltre a definire gli interventi e i servizi obbligatori, si propone anche di rendere più stringente ed effettivo il principio di sussidiarietà. Dà quindi per illustrato l'emendamento 2.33. Fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.1 del senatore Costa.

Il senatore ANDREOLLI dà per illustrati tutti gli emendamenti da lui sottoscritti riferiti all'articolo 2.

Dopo che il senatore PELELLA ha fatto proprio e dato per illustrato l'emendamento 2.11, il cui proponente è assente, il senatore MULAS fa propri gli emendamenti 2.12 e 2.13 del senatore Bonatesta e li illustra, sottolineando l'esigenza di definire con maggiore chiarezza il concetto di limitato reddito enunciato al comma 3 dell'articolo 2, adeguandolo ai marcati squilibri territoriali che caratterizzano, anche per quel che riguarda i livelli di reddito, l'intero territorio nazionale, e valutando con maggiore attenzione anche il profilo attinente al reddito familiare.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto propri, dandoli per illustrati, gli emendamenti 2.34 e 2.35, i cui proponenti non sono presenti, si passa all'articolo 3.

Stante la temporanea assenza del senatore Tirelli, il PRESIDENTE fa propri, dandoli per illustrati, tutti gli emendamenti da lui sottoscritti e riferiti all'articolo 3.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 3.22, soppressivo del comma 1, sottolineando l'inefficacia del principio della programmazione

degli interventi in assenza di una precisa cognizione delle risorse finanziarie realmente disponibili. Anche per questo aspetto, infatti, si dettano norme che non potranno poi trovare alcuna attuazione, secondo una prassi ormai costante del Governo di privilegiare gli annunci rispetto all'adozione di impegni certi. Dato per illustrato l'emendamento 3.23, si sofferma quindi sull'emendamento 3.24, sottolineando l'esigenza di non far gravare sulle regioni e sugli enti locali oneri burocratici ed amministrativi insostenibili, e lamentando pertanto l'assenza di uno specifico momento di consultazione delle regioni sul disegno di legge all'esame. Probabilmente, evitando di procedere a tale audizione, si è inteso minimizzare il dissenso su parti essenziali del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, dissenso non soltanto dei rappresentanti delle regioni, ma esteso fino al punto di coinvolgere anche esponenti della maggioranza.

Il senatore ZANOLETTI dà per illustrati gli emendamenti di cui è primo firmatario riferiti all'articolo 3.

Il senatore MULAS, nell'illustrare l'emendamento 3.3, sottolinea l'esigenza di porre un limite, nella legislazione, all'eccessivo presenzialismo delle organizzazioni sindacali confederali, segnando, per questo aspetto, una positiva discontinuità con la storia italiana più recente. Se si vuole tenere conto dello spirito del provvedimento in titolo, inteso a favorire il decentramento di funzioni alle regioni e agli enti locali, occorrerebbe anche valorizzare il ruolo delle organizzazioni sindacali che, a livello regionale o locale, vantano un significativo grado di rappresentatività, maggiore di quello di alcune organizzazioni sindacali che, più che rappresentare gli interessi effettivi dei lavoratori, hanno funzionato, in cinquant'anni di storia repubblicana, come cinghie di trasmissione dei partiti politici. Dà quindi per illustrato l'emendamento 3.4.

Si passa all'articolo 4.

Stante la temporanea assenza del senatore Tirelli, il PRESIDENTE fa propri, dandoli per illustrati, tutti gli emendamenti da lui sottoscritti e riferiti all'articolo 4.

Sempre in relazione alla temporanea assenza del proponente, fa propri e dà per illustrati gli emendamenti presentati dal senatore Russo Spena e riferiti all'articolo 4.

Il senatore LAURO, nell'illustrare gli emendamenti da lui sottoscritti e riferiti all'articolo 4, dopo aver ricordato un recente intervento dell'arcivescovo di Milano sulla centralità dei diritti sociali come mezzo di tutela e garanzia della dignità della persona umana, ricorda, con riferimento all'emendamento 4.1, che il 95 per cento dei comuni italiani ha una popolazione inferiore ai 20 mila abitanti, e non è quindi in grado di sostenere gli oneri connessi ad interventi assistenziali rivolti a garantire effettivamente i diritti essenziali delle persone e delle famiglie. Infatti, le stime più realistiche relative al fabbisogno finanziario derivante dagli interventi

indicati nel disegno di legge all'esame si aggirano attorno ai 3.500 miliardi di lire, somma ben superiore al complesso degli stanziamenti previsti nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Porre quindi a carico dello Stato le spese per interventi obbligatori di assistenza, come prevede l'emendamento 4.2, significa superare le contraddizioni implicite nel testo originario – che peraltro è in contrasto anche con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2001-2004 – ed evitare tagli nella spesa assistenziale e la conseguente riduzione dei servizi offerti.

Il senatore ZANOLETTI dà per illustrato l'emendamento 4.3.

Il senatore MULAS aggiunge la sua firma all'emendamento 4.4 e lo illustra, ricordando che esso si ispira al principio sulla base del quale sono formulati tutti gli emendamenti predisposti dalla sua parte politica, e relativi alla necessità di porre a carico dello Stato le spese per i servizi obbligatori, distinguendole da quelle per gli interventi facoltativi, da porre a carico delle regioni e dei comuni. Ciò al fine di consentire da un lato l'uniformità degli interventi essenziali e, dall'altro, l'adeguamento delle misure assistenziali adottate dalla regioni e dagli enti locali alle condizioni di reddito e alle differenze economiche che si registrano nei diversi territori. Occorre infatti assecondare e non contrastare l'impegno di numerosi enti locali ad adoperarsi, per quanto di loro competenza, al fine di superare i gravi squilibri territoriali che caratterizzano l'Italia.

Si passa all'articolo 5.

Stante la temporanea assenza del senatore Tirelli, il PRESIDENTE fa propri gli emendamenti da lui sottoscritti, riferiti all'articolo 5 e li dà per illustrati.

Fa propri e dà per illustrati anche gli emendamenti riferiti all'articolo 5 sottoscritti, rispettivamente, dai senatori Andreolli e Russo Spena, anch'essi temporaneamente assenti.

Il senatore LAURO nell'illustrare l'insieme degli emendamenti da lui presentati e riferiti all'articolo 5, osserva preliminarmente che ormai vi è ampio consenso, anche da parte delle forze politiche di sinistra, sulla maggiore idoneità della libera iniziativa ad adeguare la qualità dell'offerta di beni e servizi alla domanda rispetto a quanto può fare, nello stesso campo, la pubblica amministrazione. Per tale motivo, si è affermato un principio generale di sussidiarietà, nell'ambito della legislazione comunitaria e nazionale, che il disegno di legge n. 4641 contraddice in modo plateale. Infatti, le competenze attribuite allo Stato vanno bene al di là di quelle relative alla garanzia dei livelli minimi delle prestazioni e, conseguentemente, la libera iniziativa sociale è considerata sussidiaria rispetto al sistema pubblico, con un vero e proprio capovolgimento, come si è detto, del principio di sussidiarietà. Ad un pieno ripristino di esso, si

ispirano invece sia l'emendamento 5.5, sia l'emendamento 5.8, rivolto, quest'ultimo, ad assicurare il coinvolgimento del terzo settore nella programmazione e nella gestione degli interventi. Si tratta infatti di evitare che un sistema di programmazione a cascata, dallo Stato agli enti locali, si risolva in una riduzione drastica dei margini di autonomia dei comuni e dei soggetti del privato sociale. Fa quindi proprio e dà per illustrato l'emendamento 5.9 del senatore Costa.

Il senatore MULAS dà per illustrato l'emendamento 5.7 e il senatore ZANOLETTI dà per illustrato l'emendamento 5.10.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4641

Art. 1.

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1. - (*Principi generali e finalità*). – 1. La Repubblica, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, assicura ai cittadini in condizione, permanente o contingente, di disabilità, bisogno disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali o condizioni di non autonomia, un sistema integrato di interventi e servizi sociali, allo scopo di garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza ed al fine di prevenire, eliminare o ridurre le predette condizioni di discriminazione, di bisogno e difficoltà.

2. Ai sensi della presente legge per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere o superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle garantite in sede di amministrazione della giustizia. Gli interventi e servizi sociali di cui al periodo precedente si definiscono "essenziali non riducibili" ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, e "integrativi" ai sensi dell'articolo 28 della presente legge.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrativo di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni e allo Stato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, copertura finanziaria e patrimoniale, economicità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. Il principio dell'economicità di cui al presente comma è da intendersi quale costante valutazione del miglior rapporto qualità-prezzo.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano e riconoscono il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi di cooperazione, delle associazioni e degli enti di volontariato e di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato nella programmazione e nell'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono altresì, nell'ambito delle rispettive competenze, alla promozione della solidarietà sociale, mediante la valorizzazione delle iniziative

delle persone, delle forme di autoaiuto e di reciprocità della solidarietà organizzata.

5. Alla gestione, alla progettazione, alla realizzazione e all'offerta degli interventi e dei servizi sociali provvedono i soggetti pubblici e privati accreditati di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le IPAB accreditate.

6. La famiglia, singola o associata, ha titolo per partecipare sia alla formazione della domanda e al controllo dei servizi preposti, sia all'offerta di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge. È altresì riconosciuta alle famiglie pari opportunità, rispetto alle strutture di servizi, pubbliche e private, per interventi e servizi a sostegno delle funzioni genitoriali e di cura dei familiari. Pari opportunità sono ad essa assegnate nella possibilità di ricorso diretto, per prestazioni riconosciute, al concorso di risorse finanziarie pubbliche.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ed hanno valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

1.38

TIRELLI, STIFFONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La Repubblica, in coerenza con gli articoli 2, 3, e 38 della Costituzione, assicura ai cittadini in condizione, permanente o contingente, di disabilità, bisogno o disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali o condizioni di non autonomia, un sistema integrato di interventi e servizi sociali, allo scopo di garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza ed al fine di prevenire, eliminare o ridurre la predette condizioni di discriminazione, di bisogno e difficoltà».

1.39

TIRELLI, STIFFONI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. La Repubblica garantisce interventi e servizi sociali per rimuovere le discriminazioni e le situazioni di svantaggio e promuovere il pieno sviluppo della persona umana, in attuazione degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

"1-bis. La presente legge detta norme per la programmazione, l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi sociali cui hanno diritto i soggetti di cui all'articolo 2.

1-ter. Ai sensi della presente legge gli interventi e i servizi sociali di cui al comma 1 si suddividono in obbligatori e facoltativi"».

1.47

RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «2,3» aggiungere la seguente: «29».

1.7

ANDREOLLI

Al comma 1, dopo le parole: «2,3» aggiungere la seguente: «29».

1.26

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «articoli 2, 3» aggiungere la seguente: «, 29».

1.55

COSTA, PASTORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-...La finalità di cui al precedente comma si persegue prioritariamente prevedendo e rimuovendo le cause del bisogno e della emarginazione e sviluppando l'autonomia e l'autosufficienza della persone. A tal fine va privilegiato il mantenimento o il reinserimento delle persone in stato di bisogno nel proprio nucleo familiare, o in altre famiglie, o in altri ambienti comunitari idonei».

1.23

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè le attività e le prestazioni dovute ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione».

1.48

RUSSO SPENA

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: «Com'è stabilito dagli articoli seguenti gli interventi si distinguono in obbligatori e facoltativi».

1.3

TAPPARO

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Com'è stabilito dagli articoli seguenti gli interventi si distinguono in obbligatori e facoltativi».

1.13 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: «Come è stabilito dagli articoli seguenti gli interventi si distinguono in obbligatori e facoltativi».

1.25 ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Come è stabilito dagli articoli seguenti gli interventi si distinguono in obbligatori e facoltativi».

1.30 BONATESTA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. La programmazione, l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni e allo Stato».

1.49 RUSSO SPENA

Al comma 3, dopo le parole: «principi di sussidiarietà» inserire la seguente parola: «solidarietà».

1.27 ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «efficacia, efficienza ed».

1.40 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sopprimere la seguente parola: «omogeneità».

1.41 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ed unicità».

1.14 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il principio di economicità di cui al presente comma è da intendersi quale costante valutazione del miglior rapporto qualità-prezzo».

1.42 TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Lo Stato, le regioni e gli enti coinvolgono come soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, secondo i principi di sussidiarietà, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi di cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato».

1.15 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali, coinvolgono, come soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, secondo i principi di sussidiarietà: organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi di cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato».

1.31 BONATESTA, MULAS, BORNACIN, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze riconoscono il ruolo della cooperazione sociale e del volontariato, nonché la rilevanza sociale di associazioni, enti, istituzioni e organismi non lucrativi di utilità sociale».

1.50 RUSSO SPENA

Al comma 4, sostituire le parole da: «riconoscono e promuovono» fino a: «enti riconosciuti» con le seguenti: «coinvolgono come soggetti at-

tivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, secondo i principi di sussidiarietà, gli organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato, gli enti riconosciuti».

1.16 PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 4, sostituire le parole: «riconoscono e agevolano il ruolo degli», con le parole: «coinvolgono come soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, secondo i principi di sussidiarietà, gli».

1.28 ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 4, sostituire le parole da: «riconoscono» fino a: «degli enti di patronato» con le seguenti: «coinvolgono come soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, secondo i principi di sussidiarietà, gli organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni e gli enti di patronato».

1.32 BONATESTA, MULAS, BORNACIN, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 4, dopo le parole: «organismi della cooperazione» aggiungere le seguenti: «delle associazioni di volontariato».

1.33 MULAS, BONATESTA, BORNACIN, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 4, dopo le parole: «delle associazioni e» aggiungere le seguenti: «delle fondazioni operanti nei settori disciplinati dalla presente legge».

1.8 ANDREOLLI

Al comma 4, dopo le parole: «delle associazioni e degli enti di» aggiungere le seguenti: «volontariato e di».

1.43 TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, cancellare le parole: «delle fondazioni e».

1.9

ANDREOLLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».

1.17

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 4, sopprimere le parole: «nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».

1.34

MULAS, BONATESTA, BORNACIN, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 4, dopo le parole: «nel settore della programmazione» inserire la seguente: «coinvolgendoli».

1.18

LAURO, PASTORE, SCHIFANI, PICCIONI, NOVI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli enti gestori degli interventi e dei servizi di cui al comma 3 possono stipulare convenzioni con i soggetti erogatori di cui al comma 4».

1.51

RUSSO SPENA

Al comma 5, sopprimere la prima parte fino alle parole: «e altri soggetti privati» sostituendola con le seguenti parole: «alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono i soggetti di cui al comma 4 e gli altri soggetti privati».

1.10

ANDREOLLI

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono i soggetti di cui al comma 4 e gli altri soggetti privati».

1.56

COSTA, PASTORE

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonchè, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi» con le seguenti: «alla progettazione, alla realizzazione e all'offerta degli interventi e dei servizi sociali provvedono i soggetti pubblici di cui al comma 4 del presente articolo, nonchè le IPAB, gli».

1.44

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 5, primo periodo, dopo la parole: «provvedono» aggiungere le seguenti: «, di concerto con le famiglie,».

1.36

BONATESTA, MULAS, BORNACIN, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 5, dopo le parole: «soggetti pubblici» sopprimere la frase: «nonchè, in qualità di soggetti nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi».

1.29

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «nonchè, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi».

1.35

BONATESTA, MULAS, BORNACIN, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «nonchè, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi,».

1.19

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «realizzazione concertata degli interventi», aggiungere le seguenti: «le famiglie».

1.20

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la», con le seguenti: «Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono inoltre alla».

1.45

TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Fra i soggetti incaricati alla gestione sono individuate come interlocutori privilegiati le famiglie alle quali saranno destinati appositi benefici economici in campo sociale, previdenziale ed in altre forme di sostegno».

1.24

ZANOLETTI, TAROLLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze riconoscono il ruolo dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di promozione sociale e di tutela degli utenti per la verifica dell'attuazione delle finalità di cui alla presente legge».

1.52

RUSSO SPENA

Al comma 6, dopo le parole: «legge promuove» aggiungere le seguenti: «e valorizza».

1.37MULAS, BORNACIN, BONATESTA, MAGNALBÒ, FLORINO,
PASQUALI

Al comma 6, dopo le parole: «dei cittadini» inserire le seguenti: «e delle famiglie».

1.11

ANDREOLLI

Al comma 6, sopprimere le parole: «delle organizzazioni sindacali.».

1.46

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 6, dopo le parole: «delle associazioni» inserire le seguenti: «familiari e».

1.12

ANDREOLLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per garantire effettivamente il diritto alla partecipazione, le regioni dettano norme per l'istituzione, di ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), di comitati di partecipazione dei cittadini, singoli e associati e delle organizzazioni sindacali. I comitati verificano l'efficacia degli interventi e dei servizi erogati sul territorio, e presentano istanze di valutazione, critica e proposta ai responsabili dei servizi, ai sindaci e ai direttori delle ASL, che hanno l'obbligo di rispondere con le modalità e i termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di presentare ai consigli comunali una relazione annuale sulle valutazioni espresse dai comitati».

1.53

RUSSO SPENA

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione».

1.1

DONDEYNAZ

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «Costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione quelli desumibili dalla presente legge».

1.21

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 7, sostituire la parola: «provvedono» con la seguente: «perseguono» e successivamente, sostituire le parole: «ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge» con le seguenti: «i principi e le finalità contenute nella presente legge».

1.2

DONDEYNAZ

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «alle disposizioni contenute nella» con le seguenti: «ai principi desumibili dalla».

1.22

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Art. 2.

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Soggetti titolari del diritto all'assistenza sociale)».

2.36

RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Diritto alle prestazioni*). – 1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonchè gli stranieri presenti regolarmente in Italia da almeno tre anni per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno. Ai profughi e agli stranieri sono garantire le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Al sistema integrato di interventi e servizi sociali accedono tutte le persone di cui al comma 1 con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze a fronte di condizioni di ordine fisico o psichico, o in stato di povertà. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le persone di cui al comma 1 devono essere compiutamente informate dagli erogatori dei servizi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

3. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti soggettivi garantiti dalla presente legge sono definiti, ai sensi dell'articolo 18, i livelli essenziali non riducibili quali prestazioni erogate da parte del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e a garantire il diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui agli articoli 24 e 25».

2.10

TIRELLI, STIFFONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Hanno diritto alle prestazioni ed ai servizi di cui alla presente legge i cittadini italiani, gli stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici che si trovano in condizioni di bisogno perchè inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per una esistenza libera e dignitosa».

2.2

RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

2.18

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, eliminare l'ultimo periodo.

2.9

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al sistema integrato di interventi e servizi sociali accedono tutte le persone di cui al comma 1, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze a fronte di condizioni di ordine fisico o psichico o in stato di povertà».

2.19

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti: «, dando priorità ai bambini e alle famiglie con membri deboli (anziani, handicappati)».

2.15

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 2, prima delle parole: «I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3» premettere le parole: «Nell'ambito delle rispettive competenze».

2.8

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4».

2.20

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, dopo le parole: «I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3,» inserire le seguenti: «e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4».

2.31

LAURO, PASTORE, SCHIFANI, PICCIONI, NOVI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5».

2.21

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, dopo le parole: «sono tenuti a realizzare» inserire le parole: «avvalendosi degli altri soggetti indicati nell'articolo 1, comma 4».

2.1

COSTA, PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «sono tenuti a realizzare» aggiungere le seguenti: «avvalendosi degli organismi di cui all'articolo 1, comma 4».

2.37

ANDREOLLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «livelli essenziali» aggiungere le seguenti: «non riducibili».

2.22

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «consentire l'esercizio del» con le seguenti: «garantire il».

2.23

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, dopo la parola: «economiche» sopprimere le parole da: «di cui» fino a: «legge» e sostituire con: «nei limiti fissati dalla legge in attuazione dell'articolo 38, commi primo, secondo e terzo della Costituzione».

2.11

BESOSTRI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè delle prestazioni di assistenza sociale dovute ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione».

2.3

RUSSO SPENA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3... Hanno diritto agli interventi e ai servizi sociali obbligatori i soggetti di cui al comma 1 che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza del reddito e dei beni del singolo o del nucleo familiare con cui il soggetto convive a garantire il superamento della soglia di povertà;

b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto;

c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti della autorità giudiziaria che rendono necessaria l'erogazione di prestazioni di assistenza sociale;

d) rischio di emarginazione o di ricovero in istituto tale da rendere necessari interventi di sostegno sociale e psicologico preordinati a far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione ed inserimento sociali».

2.4

RUSSO SPENA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3... Hanno diritto al sistema integrato degli interventi e servizi sociali obbligatori i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza del reddito e dei beni del singolo o del nucleo familiare con cui il soggetto convive rispetto alla soglia della povertà;

b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto;

c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi di sostegno sociale e psicologico

occorrenti per far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione e di inserimento sociale».

2.12

BONATESTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Hanno diritto al sistema integrato degli interventi e servizi sociali obbligatori i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza del reddito e dei beni del singolo o del nucleo familiare con cui il soggetto convive rispetto alla soglia della povertà;

b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto;

c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi di sostegno sociale e psicologico occorrenti per far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione e di inserimento sociale».

2.16

ZANOLETTI, TAROLLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Hanno diritto al sistema integrato degli interventi e servizi sociali obbligatori i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza del reddito e dei beni del singolo o del nucleo familiare con cui il soggetto convive rispetto alla soglia della povertà;

b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto;

c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi di sostegno sociale e psicologico occorrenti per far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione e di inserimento sociale».

2.32

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3... Hanno diritto al sistema integrato degli interventi e servizi sociali obbligatori i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza del reddito e dei beni del singolo o del nucleo familiare con cui il soggetto convive rispetto alla soglia della povertà;

b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto;

c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi di sostegno sociale e psicologico occorrenti per far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione e di inserimento sociale».

2.34

TAPPARO

Al comma 3, premettere, le seguenti parole: «Al sistema integrato di cui al comma 2 accedono».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: «accedono prioritariamente», fino alla fine del comma.

2.24

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, dopo le parole: «I soggetti» inserire le seguenti parole: «individuati ai sensi del comma 1, che si trovino».

2.7

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro».

2.25

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «nonchè i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria».

2.26

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«Nel quadro dei vincoli di bilancio degli enti gestori è fatta salva la garanzia del cittadino-utente di poter liberamente optare fra i diversi servizi offerti e fra le diverse strutture deputate ed erogabili».

2.14

ZANOLETTI, TAROLLI

Sopprimere il comma 4.

2.13

BONATESTA

Sopprimere il comma 4.

2.27

TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere il comma 4.

2.33

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 4, dopo le parole: «delle condizioni» aggiungere le seguenti parole: «di povertà e di limitato reddito».

2.28

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sostituire le parole da: «dei criteri generali» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei principi generali di cui alla presente legge e delle disposizioni particolari di cui all'articolo 25-bis.».

2.5

RUSSO SPENA

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il diritto alle prestazioni ed ai servizi obbligatori determina altresì nei soggetti di cui all'articolo 2 i seguenti diritti:

a) essere compiutamente informati, da parte dei responsabili individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sui propri diritti in rapporto ai servizi di assistenza sociale, sulle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni e sulle relative procedure, nonché sulle modalità di erogazione delle prestazioni stesse;

b) ottenere che le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi garantiscano in concreto lo sviluppo della personalità nel pieno rispetto della libertà e della dignità personale, nonché dell'eguaglianza sostanziale;

c) accedere e fruire di tutte le prestazioni e di tutti i servizi contemplati dalla legge;

d) esprimere il proprio consenso sulle proposte di interventi da attuarsi nei propri confronti;

e) esercitare il diritto al controllo sulla gestione dei servizi e sulla erogazione delle prestazioni;

f) essere garantiti nella propria riservatezza;

g) formulare osservazioni ed opposizioni ai responsabili dei servizi e dei procedimenti, i quali sono tenuti a rispondere motivatamente entro i termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5-bis. Ai fini della tutela piena e diretta del diritto all'assistenza sociale, come previsto dal primo comma dell'articolo 38 della Costituzione e specificato dalla presente legge, resta in ogni caso ferma la facoltà dell'interessato, ovvero del suo rappresentante legale, di adire l'autorità giudiziaria ordinaria che ha giurisdizione esclusiva in materia.

2.6

RUSSO SPENA

Al comma 5, sopprimere le parole: «dell'articolo 8, comma 3,».

2.29

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 5, in fine, aggiungere, le seguenti parole: «, ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'articolo 3, comma 4».

2.38

ANDREOLLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine viene utilizzato il servizio pubblico radiotelevisivo nonchè la distribuzione, nei locali pubblici maggiormente frequentati dai cittadini, di opuscoli redatti in forma semplice e chiara».

2.35

RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Servizi sociali obbligatori)

1. Ai fini della presente legge per servizi sociali obbligatori si intendono le seguenti attività:

a) azione promozionale nei confronti degli uffici preposti alla sanità, all'istruzione, alla casa, alla cultura, ai trasporti ed agli altri settori

aventi carattere di universalità, al fine di ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di loro competenza;

b) prestazioni dirette a fornire ai singoli ed ai nuclei familiari la consulenza e il sostegno economico necessari per il superamento delle situazioni di disagio;

c) aiuti economici straordinari e a tempo determinato alle persone e ai nuclei che si trovano in condizione di insufficienza di reddito e non siano possessori di beni mobili registrati, esclusi quelli necessari per lo svolgimento di attività lavorative, e di patrimoni immobiliari;

d) erogazione di prestiti ai soggetti privi di reddito, ma in possesso di beni immobiliari;

e) assistenza domestica (pulizia dell'alloggio, acquisto derrate alimentari, accompagnamenti, eccetera) per le persone non autonome e non in grado di ottenere le suddette prestazioni con i propri mezzi economici;

f) inserimento presso comunità alloggio di minori e di adulti la cui mancanza di autonomia non sia dovuta a motivi sanitari;

g) iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione;

h) istituzione di centri diurni per gli handicappati intellettivi ultra diciottenni non inseribili nel lavoro a causa delle gravi limitazioni della loro autonomia. La frequenza dei centri diurni è totalmente gratuita, compresi mensa e trasporto, per coloro che hanno quali uniche entrate la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento;

i) ricovero negli istituti fino al loro completo superamento, da attuare entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Sono titolari delle prestazioni di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3.

2.0.1

RUSSO SPENA

Art. 3.

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (*Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali*). – 1. Per la realizzazione in forma integrata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali sono adottati, sulla base della valutazione dei bisogni e delle risorse territoriali, il metodo della programmazione degli interventi, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati, in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto per categorie omogenee.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle

risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinsertimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, le associazioni degli utenti, che saranno valorizzate nella loro funzione di informazione, indirizzo e tutela degli utenti dei servizi sociali, nonché con le aziende unità sanitarie locali per l'integrazione con le prestazioni di tipo sanitario necessarie ai soggetti fruitori;

c) gestione della programmazione medesima in modo integrato, in ambiti territoriali omogenei, come previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a).

3. Per le finalità della presente legge i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si avvalgono anche degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, soprattutto al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato favoriscono lo sviluppo della pluralità delle offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, informano i fruitori e operano al fine di consentire ai medesimi l'eventuale scelta dei servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 24 e 25, comma 1, lettera a), n. 1».

3.13

TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere il comma 1.

3.22

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, sostituire le parole: «e dei servizi sociali, in forma unitaria e integrata» con le seguenti: «in forma integrata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali».

3.14

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «unitaria ed».

3.15

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, dopo le parole: «è adottato» aggiungere le seguenti: «, sulla base della valutazione dei bisogni e delle risorse territoriali».

3.16

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «per categorie omogenee».

3.17

TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere il comma 2.

3.23

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 2, dopo le parole: «articolo 1» sostituire le parole: «comma 3» con le parole: «commi 3 e 4».

3.5

ZANOLETTI, TAROLLI

Sopprimere le parole da: «tra questi e i soggetti» fino alla fine del periodo.

3.1

RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: «che partecipano» fino a: «livello nazionale», con le seguenti: «le associazioni degli utenti, che saranno valorizzate nella loro funzione di informazione, indirizzo e tutela degli utenti dei servizi sociali.

3.18

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale» con le parole: «firmatarie del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998».

3.3

MULAS, BONATESTA, FLORINO, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «per le prestazioni» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «per l'integrazione con le prestazioni di tipo sanitario necessarie ai soggetti fruitori.

3.19

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c) gestione della programmazione medesima in modo integrato, in ambiti territoriali omogenei, come previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a)».

3.20

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sostituire le parole: «possono avvalersi» con le seguenti: «si avvalgono anche.

3.21

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sostituire le parole: «promuovono azioni per favorire» con le seguenti: «favoriscono lo sviluppo della pluralità di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5,».

3.7

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sostituire le parole: «la pluralità di offerta dei servizi» con le seguenti: «lo sviluppo, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della pluralità di offerte dei servizi».

3.12

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sostituire le parole: «promuovono azioni per favorire» con le seguenti: «valorizzano con azioni adeguate».

3.24

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 4 sostituire le parole: «promuovono azioni per favorire» con le seguenti: «valorizzano con azioni adeguate».

3.4

MULAS, BONATESTA, BORNACIN, PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 4, sostituire le parole: «promuovono azione per favorire» con le parole: «valorizzano con azioni adeguate».

3.6

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 4, dopo le parole: «fra gli stessi servizi» aggiungere le seguenti: «, per informare i fruitori».

3.8

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «e per consentire, in via sperimentale» fino alla fine del periodo.

3.2

RUSSO SPENA

Al comma 4, sostituire le parole: «e per consentire, in via sperimentale», con le seguenti: «, per informare i fruitori, nonché per consentire, anche».

Conseguentemente, sopprimere all'articolo 18 comma 3 lettera e) le parole: «comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4».

3.9

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «, in via sperimentale».

Conseguentemente, sopprimere all'articolo 18 comma 3 lettera e) le parole: «comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4».

3.10

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «, su richiesta degli interessati».

3.11

TIRELLI, STIFFONI

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (*Sistema di finanziamento delle politiche sociali*). 1. – La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge si avvale di un finanziamento plurimo cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. Le regioni, secondo competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti dello Stato agli enti locali.

4.5

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «un finanziamento» sino alla fine, con le seguenti: «finanziamenti plurimi».

4.1

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Sopprimere il comma 2.

4.6

TIRELLI, STIFFONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le spese per i servizi obbligatori sono a carico dello Stato; quelle concernenti gli interventi facoltativi sono di competenza delle regioni e dei comuni».

4.2

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le spese per i servizi obbligatori sono a carico dello Stato; quelle concernenti gli interventi facoltativi sono di competenza delle regioni e dei comuni».

4.3

ZANOLETTI, TAROLLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le spese per i servizi obbligatori sono a carico dello Stato, quelle concernenti gli interventi facoltativi sono di competenza delle regioni e dei comuni».

4.4

BONATESTA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le spese per i servizi obbligatori sono a carico dello Stato. Le spese concernenti gli interventi facoltativi sono di competenza delle regioni e dei comuni».

4.13

RUSSO SPENA

Al comma 3, sostituire le parole da: «per obiettivi,» fino alla fine del comma, con le seguenti parole: «agli enti locali».

4.7

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «loro assegnate».

4.8

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «, nonchè agli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci».

4.9

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «a carico dei propri bilanci» con le seguenti parole: «già a carico dei propri bilanci alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.10

TIRELLI, STIFFONI

Sopprimere il comma 5.

4.11

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 5, sostituire le seguenti parole: «eventuali progetti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «la spesa per i servizi obbligatori di cui alla presente legge».

4.12

RUSSO SPENA

Art. 5.

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. - (*Ruolo del terzo settore*). – 1. Le regioni promuovono azioni per la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche mediante il coordinamento delle politiche formative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ed altresì, favoriscono interventi per l'accesso ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge ai soggetti operanti nel terzo settore, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nel rispetto di quanto previsto dagli indirizzi regionali di cui al comma 3.

3. Al fine di evitare concentrazioni e posizioni di monopolio, in grado di alterare la libera concorrenza e di condizionare la libera scelta da parte degli utenti, sono estesi al settore della rete integrata di interventi e servizi sociali i poteri di controllo e di intervento dell'autorità garante della concorrenza del mercato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

4. Le regioni, secondo quanto indicato dall'articolo 3, comma 3, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore ed organismi di volontariato definendo in particolare:

a) le forme di affidamento dei servizi alla persona, che dovranno essere fondate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rapportata a parametri che tengano conto delle modalità di gestione, della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte, della qualificazione del personale e del livello delle tariffe praticate all'ente locale per le diverse prestazioni, inclusi i criteri di aggiornamento delle medesime tariffe;

b) le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi».

5.1

TIRELLI, STIFFONI

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. – 1. I gestori di cui all'articolo 1, comma 3, che intendono affidare l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, ricorrono all'istituto della convenzione previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che si applica ai soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), purchè gli atti costitutivi o gli statuti prevedano espressamente:

a) lo svolgimento, come oggetto prevalente di attività di utilità sociale rivolte alla collettività;

b) la destinazione totale degli utili e degli avanzi di gestione a scopi istituzionali e il divieto di cedere beni o di prestare servizi anche diversi da quelli propri dell'organizzazione a condizioni più favorevoli a soci e a quanti operano per l'organizzazione o ne fanno parte;

c) la democraticità della vita interna, l'elettività delle cariche, la volontarietà delle adesioni, la pubblicità degli atti e dei registri.

2. I rapporti di convenzionamento con le cooperative sociali e con associazioni di volontariato sono regolati, rispettivamente, dalle leggi 8 novembre 1991, n. 381, e 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per attività di volontariato si intende, fatti salvi documentati rimborsi delle spese, l'attività resa a titolo gratuito e quindi non retribuita.

4. Sono altresì ammessi ai rapporti di convenzionamento di cui al presente articolo gli organismi non lucrativi di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 4 dicembre 1997 in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

5. La programmazione regionale definisce il ruolo e gli ambiti di attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, articolandoli in settori. In questo ambito, i soggetti di cui all'articolo 1 comma 4 svolgono attività di allargamento degli interventi e dei servizi sociali e partecipano in maniera integrata all'iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, cui competono la funzione e i compiti istituzionali primari e generali di tutela dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.

6. Le convenzioni di cui al presente articolo stipulate senza clausola esplicita di rispetto del trattamento normativo e retributivo del personale dipendente previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro sono nulle.

5.2

RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «per favorire l'» con la seguente: «in», conseguentemente, dopo le parole: «di cui agli articoli 18 e 19» aggiungere le seguenti parole: «si avvalgono degli organismi di cui all'articolo 1, comma 4 e».

5.4

ANDREOLLI

Al comma 1, sostituire le parole: «Per favorire l'attuazione» con le seguenti parole: «In attuazione».

5.5

PASTORE, SCHIFANI, LAURO, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, sostituire le parole: «Per favorire l'attuazione» con le seguenti: «In attuazione».

5.7

MULAS, BONATESTA, BORNACIN, MAGNALBÒ, PASQUALI, BORNACIN

Al comma 1, sostituire le parole: «per favorire l'attuazione» con le seguenti: «in attuazione».

5.10

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 18 e 19» inserire le seguenti: «impiegando i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4».

5.8

LAURO, PASTORE, SCHIFANI, PICCIONI, NOVI

Al comma 1, dopo le parole: «articoli 18 e 19» inserire le seguenti: «si avvalgono degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, è».

5.9

COSTA, PASTORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «il sostegno e».

5.3

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: «attraverso politiche formative», con le seguenti: mediante il coordinamento delle politiche formative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

Conseguentemente all'articolo 8, comma 3, lettera n), sostituire la parola: «predisposizione», con la seguente: «coordinamento».

5.6

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, sostituire le parole da: «Ai fini dell'affidamento» fino a: «ai soggetti operanti nel terzo settore» con le seguenti: «Al fine di permettere che nelle gare per l'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, i soggetti operanti nel terzo settore possano partecipare alla pari con le imprese, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonchè la pubblicazione dei bandi».

5.11

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nonchè il ricorso» fino alla fine del comma.

5.14

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, sostituire le parole: «di aggiudicazione o negoziali» con le seguenti: «di affidamento dei servizi».

5.15

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, sostituire da: «ai soggetti operanti» fino alla fine del comma, con le seguenti parole: «l'oggettiva valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in rapporto alla qualità delle prestazioni offerte e alle professionalità garantite».

5.12

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 3, sostituire le parole: «, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona» con le seguenti: «ed organismi di volontariato, definendo in particolare le forme di affidamento dei servizi alla persona, che dovranno essere fondate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rapportata a parametri che tengano conto delle modalità di gestione, della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte, della qualificazione del personale e del livello delle tariffe praticate all'ente locale per le diverse prestazioni, inclusi i criteri di aggiornamento delle medesime tariffe».

5.13

TIRELLI, STIFFONI

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

con la

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente della V Commissione
Augusto FANTOZZI

La seduta inizia alle ore 13.

AUDIZIONI

Attività conoscitiva preliminare sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (Doc. LVII, n. 5)

Audizione del Governatore della Banca d'Italia, dottor Antonio Fazio

(Ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato)

Augusto FANTOZZI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi, obiezioni, così rimane stabilito.

Il Governatore della Banca d'Italia, dottor Antonio Fazio, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo domande e formulando osservazioni, i deputati Maria CARAZZI (Comunista), Nicola BONO (AN), Sergio CHIAMPARINO (DS-U), Livio PROIETTI (AN), Isaia SALES (DS-U), Guido POSSA (FI), Salvatore CHERCHI (DS-U), Giorgio LA MALFA (Misto) ed Antonio BOCCIA (PD-U) ed i senatori Giuseppe VEGAS (FI), Mario D'Urso (Misto), Giovanni FERRANTE (DS-U), Antonio PIZZINATO (DS-U) e Nicolò SELLA DI MONTELUCE (FI).

Replica quindi il Governatore della Banca d'Italia, dottor Antonio Fazio.

Augusto FANTOZZI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

559^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa, per i trasporti e la navigazione Angelini e per l'interno Schietroma.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(4726) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il senatore BESOSTRI illustra il contenuto del provvedimento in titolo, che reca misure la cui approvazione si rende necessaria e urgente per garantire la continuità dell'attività di autotrasporto.

Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Interviene quindi il sottosegretario ANGELINI che si sofferma sulle ragioni che hanno spinto il Governo ad adottare il provvedimento in esame, il quale contiene varie misure che sono state concordate con le categorie interessate per venire incontro ad una serie di esigenze da tempo segnalate.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, risulta quindi approvata.

IN SEDE DELIBERANTE

(3312-B) *Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio. Rimessione all'Assemblea)

Il senatore SCHIFANI, a nome del prescritto numero di senatori, chiede che la discussione del provvedimento in titolo venga rimessa alla sede referente.

Il presidente VILLONE prende atto ed avverte che l'esame del provvedimento si svolgerà in sede referente

IN SEDE REFERENTE

(3312-B) *Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, che si sofferma analiticamente sulle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. In proposito, ricorda le modifiche apportate all'articolo 1 che fissa la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viene incrementata di 1.301 unità essenzialmente al fine di far fronte ad alcune urgenti esigenze, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali, a seguito della riclassificazione degli scali, e all'istituzione di presidi antincendio presso gli organi costituzionali, nonché per i comandi provinciali nelle nuove province. Conseguentemente a queste modifiche si prevede una revisione della clausola di copertura finanziaria. Richiama quindi l'attenzione sul comma 11 dell'articolo 1, il quale prevede che le nuove assunzioni previste da questa disposizione abbiano luogo in deroga alle procedure di programmazione delle assunzioni di personale pubblico previste dalla legge n. 449 del 1997. Ricordato il contenuto dell'articolo 2, inserito dalla Camera dei deputati, che disciplina gli incarichi di funzioni dirigenziali anche di livello generale degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la relatrice dà conto delle modifiche introdotte all'articolo 4, segnalando, in particolare, la soppressione della disposizione contenuta nel comma 10 del testo approvato dal Senato. Il comma 10 del testo approvato dalla Camera prevede, invece, che le disposizioni contenute nell'articolo 4 – che riguarda l'arruolamento dei vigili volontari ausiliari – si applichino fino alla data di entrata in vigore delle norme attuative della legge di riforma del servizio militare, così da garantire un efficace coordinamento della disciplina in esame con quella contenuta nel disegno di legge n. 4672, attualmente all'esame del Senato.

Illustrato l'articolo 5, che reca disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero dell'interno, nonché l'articolo 7, passa ad esaminare

l'articolo 8. In proposito, manifesta perplessità sulla soppressione del comma 3 volto a rendere possibile l'acquisto con procedure semplificate degli immobili adibiti ad uso abitativo realizzati con fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendi dipendenti dal Ministero dell'interno.

Illustrate brevemente le modifiche introdotte agli articoli 9, 10, 11 e 12 che riguardano essenzialmente aspetti relativi alla copertura finanziaria, ricorda il contenuto dell'articolo 13, inserito dalla Camera dei deputati, nonché le modifiche introdotte agli articoli 14 e 15.

Si sofferma quindi sulle ulteriori modifiche accolte dall'altro ramo del Parlamento, richiamando in particolare quelle relative all'articolo 17.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore PARDINI dichiara il proprio stupore per la rimessione alla sede referente del provvedimento, richiesta dall'opposizione. Si tratta infatti di un provvedimento molto atteso ed ampiamente condiviso, verso il quale più volte hanno mostrato il loro interesse le amministrazioni locali, anche al fine di garantire la funzionalità di alcuni aeroporti. Auspica quindi una revisione di questa decisione e che sia comunque garantito un esame rapido del provvedimento in titolo.

Il senatore PASTORE, ricordato l'atteggiamento nel merito non ostile della sua parte politica sul provvedimento in esame, osserva che esso è stato esaminato in Assemblea presso l'altro ramo del Parlamento. Nel motivare quindi la richiesta di rimessione all'Assemblea presentata dalla sua parte politica, rileva l'opportunità di esaminare in Aula questo ed altri provvedimenti ampiamente condivisi, anche al fine di sottrarre spazi alla discussione in Assemblea di provvedimenti – come le recenti proposte di modifica al Regolamento del Senato – che il suo Gruppo ritiene vessatori.

La senatrice PASQUALI, nel condividere questi rilievi, manifesta la disponibilità della sua parte politica ad un rapido esame in Assemblea del provvedimento in titolo.

Il presidente VILLONE, alla luce dell'ampio consenso sul merito del provvedimento, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato per le ore 13 di domani, 19 luglio, così da permettere una rapida definizione del provvedimento in Commissione ed un suo tempestivo inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2934-B) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bergamo; Frattini; Simeone ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio con il seguito della discussione generale.

Il senatore PASTORE ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 292, depositata nella giornata di ieri, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 80 del 1998, nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali. Nel condividere le considerazioni svolte nella precedente seduta dal senatore Schifani, in ordine all'opportunità di un intervento del legislatore in materia, chiede quale sia la sorte dei procedimenti in corso sui quali la pronuncia della Corte produce a suo avviso insuperabili effetti.

Il presidente VILLONE, nel ricordare che la sentenza non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e riservandosi un più approfondito esame delle motivazioni della medesima, osserva, ad una prima lettura, che il profilo censurato dalla Consulta parrebbe essere esclusivamente quello dell'eccesso di delega, sanabile, a suo avviso, con un intervento del legislatore.

Il sottosegretario BRESSA, nel condividere queste osservazioni, ribadisce che la Corte costituzionale ha censurato il solo profilo dell'eccesso di delega.

Anche il senatore BESOSTRI dichiara di condividere queste valutazioni, richiamando brevemente i profili della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 80, oggetto della pronuncia della Corte costituzionale. In particolare la Corte ha censurato la previsione, da parte del citato decreto legislativo, di alcune ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in assenza di puntuali principi e criteri direttivi nella legge di delega.

Quanto agli effetti di tale pronuncia sui giudizi in corso, crede che si debbano applicare le ordinarie regole sulla successione delle leggi nel tempo. In particolare, crede che per i giudizi pendenti non possa essere comunque ritenuto risolutivo l'intervento del legislatore contenuto nel provvedimento in titolo e, al riguardo, ricorda che il problema più scottante, che ha motivato gran parte delle ordinanze di rimessione della questione alla Corte, riguarda la disciplina dei procedimenti monitori.

Il presidente VILLONE osserva che, non contenendo il provvedimento in esame un'apposita disciplina, si dovranno applicare le ordinarie regole sulla successione nel tempo delle leggi.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

(4538) Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore MARCHETTI illustra il contenuto del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, che autorizza la contribuzione dell'Italia al fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste. Questo contributo dovrà essere utilizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 2, in via prioritaria a favore di coloro che hanno subito un danno alla salute o la perdita della libertà, di beni di proprietà o del reddito per effetto della persecuzione nazista diretta nei loro confronti e che vivono in precarie condizioni finanziarie, dando precedenza a coloro che si trovino al di sotto della soglia di povertà.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente VILLONE propone prorogare alle ore 13 di domani, 19 luglio, il termine per la presentazione di emendamenti, già fissato per il 13 giugno.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(329) COVIELLO. – *Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva*

(1015) BEDIN. – *Istituzione del servizio civile nazionale*

(1165) NAVA e TAROLLI. – *Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale*

(1382) AGOSTINI ed altri. – *Istituzione del Servizio civile nazionale*

(2118) – *Istituzione del servizio civile nazionale*

(4244) RESCAGLIO e VERALDI. – *Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini*

(4286) SEMENZATO. – *Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza*

(4388) SEMENZATO ed altri. – *Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi*, fatto proprio dal Gruppo Verdi – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(4408) Istituzione del servizio civile nazionale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 aprile.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO, integrando la relazione svolta nella seduta del 3 aprile, ricorda lo stato dell'*iter* dei provvedimenti in titolo si sofferma sul contenuto del disegno di legge n. 4408 che, dando seguito alla giurisprudenza della Corte costituzionale, disciplina organicamente il servizio civile in vista della complessiva riforma del servizio militare oggetto del disegno di legge n. 4672, attualmente all'esame del Senato.

Si tratta di provvedimenti strettamente connessi; infatti, il previsto superamento della leva obbligatoria non può, a suo avviso, non accompagnarsi con un'organica revisione del servizio civile per permettere ai giovani di fornire il proprio contributo al paese prestando attività di interesse generale. Reputa quindi opportuna una ripresa dell'esame delle iniziative in titolo prima della pausa estiva.

Viene quindi ad illustrare puntualmente il contenuto dell'articolo 2 che fissa i criteri cui il Governo si deve attenere nell'adozione dei decreti delegati che dovranno disciplinare la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile, la definizione di modalità di accesso a detto servizio, la durata del servizio stesso, nonché i trattamenti giuridici ed economici.

Ricorda quindi la disciplina dell'apparato amministrativo – un apposito Ufficio nazionale – che dovrà curare l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione della Agenzia per il servizio civile, prevista nell'ambito della complessiva disciplina sul riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio.

Nel riservarsi di integrare l'esposizione con puntuali riferimenti alle altre iniziative, propone infine che il disegno di legge n. 4408 venga assunto come testo base.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore PASTORE avanza dubbi sulla complessiva impostazione dell'iniziativa illustrata dalla relatrice, in particolare dichiarandosi perplesso sull'opportunità di un intervento del legislatore in materia prima della entrata in vigore della riforma del servizio militare, la cui completa attuazione si avrà solo a partire dal 2007. Venendo al merito delle iniziative in esame, crede che l'istituzione del servizio civile volontario finisca per risolversi nella regolamentazione di una sorta di «preariato civile». Crede infatti che in un contesto radicalmente mutato, come quello che si prospetta con l'abolizione del servizio militare obbligatorio, l'istituto del servizio civile perda la sua ragione essenziale che risiede nel fornire un'alternativa agli obiettori di coscienza. Rammentata l'esperienza attuale, che vede spesso un uso improprio, in ordinarie attività lavorative, degli

obiettori, teme che l'istituzione del servizio civile si risolva nella regolamentazione di forme mascherate di lavoro al di fuori delle garanzie previste dai contratti collettivi.

Ciò non è conforme ad una retta interpretazione della giurisprudenza costituzionale in materia che, a suo avviso, non consente il ricorso a forme di lavoro sostanzialmente sottopagate.

Il senatore BESOSTRI condivide invece l'opportunità di garantire un esame rapido delle iniziative in titolo, la cui approvazione si rende necessaria proprio in vista del superamento della leva obbligatoria che impone un'autonoma regolamentazione del servizio civile di cui deve essere comunque garantito il carattere volontario. Dichiarò quindi di condividere la proposta avanzata dalla relatrice di assumere il disegno di legge n. 4408 come testo base dell'esame.

Condivide questa proposta anche la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI che manifesta la sua contrarietà alle argomentazioni svolte dal senatore Pastore. Il servizio civile infatti, a suo avviso, è un elemento di civiltà che garantisce l'opportunità, ai giovani che lo vogliano, di svolgere attività di interesse generale.

Anche il senatore PINGGERA si dichiara favorevole all'intento che ispira le iniziative in titolo richiamando l'opportunità di estendere il novero delle attività ricomprese nel servizio civile. A quest'ultimo proposito, richiama l'azione svolta dai soggetti impegnati nel servizio civile in campo ambientale che dovrebbe anche riguardare, a suo avviso, la conduzione delle piccole aziende agricole di montagna al fine di permettere una continuità nella gestione delle medesime, essenziale per il mantenimento di un corretto equilibrio ambientale. Richiama quindi il particolare rilievo che il servizio civile svolge per le minoranze linguistiche come essenziale alternativa al servizio militare.

Il senatore PELLEGRINO concorda con la proposta avanzata dalla relatrice di assumere il disegno di legge n. 4408 come testo base, anche per la sua maggiore compiutezza. Questo provvedimento infatti prevede sia la disciplina della fase transitoria, nella quale il servizio civile rappresenta un'alternativa all'adempimento dell'obbligo di leva, sia la disciplina a regime, scomparsa la leva obbligatoria. La fase transitoria è in particolare disciplinata dal comma 1 dell'articolo 4 il cui contenuto richiama. Riplicando ai rilievi mossi dal senatore Pastore osserva che l'organica disciplina del servizio civile si rende necessaria anche per far fronte ad una serie di attività di utilità sociale, oggi svolte dai militari di leva, che non potranno essere svolte dall'esercito professionale. Non ritiene peraltro che coloro che svolgono il servizio civile possano essere ritenuti dipendenti pubblici precari; l'attività di questi giovani infatti è, a suo avviso, più correttamente inquadrabile in quella di formazione professionale.

La senatrice PASQUALI dichiara di condividere i rilievi del senatore Pastore circa la non urgenza del provvedimento fino alla completa definizione della riforma del servizio militare. Quanto alle considerazioni da ultimo svolte dal senatore Pinggera, reputa chiaramente eccessiva la sua preoccupazione per le minoranze linguistiche.

Il senatore ANDREOLLI condivide la proposta avanzata dalla relatrice di assumere il disegno di legge n. 4408 come testo base. Quanto al merito, crede che un'adeguata interpretazione dell'articolo 52 della Costituzione debba indurre a ritenere che il servizio alla Patria non si esaurisca nel solo servizio militare obbligatorio. Crede quindi opportuna l'iniziativa di un'organica disciplina del servizio civile in vista del superamento della leva obbligatoria.

Il presidente VILLONE, alla luce dell'orientamento prevalente emerso nel corso del dibattito, propone che il disegno di legge n. 4408 venga assunto come testo base.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che le sedute di mercoledì e giovedì saranno prevalentemente dedicate al seguito della discussione dei disegni di legge assegnati in sede deliberante, nonché al seguito dell'esame dei disegni di legge sul potenziamento degli organici dei vigili del fuoco (3312-B), sul voto degli italiani all'estero (838 e connessi) e, probabilmente, di quelli in materia elettorale (3812 e connessi). Nella seduta di domani inizierà altresì l'esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo recante il Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali.

Le sedute della prossima settimana saranno invece prevalentemente dedicate al seguito dell'esame dei disegni di legge in materia elettorale (3812 e connessi), di quelli relativi al voto degli italiani all'estero (838 e connessi) nonché all'individuazione dei provvedimenti cui sarà prevalentemente dedicata l'attenzione della Commissione dopo la pausa estiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

616^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

SENESE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Corleone e Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SENESE avverte che l'ordine del giorno della Commissione della settimana odierna potrà essere integrato con l'esame dei disegni di legge nn. 4737 e 4738, presentati dal Governo sia in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo che avuto riguardo alle misure legislative del piano di azione giustizia per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario, non appena i disegni di legge in questione saranno assegnati alla Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(1496-2157-B) Nuove norme di tutela del diritto d'autore, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Centaro ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 6

(Discussione e rinvio)

Il senatore PREIONI, a nome del Gruppo della Lega Forza Nord Padania, dichiara che il suo Gruppo di appartenenza è contrario all'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

Il presidente SENESE prende atto che non vi sono altri componenti della Commissione che aderiscono alla richiesta del senatore Preioni e

conseguentemente non è raggiunto il quorum di un quinto dei componenti della Commissione stessa richiesto dall'articolo 35 del Regolamento del Senato perché il disegno di legge sia discusso e votato dall'Assemblea.

Il senatore BUCCIERO, relatore designato sul provvedimento, riservandosi di riferire in una successiva seduta in merito alle modifiche apportate al testo in esame dall'altro ramo del Parlamento, richiama prioritariamente l'attenzione della Commissione sugli aspetti relativi all'impatto internazionale determinato dal ritardo con il quale l'Italia si avvia ad adempiere agli accordi TRIP'S, nell'ambito dei quali si inserisce in maniera prioritaria il disegno di legge in esame. Sottolinea, poi, che il nostro Paese ha potuto fruire di una pausa di riflessione rispetto all'intendimento espresso da alcuni *partners* di ricorrere alla procedure di tutela che assistono l'esecuzione degli accordi, sulla base dell'assicurazione che il provvedimento in titolo, dopo un *iter* lungo e complesso, si avviava alla conclusione e, auspicabilmente, le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento avrebbero potuto essere considerate tali da assicurare che il testo approvato avrebbe anche potuto non essere modificato. Tuttavia, la data limite entro la quale gli Stati Uniti sono disposti ad accettare il ritardo del nostro Paese non può essere prorogato oltre il 1° settembre di quest'anno. Di tal che è inevitabile che si debba licenziare il disegno di legge prima della sospensione per la pausa estiva.

Il relatore Bucciero prosegue, quindi, richiamando l'attenzione della Commissione sugli ulteriori aspetti che rendono necessario intervenire varando al più presto il disegno di legge in discussione. Fa riferimento al vertiginoso aumento raggiunto dalla pirateria nel settore audiovisivo. Aggiunge che di tale attività illecita si è impadronita la criminalità organizzata, che ne ricava – riciclandoli – ingenti guadagni. La presenza, poi, di questo fiorente mercato parallelo ha la ovvia conseguenza di penalizzare le attività che si svolgono lecitamente nel settore e crea situazioni di svantaggio per le imprese, spesso costringendole alla chiusura e ai licenziamenti. Anche le forze dell'ordine hanno espresso preoccupazione per la mancanza di strumenti idonei a fronteggiare il fenomeno della pirateria audiovisiva e delle connesse situazioni criminali. In questo scenario ritiene che sarebbe estremamente rischioso prolungare ulteriormente la *navette* fra i due rami del Parlamento e sarebbe pertanto dell'avviso di licenziare il testo come trasmesso dalla Camera dei deputati.

A riprova di quanto prospettato, il relatore Bucciero segnala che il nostro Paese è l'unico a trovarsi nella condizione di essere convenuto davanti agli organi deputati a garantire l'adempimento degli accordi GAT e sottolinea che da una verifica da lui effettuata fra le varie associazioni interessate dal fenomeno è emersa una sostanziale adesione al testo in esame, anche se nessuno si nasconde che esso sia sicuramente perfettibile. Il testo licenziato, però, rappresenta un punto di equilibrio raggiunto in maniera molto sofferta e appare problematico e rischioso rimetterlo in discussione.

Il presidente SENESE, prendendo atto che da parte del relatore si prospetta l'eventualità di procedere in un secondo momento alla trattazione della parte di merito del disegno di legge in titolo, dopo aver ricordato che la Commissione affari costituzionali non ha ancora espresso il proprio parere e che per tale adempimento i relativi termini non sono ancora scaduti, propone di riprendere la discussione del provvedimento nella giornata di giovedì.

Il senatore GASPERINI prende, poi, la parola sottolineando come il disaccordo espresso dal suo Gruppo rispetto all'assegnazione in sede deliberante del provvedimento in titolo si connette alla contraddittorietà del relativo modo di procedere. Fatta salva l'esigenza – da lui pienamente condivisa – di intervenire regolamentando la materia, la scelta di procedere all'introduzione di fattispecie che vengono criminalizzate secondo criteri che, per il loro ingente carattere afflittivo, sembrano scarsamente coerenti con il disvalore sociale alle medesime riconducibile, mal si concilia con il favore con cui attualmente sono presi in considerazione dal legislatore intervenenti di vasta depenalizzazione e di un diritto penale minimo.

Il presidente SENESE apprezza il contributo chiarificatore del senatore Gasperini, rilevando che esso focalizza nuovamente l'attenzione su aspetti già messi in evidenza nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura al Senato.

Il senatore Antonino CARUSO ritiene che il dibattito debba proseguire immediatamente, affrontando le questioni politico-internazionali sollevate dal relatore Bucciero. Al riguardo invita i Rappresentanti del Governo a chiarire alla Commissione gli aspetti relativi alla responsabilità internazionale del nostro Paese che sono stati messi in rilievo dal relatore. In particolare, occorrerebbe che il Governo chiarisse quali sono, allo stato, le implicazioni internazionali della materia considerata, a quali sanzioni ci esporrebbe in una eventuale ulteriore inadempienza nell'ambito degli accordi TRIP'S, nonché quali siano le eventuali contromisure che il Governo prefigura in materia.

Il presidente SENESE ritiene preferibile che il relatore completi la propria relazione al fine di mettere il Governo in condizione di intervenire avendo a disposizione tutti gli eventuali elementi di valutazione forniti dal relatore per rispondere complessivamente in sede di replica.

Il relatore BUCCIERO dichiara di essere in grado di completare anche subito la sua relazione.

Il senatore CENTARO condivide la proposta di rinviare il seguito dell'esame al pomeriggio di giovedì, anche perché in tal modo potranno essere acquisiti ulteriori elementi di valutazione.

Il seguito della discussione è poi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace» (n. 719)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 novembre 1999, n. 468. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 luglio.

Il presidente SENESE dichiara aperto il dibattito ed avverte che il relatore Fassone ha posto a disposizione dei componenti della commissione una bozza di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Il senatore RUSSO richiama l'attenzione sul fatto che l'attribuzione al giudice di pace della competenza a conoscere dei reati in materia di lesioni personali dolose o colpose – nell'ipotesi specificamente considerata dall'articolo 15 della legge delega – comporta altresì che allo stesso giudice sia attribuita la possibilità, in quelle stesse ipotesi, di pronunciare condanna al risarcimento del danno, nonché di provvedere alla liquidazione dello stesso in una misura che può anche eccedere i limiti della sua competenza per valore in materia civile. Si determina in tal modo una situazione che a suo avviso può comportare non trascurabili implicazioni problematiche e in merito alla quale dovrebbe valutarsi l'opportunità di un intervento correttivo da effettuarsi in sede di stesura definitiva del decreto legislativo delegato. Al riguardo potrebbe prevedersi che il giudice di pace possa pronunciare condanna al risarcimento del danno e provvedere alla relativa liquidazione nei limiti della sua competenza, stabilendo però che, qualora l'ammontare del risarcimento ecceda tale competenza, il giudice di pace debba rimettere le parti davanti ad altro giudice. In alternativa si potrebbe prevedere un ampliamento della possibilità di impugnazione delle sentenze di condanna del giudice di pace con specifico riferimento ai casi in cui il giudice di pace abbia pronunciato condanna al risarcimento dei danni.

Il senatore GASPERINI manifesta forti perplessità sulle soluzioni testé prospettate dal senatore Russo, giudicando peraltro inopportuna l'attribuzione al giudice di pace della competenza in materia di lesioni personali dolose o colpose che, proprio per la delicatezza delle implicazioni in materia di risarcimento del danno, dovrebbero essere riservate alla competenza di organi giudicanti composti da magistrati professionali.

Il relatore FASSONE osserva che, delle due soluzioni alternative prefigurate dal senatore Russo, la seconda risulta allo stato impraticabile alla luce delle precise disposizioni contenute nella legge delega, in tema di appellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace, mentre la prima costituisce, a suo avviso, un'ipotesi percorribile sotto il profilo della com-

patibilità con i criteri e i principi direttivi fissati nella delega e da valutare approfonditamente nel merito.

Il senatore CALLEGARO esprime tutto il suo disappunto di fronte a scelte legislative che finiscono per attribuire al giudice di pace competenze sproporzionate rispetto al bagaglio professionale e alle capacità tecniche che contraddistinguono questa figura di magistrato onorario.

Il senatore Antonino CARUSO rileva come i problemi posti dal senatore Russo siano fondati e meritevoli di un ulteriore approfondimento. Al riguardo ritiene che sarebbe contraddittorio attribuire al giudice di pace la possibilità di pronunciare sentenza di condanna al risarcimento del danno, precludendogli però la possibilità di provvedere alla liquidazione qualora questa ecceda i limiti della sua competenza per valore. A suo avviso, si tratta piuttosto di decidere se rimettere effettivamente alla competenza del giudice di pace la cognizione dei reati in materia di lesioni personali dolose o colpose, limitatamente alle ipotesi previste dall'articolo 15 della legge delega, o se invece non sia più opportuno invitare il legislatore delegato a non esercitare la delega con specifico riferimento all'attribuzione alla cognizione del giudice di pace dei reati da ultimo menzionati.

Dopo ulteriori interventi del senatore RUSSO, del sottosegretario di stato MAGGI e del senatore Antonino CARUSO, il presidente SENESE dichiara chiuso il dibattito e invita i componenti della commissione a far pervenire, anche per iscritto, eventuali osservazioni sulla bozza di parere predisposta dal relatore entro le ore 20 di giovedì prossimo.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito. Il presidente SENESE rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,25.

617^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(918) Luigi CARUSO. – *Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(4664) SENESE ed altri. – *Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(4704) GRECO. – *Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari*

(2570-ter) *Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2^a Commissione per il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri

(3659) PETTINATO ed altri. – *Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 918, 4664 e 4704, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 2570-ter e 3659 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 2570-ter e 3659, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 918, 4664 e 4704 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 918, 4664 e 4704, sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

La Commissione conviene di congiungere i disegni di legge nn. 2570-ter e 3659 con i disegni di legge nn. 918, 4664 e 4704.

Il relatore FASSONE si sofferma sul disegno di legge n. 3659, presentato dai senatori Pettinato ed altri, sottolineando come l'articolo 1 dello stesso modifichi il comma 5 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 inserendovi, tra l'altro, l'esplicita previsione che le sostanze stupefacenti o psicotrope ivi considerate siano, con riferimento alla loro struttura chimica e in particolare, alla percentuale di principi attivi in esse contenuta, dotate della capacità di produrre gli effetti in ragione dei quali ne è stata determinata l'inclusione nelle tabelle di cui all'articolo 14 del citato decreto. L'articolo 2 del disegno di legge modifica l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, modificando la disciplina attualmente vigente con l'esclusione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e con l'introduzione invece della sanzione dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e di pubblica utilità. Viene poi prevista un'articolata disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative, mentre l'articolo 3 delinea un'ipotesi speciale di sospensione condizionale con messa alla prova. Gli articoli 4, 5 e 6 modificano le disposizioni attualmente vigenti in materia di sospensione dell'esecuzione e introducono l'istituto della sospensione dell'esecu-

zione della pena detentiva in casi particolari. Il successivo articolo 9 rivede infine le attuali disposizioni in materia di affidamento in prova per i tossicodipendenti. In merito al disegno di legge n. 2570-*ter* il relatore si limita a ricordare come esso risulti dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla Commissione giustizia del Senato per il disegno di legge n. 2570, recante delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori.

Prende la parola il senatore SENESE il quale sottolinea come il disegno di legge n. 4664 – di cui egli è primo firmatario – intenda eliminare una delle cause della situazione di sovraffollamento nelle carceri, attraverso la razionalizzazione di un sistema sanzionatorio chiaramente squilibrato, qual è quello attualmente previsto dall'articolo 73 del Testo unico in materia di stupefacenti. A conferma dell'assurdità del vigente quadro normativo, che prevede, per il reato di cui al citato articolo 73, la pena della reclusione compresa fra un minimo di otto anni e un massimo di venti, è sufficiente pensare che reati come la violenza sessuale di gruppo, ovvero i reati relativi allo sfruttamento della pedofilia, sono puniti con la pena della reclusione da sei a dodici anni. L'intervento delineato nel disegno di legge consente anche una maggiore individualizzazione del trattamento sanzionatorio, rispetto alle condotte concretamente poste in essere attraverso la previsione di un'attenuante e di un'aggravante speciali della fattispecie prevista dal nuovo articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti, stabilendo altresì che l'aggravante in questione non possa essere soggetta a giudizio di equivalenza o prevalenza con le attenuanti concorrenti e che conseguentemente le eventuali diminuzioni di pena si applichino sulla quantità di pena risultante dall'aumento derivante dalla predetta aggravante.

In merito poi alla previsione di cui al comma 2 dell'articolo 73-*quater* introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge di cui è primo firmatario, precisa che essa andrebbe corretta inserendo dopo le parole: «tabella II e IV» le altre: «e non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 80», mentre per quanto concerne il nuovo testo dell'articolo 75 del Testo unico, proposto con l'articolo 4 del disegno di legge, evidenzia come la previsione relativa all'illecita coltivazione di piante di *cannabis indica* recepisca un orientamento giurisprudenziale consolidato e inoltre che, a fronte della opportuna eliminazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, viene introdotta una diversa sanzione amministrativa rappresentata dal divieto di frequentare i locali pubblici o aperti al pubblico indicati nel provvedimento che applica le sanzioni amministrative.

Conclude sottolineando come l'aspetto essenziale del disegno di legge n. 4664 sia indubbiamente rappresentato dalla risistemazione in termini di maggiore equilibrio e coerenza sistematica dell'attuale quadro sanzionatorio in tema di stupefacenti e dichiarando che, ferma restando questa esigenza, egli è comunque disponibile a prendere in considerazione, in

merito ai punti più controversi, tutte le modifiche suscettibili di favorire una più ampia convergenza sulla proposta normativa in esame.

Circa infine l'impatto che un intervento normativo di questo genere potrebbe avere sull'entità della popolazione detenuta, nel ricordare la disposizione di cui all'articolo 6 del disegno di legge che consente una ri-determinazione delle pene già inflitte in deroga al disposto di cui all'articolo 2, comma 3 del codice penale, richiama l'attenzione sul fatto che, stando ai dati forniti dal Governo, alla data del 31 dicembre 1999 le persone detenute per il reato di cui all'articolo 73 del decreto n. 309 del 1990 erano ben 19.314, di cui 7.379 tossicodipendenti.

Il senatore PETTINATO rileva di avere presentato il disegno di legge n. 3659 essenzialmente per fornire uno stimolo alla riapertura della discussione sul problema della revisione del sistema sanzionatorio riguardante i reati in materia di tossicodipendenza e fa presente di essere da più di trenta anni un convinto sostenitore delle scelte antiproibizioniste, sottolineando come queste abbiano conseguito in alcune esperienze straniere risultati positivi assai interessanti. Da questo punto di vista gli sembra addirittura incredibile che, ancora oggi, vi possa essere chi teme le conseguenze di una norma che si limita a prevedere la trasformazione in illecito amministrativo delle condotte consistenti nell'illecita coltivazione di piante di *cannabis indica* in quantità proporzionata all'uso personale.

Pur condividendo le linee di intervento delineate nel disegno di legge n. 4664, manifesta però alcune perplessità sugli effetti che potrebbe avere l'introduzione della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 73-*quater* proposto con l'articolo 2 dello stesso disegno di legge. Si tratta infatti di una previsione che avrebbe l'effetto di irrigidire una situazione nella quale è invece necessario favorire l'importante lavoro già svolto dalla giurisprudenza sul piano interpretativo e che potrebbe addirittura costituire un passo indietro rispetto all'attuale stato di cose.

Da ultimo sottolinea come il riferimento alla qualità delle sostanze, contenuto nella modifica proposta al comma 5 dell'articolo 73 del Testo unico in materia di stupefacenti dall'articolo 1 del disegno di legge n. 3659, sia volto a correggere un recente orientamento giurisprudenziale - a suo avviso non condivisibile - che ha escluso, per la sussistenza del delitto di cui al predetto articolo 73, la necessità di accertare in concreto la capacità delle sostanze medesime di produrre gli effetti stupefacenti o psicotropi in ragione dei quali ne è stata determinata l'inclusione nelle tabelle di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Conclude dichiarando, comunque, la propria disponibilità a rinunciare anche a soluzioni innovative che pure riterrebbe auspicabili, qualora ciò favorisse comunque l'adozione in tempi celeri di un intervento di riforma del quadro sanzionatorio in materia di tossicodipendenza, che egli ritiene estremamente urgente.

Il senatore FOLLIERI sottolinea di avere sempre giudicato scandalosi i limiti di pena edittale previsti dal vigente articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e valuta in maniera positiva il disegno di legge n. 4664 soprattutto per la parte in cui riduce gli attuali limiti minimi di pena edittali. Ritiene invece opportuno espungere dal disegno di legge in questione la proposta contenuta nel comma 2 dell'articolo 73-*quater* introdotto dall'articolo 1 del e la proposta contenuta nel comma 2 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 come novellato dal successivo articolo 4.

Conclude sottolineando l'esigenza che il meccanismo delineato nell'articolo 6 del disegno di legge n. 4664 sia, se del caso, modificato in modo da rendere il più possibile automatica la sua operatività.

Il senatore CALVI ricorda di avere sottoscritto il disegno di legge n. 4664 e rileva di dividerne senz'altro le linee ispiratrici. Al riguardo sottolinea, in particolare, come l'aspetto di maggior rilievo della proposta normativa in questione sia rappresentato, a suo parere, non tanto dalla riduzione dei livelli minimi di pena edittale, quanto piuttosto dall'articolazione della normativa sanzionatoria, in materia di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, in maniera più selettiva rispetto all'attuale e quindi in termini tali da consentire una maggiore individualizzazione del trattamento sanzionatorio e una riduzione della eccessiva discrezionalità che le norme vigenti riconoscono all'organo giudicante. In sintesi, il nuovo sistema sanzionatorio consentirà di irrogare pene più tenui nei confronti di coloro che sono responsabili di condotte effettivamente di minore gravità, assicurando al tempo stesso l'applicazione di pene severe a carico dei responsabili dei fatti di maggior rilievo.

Il senatore CALLEGARO, pur condividendo l'esigenza di fondo di una razionalizzazione del sistema sanzionatorio relativo ai reati in materia di tossicodipendenza, sottolinea le perplessità che suscita sotto il profilo sistematico la disposizione di cui all'articolo 6 del disegno di legge n. 4664, osservando peraltro come questa disposizione renda evidente che la proposta normativa in questione si configura in realtà come un vero e proprio indulto mascherato.

Nel richiamare l'attenzione sulle difficoltà che, comunque, incontrerebbe il giudice dell'esecuzione dovendo riparametrare la pena già inflitta sulla base delle nuove cornici edittali ai sensi del già menzionato articolo 6, manifesta ulteriori perplessità circa la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 73-*ter* introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Senese, con la quale si prevede l'esclusione del giudizio di prevalenza o equivalenza fra la circostanza aggravante speciale ivi prevista e le eventuali attenuanti concorrenti.

Il senatore Antonino CARUSO rileva come la lotta contro la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti non possa prescindere dalla consapevolezza che, in questo specifico contesto, il legislatore non si trova

soltanto a dover contrastare singole condotte, ma piuttosto un fenomeno articolato e complesso in cui i comportamenti dei diversi soggetti che in tale contesto operano – dal piccolo spacciatore al grande trafficante – sono gli uni complementari agli altri. Proprio queste considerazioni rendono inopportuna una configurazione in termini eccessivamente selettivi del quadro sanzionatorio, mentre, sotto un diverso profilo, non si può non convenire con il senatore Callegaro quando definisce le proposte contenute nel disegno di legge n. 4664 come un vero e proprio indulto mascherato. A conferma di ciò è sufficiente riflettere sul fatto che, tenuto conto dei dati relativi al numero dei detenuti ristretti ai sensi del vigente articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, dati cui ha fatto testè riferimento il senatore Senese, il numero di persone che presumibilmente potranno beneficiare dell'intervento normativo in questione in misura tale da poter fuoriuscire dal circuito carcerario corrisponde grosso modo alla metà del numero dei detenuti che, secondo le dichiarazioni del direttore dell'Amministrazione penitenziaria, dottor Caselli, risultano in eccesso rispetto alla capienza ordinaria delle strutture carcerarie italiane.

Dopo aver sottolineato inoltre la contraddittorietà di un intervento che, mentre si risolve in un beneficio per i detenuti ristretti esclusivamente sulla base dell'articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti, non prende in considerazione in alcun modo la situazione delle persone detenute per altri reati commessi comunque in relazione e in dipendenza del proprio stato di tossicodipendenza, conclude osservando come la maggioranza si stia orientando a favore di una proposta normativa che non è difendibile, né spiegabile in alcun maniera.

La senatrice SCOPELLITI esprime sconcerto in ordine alla decisione di dedicare all'argomento in esame la seduta notturna, con un dispendio di energie che certamente un argomento tanto complesso merita, ma a cui non risulta opportuno ricorrere ad un'ora tanto tarda. L'andamento del dibattito ha messo in evidenza che, nonostante le dichiarazioni di principio che hanno specificato l'intento razionalizzatore dei provvedimenti in titolo in ordine alla rideterminazione delle pene nella materia considerata, pene che risentivano degli effetti emozionali dovuti al momento particolare in cui furono stabilite, gli effetti di svuotamento del sistema penitenziario che da questi provvedimenti sono attesi riproporranno un'ennesima ingiustizia, favorendo la fuoriuscita dal circuito carcerario proprio di quei soggetti che hanno gestito in maniera preponderante il traffico di stupefacenti e lasciando immutata la situazione dei piccoli consumatori o spacciatori, spesso ristretti anche per reati di diverso tipo. Fino a quando non sarà possibile realizzare una vera politica antiproibizionista è invece necessario garantire che non possano sottrarsi alla pena ad essi inflitta i grandi criminali della droga. In un altro turno di tempo le proposte contenute nel disegno di legge n. 4664 avrebbero potuto essere considerate per quello che sono e cioè delle buone proposte. Tuttavia in questo momento altri sono gli interventi necessari e bisogna affrontare senza esitazione e senza ritardo il tema dei provvedimenti di clemenza. Gli effetti annuncio hanno creato

una situazione di spasmodica attesa nelle carceri e non è possibile sospendere l'attività parlamentare per la pausa estiva senza avere proceduto con decisione sulla strada dell'amnistia e dell'indulto. Si tratterebbe di un atto veramente irresponsabile che determinerebbe conseguenze di cui non ci si può nascondere la devastante portata.

Il senatore CENTARO sottolinea preliminarmente i rischi e l'inadeguatezza di interventi sui problemi della giustizia dettati prevalentemente da ragioni emozionali e troppo spesso privi di qualsiasi coerenza sistematica con i principi ispiratori del vigente quadro ordinamentale.

Più in particolare, se non può non convenirsi sul fatto che la pena attualmente prevista per il delitto di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 sia certamente eccessiva, deve però rilevarsi come risulti insufficiente, a suo avviso, la pena proposta con l'articolo 1 del disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Senese, mentre sotto un diverso profilo suscita non trascurabili perplessità di ordine tecnico la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 73-ter proposto con l'articolo 2 dello stesso disegno di legge in materia di esclusione del giudizio di prevalenza o equivalenza fra la circostanza aggravante ivi considerata e le eventuali attenuanti concorrenti.

Ben più serio sarebbe certamente un intervento che si muovesse anche nella direzione auspicata dall'articolo 1 del disegno di legge n. 4704, volta a tradurre concretamente in atto il principio, peraltro già vigente, secondo cui la pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente deve essere scontata in strutture idonee per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio riabilitativi. A questo proposito, non può però non evidenziarsi come la pura e semplice enunciazione da parte del legislatore di un principio di questo genere, e anche la previsione di un termine entro il quale il Ministro della giustizia dovrebbe provvedere all'individuazione e all'acquisizione delle strutture in questione, non potrebbe che avere un valore puramente formale a fronte della persistente inadempienza che, proprio su questo versante, deve registrarsi ormai da anni nell'attività di Governo.

È invece chiaro, come già è stato rilevato nel corso del dibattito, che il disegno perseguito con la proposta contenuta nell'Atto Senato n. 4664 configura un vero e proprio indulto mascherato, il cui unico effetto peraltro sarà quello di rimettere in libertà alcune migliaia di persone che, con tutta probabilità, pochi mesi dopo rientreranno nuovamente in carcere, anche a causa dell'attuale grave insufficienza di centri terapeutici, di accoglienza e rieducativi nei quali accoglierle. Si tratta in sostanza di una soluzione pasticciata e del tutto inadeguata, a fronte della quale non può in questa sede che riaffermarsi con forza la necessità di procedere ad un intervento concreto, incisivo e corrispondente alla rilevante difficoltà dei problemi da affrontare.

Il senatore CORTELLONI giudica sostanzialmente condivisibili i contenuti del disegno di legge n. 4664, sottolineando l'esigenza di una revisione dell'attuale trattamento sanzionatorio previsto per i reati in materia

di tossicodipendenza e manifestando però perplessità circa l'opportunità e l'utilità effettiva delle disposizioni del medesimo disegno di legge che trasformano in illeciti amministrativi le ipotesi di coltivazione per uso personale di *cannabis indica*, nonché quelle di cessione gratuita delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Il presidente PINTO, dopo aver ribadito che l'esame dei disegni di legge in titolo non potrà che procedere contestualmente, sebbene in materia autonoma, con l'esame dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto conformemente alle decisioni già assunte dall'Ufficio di presidenza e dalla Commissione in sede plenaria, rileva come il dibattito svoltosi nella seduta odierna abbia contribuito a dissipare alcune sue personali perplessità in particolare per quanto riguarda il disegno di legge n. 4664. La disponibilità manifestata, innanzitutto dal primo firmatario del disegno di legge, a eventuali modifiche circa i punti più controversi della menzionata proposta normativa dovrebbe consentire, a suo avviso, di realizzare una effettiva convergenza sui restanti contenuti della stessa, che certamente non possono non essere ritenuti condivisibili laddove razionalizzano il sistema sanzionatorio in materia di reati legati alla produzione ed al traffico illecito di sostanze stupefacenti, permettendo una maggiore individuazione della pena da erogare rispetto alle diverse tipologie di condotta concretamente poste in essere. Dopo aver sottolineato l'esigenza di eliminare dal testo del disegno di legge n. 4664 le disposizioni che trasformano in illeciti amministrativi le ipotesi di coltivazioni per uso personale di *cannabis indica* nonché quelle di cessione gratuita delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle II e IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, evidenzia altresì l'opportunità di un'attenta riflessione circa l'effettiva utilità della soppressione della sanzione della sospensione della patente di guida, ritenendo poi meritevole di considerazione il suggerimento contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge n. 4704, in quanto la fissazione del termine ivi previsto, pur non potendo comportare nessuna conseguenza sul piano giuridico in caso di mancata osservanza, potrebbe senza altro consentire di chiamare in causa la responsabilità del Governo, e proprio per tale motivo rappresenterebbe uno stimolo non privo di rilievo nei confronti dell'Esecutivo affinché esso provveda concretamente all'individuazione e all'acquisizione delle strutture terapeutiche e socio riabilitative previste dall'articolo 95 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309.

Il Presidente dichiara infine chiuso il dibattito.

Su proposta del relatore FASSONE, la Commissione conviene quindi di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 4664.

Sulla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti prendono poi successivamente la parola la senatrice SCOPELLITI,

il presidente PINTO, il senatore SENESE – che propone che il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato alle ore 21 della giornata di domani-, il senatore CENTARO, il senatore RUSSO e il senatore Antonino CARUSO.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, viene quindi posta ai voti ed approvata la proposta di fissare alle ore 21 di domani, mercoledì 19 luglio 2000, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4664.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 23,10.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

306^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

SERVELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento concernente individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica (n. 697)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Introduce l'esame il senatore MAGGIORE, rilevando preliminarmente come il regolamento sia diretto ad individuare gli uffici di livello dirigenziale – generale e non – in attuazione dell'articolo 2 della legge n. 266 del 1999, completando così il disegno di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri. Il provvedimento individua inoltre il numero dei posti-funzione all'estero ai quali andranno destinati dirigenti amministrativi, come pure il numero dei posti-funzione di direzione di Istituti italiani di cultura all'estero.

Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono previsti in numero di 9, dei quali non oltre 3 da destinare a posti-funzione all'estero, laddove gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono previsti in 45 unità, delle quali non oltre 19 da destinare a posti-funzione all'estero.

Per l'area della promozione culturale, gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono 20, dei quali 10 andranno destinati a posti-funzione all'estero. In relazione al nuovo assetto così delineato, sono poi individuate alcune nuove posizioni organizzative, con l'aumento da 2 a 9 dei posti di dirigente generale, da 28 a 45 dei posti di dirigente di seconda fascia e da 15 a 20 dei posti di livello dirigenziale dell'area della programmazione culturale.

Il Consiglio di Stato ha espresso un parere sostanzialmente favorevole sul provvedimento, manifestando però riserve su alcune specifiche disposizioni. In primo luogo è stata prospettata l'opportunità di non prevedere l'attribuzione dell'incarico di vice direttore della Direzione generale degli affari amministrativi, di bilancio e del patrimonio ad un dirigente di livello in generale; è stata inoltre segnalata l'opportunità di una riduzione del numero dei consiglieri ministeriali, e si è infine suggerito di assoggettare l'entrata in vigore del nuovo regolamento al regime generale in tema di *vacatio legis*.

La Commissione ha avuto modo di acquisire, in occasione dell'audizione svoltasi lo scorso 5 luglio nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana, l'opinione sul testo in esame del Segretario generale e del Direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri, i quali hanno dichiarato di concordare sul rilievo relativo alla data dell'entrata in vigore della nuova normativa, e si sono inoltre espressi in senso sostanzialmente favorevole alla praticabilità di una riduzione del numero dei consiglieri ministeriali. Per ciò che attiene invece al rilievo del Consiglio di Stato riguardante il livello dirigenziale da attribuire all'incarico di vice direttore della Direzione generale degli affari amministrativi, di bilancio e del patrimonio, è stata segnalata l'opportunità di mantenere la previsione contenuta nel testo dello schema di regolamento in esame, per evitare di introdurre un elemento di disarmonia nell'organizzazione generale del Ministero, ove in tutte le direzioni generali entrambi gli incarichi apicali sono attribuiti, appunto, a dirigenti generali.

Nel corso di una successiva audizione con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, è emersa l'esistenza di un consenso di massima sull'impianto della normativa; da parte del dottor Mistretta, in rappresentanza del SNDMAE, sono state tuttavia manifestate riserve, specie in rapporto all'eventualità di un'invasione della dirigenza amministrativa in taluno degli ambiti di competenza dei funzionari della carriera diplomatica. Al riguardo, non sembrerebbe peraltro che tale timore abbia concreto fondamento, dal momento che, anche con le nuove modifiche, non è prevedibile che vi sia una sovrapposizione tra i percorsi della carriera diplomatica e della dirigenza amministrativa i quali, possono al più avere qualche occasionale punto di contatto nel caso in cui si faccia luogo all'attribuzione di uffici consolari a funzionari non diplomatici.

Dalle audizioni è emersa inoltre l'opportunità che, all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), siano chiariti, secondo criteri di adeguato rigore, i requisiti necessari per lo svolgimento delle specifiche attività del Ministero degli affari esteri il cui possesso darebbe titolo all'acquisizione ai dirigenti ricompresi nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999 della priorità per la nomina agli incarichi contemplati dal testo in esame. In senso analogo si è pronunciata la I Commissione permanente della Camera dei deputati nel parere da essa espresso sullo schema di regolamento in titolo lo scorso 5 luglio.

Sulla base delle considerazioni che precedono e delle risultanze delle audizioni in precedenza richiamate, propone di esprimere un parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di regolamento in titolo, prospettando l'opportunità di accogliere le indicazioni desumibili dal parere del Consiglio di Stato limitatamente alla questione della *vacatio legis* e della riduzione del numero dei consiglieri ministeriali. Il parere dovrebbe invece fornire un'indicazione nel senso del mantenimento del testo attuale dello schema di regolamento per ciò che attiene al livello dirigenziale per l'incarico di vice direttore generale della Direzione degli affari amministrativi, del bilancio e del patrimonio, e ciò per le considerazioni già richiamate di uniformità con la struttura organizzativa generale del Ministero. Infine, nel parere dovrebbe essere formulato un richiamo nel senso dell'opportunità di chiarire, all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), i requisiti necessari per lo svolgimento delle specifiche attività del Ministero degli esteri ai fini dell'applicazione dei meccanismi di mobilità contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999.

Il senatore PORCARI dichiara preliminarmente di ritenere senz'altro apprezzabile l'obiettivo di devolvere ai funzionari della carriera amministrativa più ampie competenze di contenuto amministrativo e contabile, con attribuzione delle correlate responsabilità. In tal modo, si potrà infatti evitare di continuare a far gravare il relativo onere sui diplomatici, i quali non hanno in tal campo, almeno nella generalità dei casi, esperienze e formazione adeguate.

Manifesta tuttavia perplessità sulla scelta di precludere ai funzionari della carriera diplomatica la possibilità di concorrere all'attribuzione del previsto posto di vice direttore generale della Direzione degli affari amministrativi, di bilancio e del patrimonio. Tale scelta rappresenta del resto il logico corollario di un'impostazione generale di chiusura nei confronti della carriera diplomatica, riscontrabile già nel titolo del provvedimento, ove non a caso si fa riferimento a posti-funzione «non attribuibili alla carriera diplomatica». Al riguardo, sarebbe certamente preferibile prevedere che l'accesso ai posti in questione fosse, semmai, aperto anche a non diplomatici. Più in generale, andrebbero considerate con maggiore attenzione le ragioni di funzionari che, dopo aver superato un concorso di estrema difficoltà, si trovano periodicamente di fronte ad interventi normativi destinati ad incidere significativamente sulle loro prospettive di vita e di carriera.

Anche per quanto riguarda la direzione degli Istituti di cultura, non sembra condivisibile la scelta di precluderne l'accesso – relativamente ai posti riservati al personale della dirigenza amministrativa presso gli Istituti di maggiore rilevanza, alla stregua dell'articolo 3 dello schema di regolamento – a funzionari diplomatici.

In conclusione, nel preannunciare il suo voto favorevole, ribadisce le sue riserve su quegli aspetti della normativa che riflettono un atteggiamento non liberale e distante dalla tradizione delle diplomazie occidentali.

La senatrice DE ZULUETA sottolinea in primo luogo l'opportunità di un chiarimento della posizione del Governo circa il livello dirigenziale che dovrà essere attribuito al vice direttore della Direzione degli affari amministrativi, del bilancio e del patrimonio. Al riguardo, manifesta riserve sulla fondatezza dell'argomento addotto a favore del mantenimento della previsione del rango dirigenziale generale sulla scorta di considerazioni di uniformità con le soluzioni organizzative adottate in via generale presso il Ministero degli affari esteri.

Ricorda poi, con riferimento ai rilievi che il relatore intende inserire nel parere circa i requisiti necessari per lo svolgimento delle specifiche attività del Ministero degli affari esteri ai fini dell'applicazione del meccanismo di mobilità fra le Amministrazioni dello Stato, come in occasione dell'esame del provvedimento di riforma generale fosse emersa l'opportunità di avvalersi anche di personale proveniente da altri Dicasteri, particolarmente per l'espletamento di compiti di contabilità.

Il relatore MAGGIORE, intervenendo in sede di replica, ribadisce di aver considerato con attenzione le preoccupazioni prospettate dal rappresentante del SNDMAE, ma di non ritenerle sostanzialmente fondate. Per ciò che attiene al livello dirigenziale da attribuire al posto di vice direttore della Direzione degli affari amministrativi, sottolinea come, se si intende equiparare tale struttura alle altre direzioni generali, non può per coerenza che adottarsi, per quanto riguarda il rango da conferire alle due posizioni apicali, una soluzione uniforme rispetto a quella invalsa in via generale.

Replica quindi agli intervenuti il sottosegretario RANIERI, dichiarando preliminarmente di condividere l'impianto della relazione e le proposte di modifica prospettate dal senatore Maggiore. Per quanto riguarda le osservazioni del Consiglio di Stato, ricorda come su due di esse sia già stata manifestata una disponibilità all'introduzione di modifiche, mentre per la residua osservazione sembra invece fondato il richiamo a non discostarsi, in ordine al rango dirigenziale da attribuire al posto di vice direttore della Direzione degli affari amministrativi, dalle soluzioni organizzative adottate in via generale.

Osserva infine come il rischio di una sovrapposizione fra la carriera diplomatica e la dirigenza amministrativa sia sostanzialmente infondato, dal momento che i rispettivi compiti e ruoli continuano ad essere del tutto separati, potendo determinarsi un occasionale punto di convergenza unicamente rispetto all'attribuzione di taluni uffici consolari.

Il presidente SERVELLO, intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia che il Gruppo di Alleanza nazionale condivide lo schema di parere favorevole proposto dal Relatore. Rileva altresì che tutti i sindacati, con la sola eccezione del SNDMAE, hanno espresso un giudizio favorevole durante l'audizione e che le competenti Commissioni dei due rami del Parlamento sembrano in sintonia, per la prima volta, nel valutare uno dei provvedimenti in cui si articola il processo di riforma della Farnesina.

Il senatore PORCARI dichiara che, pur mantenendo le più ampie riserve sugli aspetti del regolamento da lui posti in risalto durante il precedente intervento, voterà a favore del parere proposto dal Relatore per una valutazione politica di ordine generale.

Il presidente SERVELLO, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole, con le osservazioni indicate dal Relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,50.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

240^a Seduta*Presidenza del Presidente*

DI BENEDETTO

Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Rivera e il Maggiore Generale dell'Esercito Gaeta, accompagnato dal tenente colonnello medico Di Pirro.

La seduta inizia alle ore 14.05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario di Stato per la difesa RIVERA risponde all'interrogazione n. 3-02758, precisando che essa non risulta più attuale, posto che, nell'attuale configurazione del Governo, la delega sulle tematiche relative ai programmi di acquisizione di armamenti e all'industria per la Difesa è di competenza del sottosegretario Domenico Minniti.

Il senatore DOLAZZA replica per dichiararsi profondamente insoddisfatto.

Il sottosegretario di Stato per la difesa RIVERA risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 3-03519 e n. 3-03549, giacché vertenti su analogo argomento. Esordisce confermando quanto già riferito dal sottosegretario Guerrini nei giorni 15 e 17 febbraio scorsi in risposta a precedenti interrogazioni del medesimo interrogante sullo stesso oggetto. Per quanto attiene alla vicenda dei cacciabombardieri AM-X, rende noto che il procedimento penale n.12376/98 instaurato presso il tribunale di Roma è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari. In ordine, poi, alla produzione del cacciabombardiere AM-X, avviata, a dire dell'interrogante, senza che prima fossero chiarite le cause che determinarono la distruzione del prototipo, evidenzia che l'inchiesta tecnico-formale, svolta da una commissione composta da rappresentanti della Difesa e dei Trasporti, ha

individuato nell'errore umano la causa dell'incidente. Inoltre, l'attività di produzione di serie del velivolo è iniziata nel 1986, successivamente, quindi, alle conclusioni dell'inchiesta tecnico-amministrativa che non ha attribuito a problematiche tecniche la causa dell'incidente occorso al prototipo. In merito al potenziamento/adequamento del velivolo AM-X, rappresenta altresì che il cacciabombardiere, progettato sulla base di un requisito militare iniziale degli anni '70 per sostituire i velivoli G 91 R/Y e F 104 G, e attualmente in servizio presso i reparti di volo, risponde alle esigenze operative espresse all'epoca dalla Forza armata.

Le attività di potenziamento/incremento delle capacità operative si sono rese necessarie in conseguenza dell'evoluzione degli scenari geo-politici che richiedono, per la macchina, particolari e diversi requisiti e confermano il potenziale di crescita insito nella progettazione iniziale del velivolo, sostanziandone la sua validità. Con riferimento, poi, al programma di sviluppo e produzione del velivolo da trasporto C27J, rileva che esso discende dal piano delle compensazioni industriali, previsto nel contratto di acquisto di 18 velivoli da trasporto militare Lockheed C130J. A seguito di tali accordi si è, infatti, costituita una società denominata LMATTS (Lockheed Martin Alenia Tactical Transport System) con il compito di sviluppare, produrre e commercializzare il nuovo velivolo da trasporto tattico, derivato dal velivolo G222. Il prototipo del C27J ha effettuato il primo volo il 24 settembre dello scorso anno presso l'aeroporto di Torino - Caselle e ha totalizzato, alla data del 24 febbraio 2000, più di 40 ore di volo, in linea con quanto previsto dal programma di collaudo. Il 12 maggio di quest'anno ha effettuato il primo volo anche un secondo prototipo con la configurazione avionica e propulsiva simile a quella del velivolo di produzione. Il programma di sviluppo prevede, inoltre, la certificazione civile del velivolo, da parte del Registro Aeronautico italiano con il supporto dell'Aeronautica militare, e la qualificazione militare che sarà condotta, a titolo oneroso, dalla stessa Forza armata.

In tale quadro la Difesa, a seguito delle deliberazioni del Comitato dei Capi di stato maggiore del 14 ottobre 1999, ha richiesto, in data 15 febbraio 2000, un'offerta alla società LMATTS per la fornitura di 12 velivoli C27J ed un simulatore di volo. La stipula del contratto di fornitura è prevista per la fine dell'anno 2000. La decisione di acquisire tali velivoli è stata assunta in considerazione della vetustà dei velivoli G222, entrati in servizio verso la fine degli anni '70. Ulteriori motivi che hanno indotto all'acquisizione del C27J sono riconducibili alla disponibilità della società Alenia nell'effettuare una permuta dei circa 40 velivoli G222 dell'Aeronautica, con un notevole risparmio da parte dell'amministrazione nell'onere di acquisto di nuovi velivoli, ed alla possibilità di razionalizzare il supporto manutentivo ed addestrativo dell'intera linea di velivoli da trasporto, in quanto il C27J utilizzerà lo stesso sistema propulsivo e avionico del velivolo C130J. La richiesta del simulatore di volo risponde, invece, all'esigenza di disporre di uno strumento addestrativo molto avanzato. Esso troverà collocazione presso la base di Pisa. Sempre a causa della vetustà della flotta di C130H è stato inoltre formalizzato un contratto con la ditta

Lockheed per la fornitura di ulteriori 4 velivoli C130J, con l'opzione per ulteriori 2, a fronte della permuta di 12 velivoli C130H in dotazione.

Ciò consentirà alla Forza armata di disporre, nel prossimo futuro, di due gruppi di volo su C130J per complessivi 22-24 velivoli, ed un terzo gruppo su 12 velivoli C27J.

Al riguardo, sottolinea che la scelta di avvalersi degli strumenti legislativi che autorizzano la permuta dei velivoli operativamente obsoleti, consente da un lato di operare considerevoli risparmi sugli interventi di ammodernamento, che si rendono comunque necessari su una famiglia di velivoli in servizio oramai da più di 30 anni, e dall'altro di disporre di una flotta da trasporto aereo nazionale moderna e più idonea a far fronte ai numerosi impegni internazionali, per operazioni a supporto della pace, a cui l'Italia partecipa e che prioritariamente richiedono un efficiente ed efficace capacità di trasporto aereo.

In ultimo, per quanto attiene alla problematica inerente l'acquisizione – nella fase della prima fornitura – di parti di ricambi di velivoli, palesatasi in taluni casi ridondante rispetto alle reali esigenze riscontrate nel corso dell'esercizio delle linee di volo, il Sottosegretario osserva che solo l'esperienza delle attività di volo ha consentito di focalizzare il reale fabbisogno di parti di ricambio. È pertanto comprensibile ed accettabile che in alcuni casi vi possano essere state talune ridondanze. Tuttavia il materiale di rispetto nel complesso acquisito ha consentito di garantire la piena operatività dei velivoli in quanto la immediata disponibilità di scorte ha permesso di mantenere un costante elevato livello di efficienza.

Il senatore DOLAZZA replica per dichiararsi nuovamente insoddisfatto, giacché le risposte sono elusive dei problemi da lui posti.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle motivazioni che hanno indotto al suicidio alcuni soldati di leva nelle strutture militari: audizione del Maggiore Generale Gaeta, per l'Esercito

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 2 marzo.

Il generale GAETA premette la piena consapevolezza che il suicidio di un militare di leva scuote sempre intensamente l'opinione pubblica. Alla giovane età della vittima si associa le considerazioni del servizio militare obbligatorio che, notoriamente, è ritenuto un dovere non più aderente ai tempi ed alla cultura dominante e che, in simili drammatiche circostanze, tende ad essere maggiormente colpevolizzato, forse anche nella inconscia illusione di esorcizzare un evento così tragico. Nell'epoca presente si è fatta particolarmente pronunciata la tendenza alla rimozione del «morire» e la consapevolezza della precarietà e mortalità dell'essere «uomo» e una realtà terrorizzante e difficilmente concepibile. È comprensibile quanto possa essere angoscioso il pensiero del suicidio. Eppure proprio il suicidio è una delle risposte dell'uomo alla mancanza di significato

del vivere, alla disperazione; un drammatico gesto autodistruttivo dettato da diverse motivazioni coscienti ed inconscie e quasi sempre espressione di una «fuga» da un'angoscia vissuta come intollerabile. Alla fine del XIX secolo il suicidio tra i militari era molto più frequente in assoluto ed anche in relazione alla popolazione generale. Malgrado le condizioni di vita nelle caserme fossero veramente molto pesanti, tra le motivazioni che spingevano al suicidio non emergevano, tra quelle più significative, le difficoltà a sopportare le restrizioni imposte dalla forzata e stretta convivenza, i rigidi regolamenti ed i pericoli a cui spesso i soldati erano esposti. Tra le cause che potevano indurre un soggetto alle armi a togliersi la vita, vi era però il ruolo legato alla rigida formazione morale e lo spiccato spirito di corpo che caratterizzavano l'addestramento e la disciplina militare di quel periodo. Dal secondo conflitto mondiale in poi si assiste ad una progressiva diminuzione del numero di suicidi tra i militari, tanto che stando agli studi statistici, il suicidio appare più incisivo tra la popolazione in generale. Già nel 1962 il tasso assoluto di suicidi nelle Forze armate italiane era di 6,68 per 100.000 relativamente ai militari di carriera e 4,71 per i giovani di leva, a fronte di medie nazionali riscontrate nella popolazione civile d'età compresa tra i 20 ed i 60 anni, di 8,75 per 100.000 nel 1962 e 9,80 nel 1963.

L'analisi delle statistiche consente di rilevare che: a) il «picco» dei suicidi lo si riscontra nell'anno 1986 (si raggiunse un tasso di 7.6 per 100.000 rispetto a tassi variabili da un minimo di 0.7 ad un massimo di 5,9 per 100.000 registrati negli anni antecedenti); b) l'andamento del fenomeno è stato più contenuto negli anni successivi al 1986 con tassi variabili da un minimo di 2.4 ad un massimo di 5.6 per 100.000 e mediamente inferiori ai valori medi riscontrati nello stesso periodo tra la popolazione civile della stessa fascia di età (tasso di 5.0 per 100.000); c) una netta flessione del numero di suicidi tra i militari di leva dell'Esercito dura dal 1996 a tutt'oggi, tanto che nel 1998 sono stati segnalati solo due casi ed ugualmente due casi sono stati segnalati nel 1999.

Tra la popolazione militare il suicidio rappresenta comunque, dopo gli incidenti automobilistici e le malattie, la terza causa di morte. È stata notata una periodicità su base annuale e settimanale, nel senso che risultano a maggior rischio il primo semestre dell'anno ed in particolare i mesi primaverili; relativamente ai giorni settimanali, quelli più a rischio sono risultati il lunedì, il venerdì e la domenica. Infatti la scelta del giorno domenicale, quale momento in cui mettere in atto un proposito suicida, pare essere più caratteristica del contesto militare, forse perché il giorno festivo porta maggiormente a sperimentare sentimenti di abbandono, noia, solitudine, che possono innescare propositi suicidari in quei soggetti particolarmente predisposti.

Stando ai rilevamenti statistici relativi al suicidio, il fenomeno appare decisamente più contenuto tra i militari rispetto alla popolazione generale. Tuttavia bisogna considerare che, purtroppo, tra la popolazione generale il tasso dei suicidi è andato aumentando negli ultimi anni e soprattutto detto aumento risulta allarmante per quanto concerne l'età giovanile compresa

tra i 18 ed i 24 anni. A riguardo è stato rilevato che detto aumento non si è riscontrato tra i militari di leva che, per età anagrafica corrispondono alla fascia giovanile prima citata. In sostanza il fenomeno del suicidio tra i giovani sembra essere meno incisivo tra i militari di leva. Questo dato in senso assoluto non significa molto, soprattutto non significa che nelle caserme il rischio di suicidio è più basso; ciò può soltanto incoraggiare quelle iniziative che la Forza armata ha già messo in atto per prevenire il fenomeno e che saranno di seguito illustrate. Il suicidio è un fenomeno presente in ogni realtà sociale e culturale; relativamente al mondo militare viene pertanto spontaneo fare dei raffronti anche con le Forze armate di altri Paesi. Nel corso di riunioni in sede di EUROMED, aventi come oggetto temi attinenti alla psichiatria militare, i vari rappresentanti nazionali hanno comunicato tassi assoluti, relativi al fenomeno suicidario, ben più elevati rispetto agli analoghi dati riguardanti le Forze armate italiane che risulterebbero, pertanto, minori rispetto a quanto rilevato negli eserciti degli Stati Uniti, Belgio, Germania, Portogallo, Norvegia, Francia e Grecia. Per esempio in Francia nel 1981 il tasso suicidario risulta essere di 19 su 100.000 (113 suicidi di cui 60 di ufficiali e sottufficiali).

Ciò premesso, è opportuno passare alle considerazioni che più direttamente riguardano l'attuale fenomeno dei suicidi tra i militari di leva. Per comprendere meglio le cause che possono contribuire in varia misura al fenomeno suicidario è utile cominciare proprio delineando gli aspetti salienti della condizione del militare di leva attuale, in quanto è importante identificare certe peculiarità, proprie del contesto militare, che possono contribuire quali fattori di rischio alla messa in atto di una condotta suicidaria. La vita militare oggi è meno faticosa di quanto potesse essere in passato e le condizioni di vita nelle caserma, malgrado tutto quello che si sente dire, sono migliorate; tuttavia il servizio militare obbligatorio viene a coincidere con un momento evolutivo del giovane coscritto particolarmente delicato, in cui l'individuo si trova a dover affrontare cambiamenti radicali per acquisire la propria identità ed il proprio ruolo di adulto nella società. È noto che proprio in questa fascia d'età cominciano a manifestarsi nei giovani, desideri di morte e pensieri suicidi, considerando come possibile anche l'eventualità di togliersi la vita qualora si verificino circostanze ritenute particolarmente sfavorevoli e troppo frustranti. Affrontare il servizio militare oggi, significa doversi calare in un contesto, decisamente diverso da quello abituale, che troppo spesso viene avvertito come fortemente ostile, inutile, dannoso e ciò significa che in individui predisposti, il servizio militare può comportare l'insorgere di un disagio psicologico che, in qualche caso, quando non sopportato, può sfociare nell'atto estremo.

Il suicidio è la conclusione di stati psicopatologici assai differenti o, comunque, di un profondo disagio esistenziale. Varie sono le interpretazioni fornite dalle diverse scuole scientifiche e di pensiero nel tentativo di spiegare un fenomeno difficile da comprendere e per il quale è ancora più difficile fornire spiegazioni del tipo causa-effetto e ciò vale anche per i suicidi avvenuti tra i soldati di leva per i quali è scorretto e riduttivo ri-

condurre all'ambiente militare la causa generatrice e dominante del tragico gesto. Del resto, senza voler cercare inutili giustificazioni, è purtroppo dimostrato che è molto arduo individuare le reali cause di un suicidio, ed il suicidio stesso esiste come rischio, più o meno consistente, in tutte le strutture di personalità. Pertanto, in relazione agli eventi verificatisi anche in ambito militare, si può affermare, in linea a quanto sostenuto da diversi studiosi del fenomeno, che le eventuali cause messe in relazione ad un suicidio non possono mai costituire delle certezze ed il più delle volte rappresentano il risultato di indagini induttive, ovvero di considerazioni espresse sulla base di elementi ricostruiti e relativi per lo più alla vita privata del soggetto suicida.

In generale si possono distinguere delle condizioni «di base» che si ritrovano pressoché costantemente nel suicidio e che sono individuabili in: a) atteggiamento e clima del gruppo, specie quando percepito come ostile, quale espressione e dimensione del contesto sociale in cui l'individuo vive o deve vivere; b) possibili condizioni, esterne all'individuo, che si presentano avverse, frustranti o comunque troppo difficili da gestire ed affrontare; c) interazione tra le suddette condizioni sfavorevoli e che richiedono notevoli sforzi adattativi e le caratteristiche di personalità e/o le condizioni psicologiche del momento proprie dell'individuo.

Si può tuttavia affermare, con riferimento anche al contesto militare, che gli avvenimenti socio-ambientali esterni, unitamente a momenti di difficoltà esistenziale, quanto più si presentano con drammatica intensità, provocando il cedimento delle capacità di «tenuta» e di elaborazione intrapsichica dell'individuo, tanto più possono sfociare in una condotta auto-soppressiva. Come prima accennato, in certi casi il suicidio si iscrive nel corso di un evento psicopatologico di rilievo, magari fino a quel momento latente o passato inosservato, oppure può essere in relazione all'uso di sostanze.

L'esame dei dati esposti per quanto dimostri una flessione circa l'andamento dell'evento suicidario tra i giovani di leva, induce comunque a mantenere la dovuta attenzione nei confronti di un fenomeno sempre allarmante e mai del tutto prevedibile. Occorre viepiù incoraggiare le iniziative che la Forza armata ha attivato per la prevenzione delle cause che possono portare al suicidio e sulle quali è possibile intervenire e perché ciò sia possibile il fenomeno va prima di tutto conosciuto. Pertanto già nel 1988, proprio in risposta all'aumento dei casi di suicidio che si erano registrati, fu istituito, presso la Direzione generale della Sanità militare, l'Osservatorio permanente sul fenomeno del suicidio e del tentato suicidio in ambito militare, col compito di prendere in esame la documentazione (personale, sanitaria e di servizio) relativa a tutti i casi di suicidio o tentato suicidio verificatisi tra i militari, al fine di conoscere più a fondo il fenomeno per predisporre adeguati interventi preventivi. La Forza armata è particolarmente sensibile alle condotte suicidarie in tutte le sue possibili manifestazioni e relativamente al tentato suicidio vi è tutto l'interesse ad individuare i casi ed avviare gli opportuni interventi, soprattutto in considerazione dei significati prognostici di una tale condotta (rischio di ripe-

tere l'atto) e per la possibilità di poter intervenire terapeuticamente e socialmente sul soggetto, al fine di recuperarlo ad una condizione di maggiore armonia affettiva ed emotiva. Infatti il tentato suicidio rappresenta un'urgenza psichiatrica piuttosto comune nell'età che interessa anche i militari di leva e pur non potendo al momento disporre di dati precisi riguardo questo fenomeno, si può ipotizzare che i tentati suicidi tendono ad essere più frequenti dei suicidi tra i giovani, anche se è difficile poter contare su dati attendibili riguardo dette condotte. In ambito militare, sulla base dei dati desumibili dalle segnalazioni inviate al citato Osservatorio, il rapporto numerico tra tentato suicidio e suicidio viene stimato nel rapporto di 5 a 1.

L'individuazione dei sopra citati elementi ha suggerito/imposto alla Forza armata di realizzare una serie di interventi organizzati sul territorio (caserma). Essi si traducono in un progetto di prevenzione del disadattamento e del disagio psichico tra i giovani militari, al fine di eliminare/contenere le possibili conseguenze, ivi comprese quelle più drammatiche ed estreme. L'organizzazione di base di questi interventi non solo è una concreta realtà ma è anche compiutamente delineata in una pubblicazione dello Stato maggiore dell'Esercito « Ispettorato logistico » Dipartimento di Sanità e Veterinaria dal titolo «Norme e procedure inerenti il supporto psichiatrico e psicologico» che in stretta sintesi concerne: 1) gli aspetti generali del supporto psicologico e psichiatrico; 2) gli organismi deputati alla suddetta attività (i Consulitori psicologici dislocati presso gli ospedali militari ed i Centri militari di medicina legale; i Centri di coordinamento e di supporto psicologico costituiti a livello di grande unità o di Regione militare; i Nuclei di supporto psicologico configurati presso le minori unità); 3) interventi previsti per la prevenzione delle tossicodipendenze nelle caserme; 4) istituzione e funzione dell'Osservatorio permanente sul fenomeno del suicidio e tentato suicidio in ambito militare; 5) criteri applicativi e procedure inerenti l'indagine di personalità in sede di leva-selezione e reiterazione dell'indagine di personalità presso gli enti deputati all'incorporamento ed all'addestramento delle reclute.

Quanto riportato si traduce in una serie di provvedimenti ritenuti indispensabili e finalizzati alla prevenzione del disadattamento e del disagio psicologico dei militari. Questa maggiore sensibilità della Forza armata nei confronti di un certo tipo di problematiche, si deduce senz'altro dal costante miglioramento delle procedure selettive al fine di poter individuare i soggetti più a rischio, ponendo la dovuta attenzione al disagio ed alla sofferenza psichica ed al modo di affrontarla e gestirla, per cui presso i gruppi selettori operano, soprattutto per questo motivo, *equipes* di psicologi e psichiatri ed un ulteriore accertamento dell'assetto psicologico viene effettuato in occasione della visita di incorporazione presso i Centri incorporamento Leva ed i reggimenti addestramento reclute. I soggetti che risultano non essere idonei ad affrontare il servizio militare vengono esonerati a norma dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità e la diagnosi, come pure l'articolo per il quale il soggetto è esentato, vengono omissi nella trascrizione sul foglio di congedo, a tutela del cittadino

stesso e per evitare ogni forma di «etichettamento». È del resto significativo che circa il 30% dei giovani sottoposti a visita di leva sia esonerato per motivi di interesse psichiatrico/psicologico.

Ma la Forza armata da tempo dedica il proprio interesse anche alle problematiche legate al disadattamento ed alla sofferenza psicologica dei militari già alle armi, organizzando tutta una serie di attività di supporto psicologico e prevedendo questo tipo di intervento anche per le attività operative svolte fuori area. Detto servizio è gestito dai Consulitori psicologici dislocati presso tutte le strutture sanitarie militari (Ospedali militari e Centri militari di medicina legale) ove, oltre a personale militare qualificato, operano numerosi psicologi civili convenzionati. I Consulitori rappresentano una realtà operativa dal 1983 e sono stati istituiti proprio per condurre idonee attività di prevenzione del disagio e del disadattamento e contribuire a migliorare la qualità della vita nelle caserme, soprattutto agendo sul piano delle relazioni interpersonali.

L'attività svolta presso i consultori, sotto la diretta responsabilità di un coordinatore, ufficiale del Corpo sanitario specialista in psichiatria/psicologia clinica, viene svolta a favore delle caserme dislocate nell'ambito del bacino di utenza della struttura sanitaria a cui il consultorio fa capo e prevede interventi finalizzati a: a) contribuire a migliorare la qualità della vita nelle caserme; b) informare e sensibilizzare il personale del quadro permanente su problematiche inerenti il disadattamento ed il disagio psicologico relativo ai militari di leva; c) attivare i nuclei di supporto psicologico presso i reparti per favorire interventi mirati di tipo preventivo e di sostegno, attraverso il coinvolgimento dell'ufficiale medico, del cappellano militare e dell'ufficiale consigliere; d) riconfigurare e qualificare la figura dell'ufficiale consigliere, in base ai mutamenti organizzativi legati al nuovo modello di difesa, affinché si possa garantire ai militari un concreto ed efficace punto di riferimento e di ascolto; e) predisporre adeguati interventi finalizzati alla prevenzione delle «dipendenze» da sostanze psicoattive.

Tutto ciò viene effettuato nella consapevolezza che ogni sforzo destinato ad arginare le condotte suicidarie è condizionato dalle zone d'ombra circa la conoscenza del fenomeno. Pertanto il livello di attenzione e di interesse deve mantenersi costantemente attivo e non si può fare riferimento solo agli studi statistici che, come noto, subiscono le conseguenze di metodologie di raccolta e di elaborazione non sempre univoche e standardizzate.

Del resto per la Forza armata tutto ciò che si riferisce al comportamento suicidario oltre che a costituire un delicato problema per l'organizzazione stessa rappresenta un fatto di notevole risonanza sociale. Un suicidio in caserma al di là dei risvolti giudiziari e medico-legali, induce soprattutto una tensione emotiva in cui si alternano sentimenti di grosso disagio, rabbia, sconforto, sconfitta per non aver potuto/saputo prevedere e, magari, evitato il peggio.

In conclusione si ritiene di poter avanzare le considerazioni conclusive di seguito sintetizzate: I) non sembra esistere una personalità identi-

ficabile come una «personalità suicidaria», piuttosto ogni struttura di personalità ha un proprio rischio per il suicidio. Tanto è vero che i tratti «psicodinamici» di una personalità si estrinsecano in modo differente anche, purtroppo, con le modalità con cui un individuo sceglie di suicidarsi. Bisogna essere pronti a cogliere i possibili «segnali premonitori» che si possono intuire attraverso una maggiore attenzione rivolta al personale, quali la disponibilità all'ascolto ed una equilibrata sensibilità alle problematiche legate al disagio ed al disadattamento. In particolare nella vita occorre prestare la massima attenzione verso quei soggetti che presentano modificazioni nel loro modo di rapportarsi con l'ambiente (ritiro dell'affettività, inibizione od esaltazione dell'aggressività e della reattività, pensieri ricorrenti di morte più o meno manifestati, annunci ai familiari od alle persone affettivamente importanti, modificazioni del comportamento, etc.); II) non si ritiene corretto, da un punto di vista scientifico, affermare che esiste una causa del suicidio mentre invece sembra più opportuno sottolineare il ruolo dei fattori di rischio che possono predisporre o scatenare il comportamento suicida; III) occorre essere molto cauti nell'associare un evento suicidario in un giovane di leva al servizio stesso. È da ritenersi probabile che un giovane possa incontrare difficoltà di adattamento al contesto militare. Il più delle volte dette difficoltà vengono superate, magari con un intervento di sostegno psicologico. Purtroppo non si può tralasciare la possibilità che alcune patologie psichiatriche, che possono evidenziarsi proprio con comportamenti drammaticamente autodistruttivi, si rendano manifeste spesso in maniera improvvisa ed inattesa, dopo un lungo periodo di latenza, per il sommarsi di fattori concausali. Un giovane che mette in atto un proposito suicida è portatore di una propria organizzazione di personalità (e di un proprio modo di affrontare la vita, anche nei suoi aspetti più sgradevoli) che si è andata strutturando fin dalla più giovane età. Certamente l'istituzione militare deve operare, come in effetti sta facendo da anni, per evitare e prevenire l'emergere di un possibile disturbo psicopatologico. Del resto l'insorgenza di una grave psicopatologia e delle possibili conseguenze di questa, non possono essere attribuite semplicemente alle modificate condizioni di vita connesse con l'ingresso nella collettività militare, ma debbano essere ricollegate anche a fattori predisponenti, che vanno ricercati in tutta la vita precedente dell'individuo. Dal momento che le cause scatenanti, uno stato psicopatologico od un grave disagio psicologico possono risiedere nell'incapacità di un individuo ad adattarsi alla situazione ambientale creata dalla collettività militare, è proprio nella correzione di queste possibili cause che deve focalizzarsi l'impegno istituzionale per migliorare la qualità della vita nelle caserme; IV) la diagnosi precoce del rischio suicidario non è una valutazione facile, tuttavia l'orientamento della Forza armata è che ogni operatore in ambito militare, in quanto anche comandante di uomini, venga formato in modo tale da saper cogliere quegli elementi generali di base che possono rappresentare indizi di un potenziale pericolo. In tal senso alcune concrete iniziative sono state intraprese e vale la pena di segnalare il nuovo impulso che si intende dare alla figura dell'ufficiale consigliere ed alla sensibilizzazione

dei quadri effettivi riguardo le problematiche psicologiche. Tutto ciò nella convinzione che il trattamento del fenomeno suicidio può essere solo preventivo ed è soprattutto un'attività di igiene mentale, che si fonda sull'aprontamento di una disponibilità assistenziale e relazionale immediata che non può essere delegata solo a specialisti (psichiatri, psicologi, etc.) e che deve prevedere la messa in atto di tutte le misure atte a garantire un buon livello di salute mentale e di adattamento sociale.

Ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'impegno che la Forza armata sta rivolgendo con notevoli investimenti di risorse, alla prevenzione ed al trattamento del disagio psichico e delle sue possibili espressioni e conseguenze. Il primo passo, per intraprendere il sentiero più giusto, sta proprio nel riuscire ad esorcizzare il fantasma del suicidio nelle caserme; si tratta di un fenomeno la cui genesi è sempre multifattoriale con elementi che affondano nella prima infanzia e coinvolgono tutta l'esistenza della persona. Anche il più approfondito esame psicodiagnostico, eseguito dal più bravo dei professionisti, non può arrivare a prevedere con la certezza sperata un gesto così tragico e perturbante.

L'attività sarà sempre la più attenta e la più intensa per prevenire, per poter riconoscere almeno i soggetti più a rischio, non solo per allontanarli da un contesto che potrebbe aggravare la loro condizione psicologica, ma anche per poter loro consigliare ed avviare verso un intervento di aiuto. La nostra attenzione deve considerare i fattori di rischio che sono insiti nella collettività militare e nelle caserme e di cui la Forza armata ha consapevolezza. Occorre proseguire gli interventi correttivi intrapresi con l'obiettivo prioritario di migliorare la qualità della vita nei reparti, offrendo soprattutto maggiore disponibilità ed ascolto a quelle esigenze, a quelle richieste, che ci vengono dai giovani soldati che sono rappresentanti di una realtà sociale che, probabilmente, non potremo mai conoscere abbastanza. Ritengo che il rispetto della dignità della persona in quanto tale, sia la condizione irrinunciabile su cui poter costruire ogni forma di rapporto, compreso quello gerarchico.

Con ciò assicura che l'impegno degli operatori sarà costantemente mantenuto e sostenuto oltre che dalla personale sensibilità di uomini votati ad uno specifico compito, anche dalla riconoscenza che si deve ai giovani soldati che, seppur per dovere costituzionale, dedicano pur sempre un momento importante della loro vita al servizio della Nazione.

Il senatore TABLADINI interviene per invitare ad approfondire le differenze tipologiche tra i suicidi dei militari di leva in servizio ovvero fuori servizio.

Il senatore PERUZZOTTI chiede di poter acquisire informazioni circa le percentuali dei suicidi fra il 1950 e il 1975.

Il PRESIDENTE, preso spunto dalla disponibilità all'ascolto manifestata dallo Stato maggiore dell'Esercito per voce dell'ospite, chiede di sa-

pere se non sia opportuno introdurre nelle caserme, specie in quelle più grandi, un presidio permanente di supporto psicologico.

Il generale GAETA risponde approfondendo la figura dell'Ufficiale – consigliere, nominato in precedenza e scelto fra i laureati in psicologia. Ricorda poi essere compito di ciascun comandante di reparto quello di manifestare una spiccata sensibilità verso le problematiche del personale a lui affidato.

Il senatore LORETO chiede delucidazioni in ordine alle ragioni profonde delle cifre fornite, al fine di migliorare ulteriormente il *trend* positivo degli ultimi anni, che ha visto calare il numero dei suicidi.

Il generale GAETA sottolinea la maggiore enfaticizzazione riconosciuta negli ultimi tempi alla valutazione psico-attitudinale nel corso della visita di leva.

Il senatore LORETO paventa, nell'attesa dell'entrata in vigore della normativa sul servizio volontario – che sospende gli obblighi di leva –, il nascere di una ulteriore concausa che potrebbe portare al suicidio, e precisamente la frustrazione in alcuni dei giovani che per ultimi saranno sottoposti agli obblighi di leva.

Il generale GAETA assicura la massima attenzione nel corso delle visite per l'idoneità fisica e psico-attitudinale.

Il senatore GUBERT chiede di sapere se sia stata effettuata un'analisi dei tentati suicidi e chiede un approfondimento in ordine ai test *psico-attitudinali*.

Il generale GAETA rassicura precisando che tali *test* sono molto approfonditi ed accurati e che il personale a ciò adibito è altamente specializzato.

Terminata l'audizione, il PRESIDENTE ringrazia l'ospite per gli elementi forniti.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato a prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

274^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MORANDO**

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Veneto e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato

(4336-ter) Disposizioni in materia di beni immobili pubblici

(Parere al Presidente del Senato su testo unificato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quater del Regolamento)

Il presidente MORANDO osserva che si tratta del provvedimento collegato in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, all'esame dell'Assemblea. Per quanto di competenza, occorre esaminare il testo sotto il profilo della copertura finanziaria e della conformità all'oggetto del provvedimento come definito dalla legislazione vigente e dalla risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quater del Regolamento: al riguardo, non vi sono rilievi da formulare.

Il senatore VEGAS, nel rilevare che si tratta di un provvedimento collegato alla manovra finanziaria dello scorso anno, si domanda se la presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2001-2004 e dei saldi tendenziali e programmatici aggiornati, possa avere implicazioni nella valutazione del provvedimento in esame.

Dopo che il sottosegretario GIARDA ha ricordato che al testo in esame non sono ascritti effetti di natura finanziaria, il presidente MORANDO fa presente che, pur non risultando associati al presente provve-

dimento, il Documento di programmazione sconta nel 2001 rilevanti effetti finanziari connessi con la dismissione del patrimonio immobiliare.

Il sottosegretario VENETO, nel concordare con il Presidente, esprime avviso favorevole sul testo, evidenziando che da esso derivano anche effetti di risparmio, riconducibili alle minori spese di manutenzione degli edifici di culto.

La Commissione, acquisito il parere del rappresentante del Governo, si esprime, quindi, in senso favorevole sul testo sia sotto il profilo della copertura finanziaria, sia in relazione alla conformità all'oggetto del provvedimento come definito dalla legislazione vigente e dalla risoluzione approvata del Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-*quater* del Regolamento.

AFFARE ASSEGNATO

(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004

(Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, e rinvio)

Il relatore FERRANTE fa presente che il Documento di programmazione economico-finanziaria per il quadriennio 2001 - 2004 all'esame della Commissione è un documento, come è stato confermato dalle audizioni effettuate congiuntamente con la Camera dei deputati, certamente di segno diverso rispetto a quelli esaminati nel corso di questa legislatura, non solo perché è a saldo zero, e quindi a costo zero per la comunità nazionale, ma perché apre una prospettiva di evoluzione economica e sociale per il nostro Paese, impensabile fino a quando non si aveva compiuta certezza di un risanamento saldo e strutturale. Il DPEF certifica con dati oggettivi gli obiettivi conseguiti in questi quattro anni di governo di centro-sinistra. Quattro anni fa il Governo Prodi con il suo DPEF indicò le linee per il risanamento e la necessità di accelerare i tempi per rispettare i criteri di convergenza richiesti per l'ingresso nella moneta unica. Forse giova ricordare che le prime nove manovre finanziarie di questo decennio hanno comportato interventi per oltre 400.000 miliardi, di cui ben 152.000 di nuove tasse. Solo con la decima, quella approvata nel dicembre 1999, si sono evitati aumenti di aliquote e di basi imponibili e sono state attuate politiche che, anche per effetto del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, hanno consentito la restituzione a famiglie ed imprese di circa 10.500 miliardi per l'anno in corso e di circa 45.000 miliardi complessivi nel triennio 2001-2003 per effetto della sola legislazione vigente.

La diversità di quest'ultimo DPEF risulta dal confronto con quello di inizio legislatura: nel 2000 si prevede un disavanzo pubblico inferiore all'1.5 per cento (si valuta che a consuntivo sarà intorno all'1.3 per cento del PIL); nel 1995 il disavanzo era del 7.6 per cento; nel 2001 il debito sarà del 111 per cento del PIL; nel 1995 superava il 123 per cento. Il dif-

ferenziale tra i tassi d'interesse italiani e tedeschi era di 530 punti base; oggi è di soli 35 punti base. L'inflazione tendenziale odierna, che sconta il «caro petrolio» e il deprezzamento dell'euro sul dollaro, è del 2.5 per cento; nel 1995 era più che doppia (5.2 per cento). Si riduce inoltre, in ogni settore e per ogni aspetto, il differenziale di crescita con gli altri paesi dell'Unione Europea che si aveva nel 1996: per l'anno in corso esso risulterà dimezzato (passando dall'1.2 per cento allo 0.6 per cento) per annullarsi nel 2002; l'inflazione sarà solo lievemente maggiore di quella media europea (0.8 per cento nel 1999; 0.6 per cento nel 2000 e 0.3 per cento nel 2001).

Si tratta di risultati tanto più apprezzabili se si ricorda che nel corso di pochi anni l'Italia ha rischiato più volte il collasso finanziario, subendo due pesanti svalutazioni, e che è stata ritenuta per diverso tempo poco credibile e affidabile dalla comunità internazionale. Finalmente, lo sviluppo e la ricchezza del Paese aumentano a ritmi sostenuti registrando per l'anno in corso e, secondo quanto previsto, per ciascuno dei prossimi 4 anni un tasso di crescita intorno al 3 per cento. Ciò, nonostante gli stringenti vincoli finanziari che ci hanno costretto a ritardare l'avvio della ripresa rispetto agli altri paesi dell'Unione europea. È il caso di ricordare che il macigno del debito pubblico ereditato – più che doppio di quello medio U.E. e di quello di paesi quali la Francia e la Germania – ancora oggi obbliga il nostro paese, nonostante il risanamento, a pagare il doppio di interessi rispetto a quanto dovuto dagli altri paesi (circa ben 70.000 miliardi in più ogni anno). Già solo questo dato fornisce una misura dell'entità delle risorse bruciate e sottratte all'economia reale e alle famiglie. Anche sul fronte dell'occupazione, un nodo penoso e assillante verso cui va posta assoluta attenzione anche in questo DPEF, vi sono confortanti seppure contraddittori segnali positivi. Essa ha registrato una crescita di 830.000 unità nel periodo aprile 1996 – aprile 2000; il tasso di disoccupazione è in graduale diminuzione tanto che, si spera entro breve, sarà finalmente ad una sola cifra. Ciò a conferma di come non vi sia stato solo risanamento finanziario, ma anche una riforma delle strutture macroeconomiche e sociali attuata nell'equità e attenta alla difesa delle parti più deboli della società, grazie anche al concorso determinante e responsabile delle parti sociali e del metodo della concertazione, il quale rappresenta una risorsa che non va dispersa. Le riforme del fisco, della pubblica amministrazione, l'attuazione del federalismo possibile, del federalismo amministrativo, del federalismo fiscale, l'autonomia scolastica e la riforma universitaria consentiranno, con l'estensione dell'obbligo scolastico e quello della formazione, di recuperare nel fondamentale settore della formazione e dei saperi il divario non più sopportabile che si è accumulato negli anni tra il nostro Paese e gli altri; la riforma sanitaria, la valorizzazione dei beni culturali, il processo di liberalizzazione dei mercati, le privatizzazioni, offriranno infine nuove opportunità di investimento e di crescita. Tali riforme sono state avviate ed attuate senza smantellare lo stato sociale, anzi offrendo nuove opportunità, garanzie e sostegni alle fasce deboli della società, come anche alle donne e alle famiglie. È una sfida che continua e che

si fa ancor più coinvolgente e determinante per tutta la coalizione di centro-sinistra, soprattutto per due nodi che assillano il nostro Paese: occupazione e Mezzogiorno. Riguardo al primo, è da considerare già un risultato che, date le difficoltà, le prospettive di impiego non siano peggiorate. Anzi, si rileva che il tasso di occupazione è passato dal 50.6 per cento del 1996 al 53.2 per cento dell'aprile scorso. Permangono tuttavia e, in alcuni casi, si aggravano gli squilibri regionali: al centro-nord si ha sostanzialmente la piena occupazione, mentre al sud sono labili i segnali di miglioramento (il tasso di disoccupazione è il triplo di quello del centro-nord) e permane pesante la situazione della disoccupazione giovanile e femminile. Le misure di flessibilità del mercato del lavoro hanno però prodotto effetti positivi. La riduzione del carico contributivo di circa 3 punti percentuali ha operato una riduzione del costo del lavoro agendo virtuosamente anche sull'economia del «sommerso», ancora troppo diffusa.

Il relatore sottolinea, quindi, che la politica dei redditi e le politiche attive per l'occupazione (il Patto per il lavoro di fine 1998) devono proseguire per affrontare i nodi ancora aperti. Il Mezzogiorno continua a denunciare un forte ritardo economico e sociale. Il suo PIL per abitante è ancora poco più della metà di quello del centro-nord; così è anche per gli investimenti. Non produce gli effetti attesi la programmazione negoziata; è in ritardo, oltre alla realizzazione del programma di attuazione degli investimenti pubblici, anche l'ammmodernamento delle infrastrutture (si pensi all'autostrada Salerno-Reggio Calabria) e restano inutilizzate risorse che pure sono state finalizzate al recupero del divario. Per queste ragioni non può essere sprecata l'occasione offerta dal Quadro comunitario di sostegno che destina al Mezzogiorno, per i prossimi 7 anni, circa 98.000 miliardi – inclusi i cofinanziamenti nazionali – di cui circa 14.000 per il solo 2000. Alle regioni è affidata la gestione del 70 per cento di quelle risorse. Anche questo rappresenta una forma di federalismo «possibile». Tuttavia il Mezzogiorno mostra segni di partecipazione allo sviluppo che è in atto nel paese. Infatti, sul fronte della nascita di nuove imprese che nel trimestre aprile – giugno sono state create su base nazionale, pari, secondo i recenti dati dell'Unioncamere, a ben 100.825 unità (il miglior risultato dal 1993), il Mezzogiorno ha registrato 31.000 nuove iscrizioni, con un saldo positivo pari a circa la metà.

Il Documento all'esame configura dunque una manovra finanziaria per la prima volta a costo zero, perché gli andamenti tendenziali del bilancio non richiedono alcuna correzione, anche se ciò non significherà inerzia e indifferenza rispetto ai problemi tuttora presenti nella società nazionale, che richiedono scelte dinamiche e soluzioni coerenti con il quadro complessivo di finanza pubblica e continuità nella politica di risanamento. Gli interventi che si deciderà di assumere deriveranno esclusivamente dalla opportunità di redistribuire in modo equo e coerente le risorse disponibili. Si dovrà attendere la fine del mese per sapere a quanto ammonta il «dividendo» dovuto alle maggiori entrate tributarie attese con l'autotassazione (stimato, prudenzialmente, tra i 12.000 – 15.000 miliardi da utilizzare in sede di legge finanziaria). Vi sono tuttavia alcuni elementi d'incer-

tezza sul lato della spesa, che preoccupano e che vanno verificati, soprattutto con riguardo alle Regioni e agli enti locali. Si stima, in termini di fabbisogno, un loro sfioramento di circa 8.000 miliardi, ma non è ancora accertabile in quale misura esso si rifletterà sul deficit pubblico. Pare plausibile l'impostazione e responsabile la decisione di distribuire quanto è compatibile con il rispetto del Patto di stabilità e di crescita e di proseguire nel processo di riduzione delle imposte già avviato. Sarà la Nota di aggiornamento del DPEF che dovrà definire l'entità delle risorse disponibili e quelle da reperire per gli interventi che si intendono adottare. Le risorse disponibili saranno quelle derivanti da maggiori entrate, ivi inclusa la parte dei proventi delle cessioni UMTS che così si vorrebbe utilizzare, e dalla riduzione della spesa corrente primaria. La riallocazione di tali disponibilità finanziarie potrà riguardare: nuove spese in conto capitale; nuove spese correnti in servizi sociali; il rinnovo di contratti; la riduzione di entrate e della pressione fiscale. Sarà pertanto sul fronte della spesa corrente che si dovrà agire. E non sarà facile dal momento che essa, per gli interventi fin qui realizzati, è ad un livello che appare difficilmente comprimibile. Nel quadriennio 1996-1999 la composizione della spesa corrente primaria è rimasta sostanzialmente inalterata per quanto riguarda i consumi collettivi e le prestazioni sociali, attestandosi intorno al 38 per cento del PIL (nel 2000 sarà del 38.2 per cento, con un incremento dello 0.5 per cento rispetto al tendenziale previsto nel precedente DPEF). Un livello questo che, nella sua evoluzione, aumenta meno della crescita del PIL monetario (4.9 per cento) ed è ben inferiore a quello corrispondente degli altri paesi europei (nel 1998: Germania 40.8 per cento; Francia: 47.7 per cento; U.E.-11: 41.1 per cento; U.E.-15: 40.5 per cento).

In buona sostanza, si deve valutare oggi se e in che misura si vuole sostenere le politiche attive a sostegno dello sviluppo (investimenti, contratti, patto di stabilità interno, trasferimenti alle autonomie locali, etc.) con risorse rivenienti dalla spesa sociale, qualora si confermasse la scelta della riduzione della pressione fiscale. Una tale decisione sarà indispensabile per assicurare il mantenimento di avanzi primari in grado di ridurre il rapporto deficit/PIL e, conseguentemente, il rapporto debito/PIL. Entro questo quadro si devono affrontare le ancora numerose difficoltà della nostra economia e della nostra società con politiche coerenti e interventi mirati a rimuovere gli ostacoli fiscali, amministrativi e finanziari, le rigidità del mercato, comprese quelle del lavoro e dei servizi, i ritardi nella formazione dei saperi e nella loro diffusione per porsi in sintonia con le continue trasformazioni legate agli scenari europei e globali.

Efficienza e competitività del sistema Italia sono indispensabili per produrre più ricchezza e rispondere alle richieste di equità, dignità, tutela dei giovani, delle donne e delle parti deboli, vecchie e nuove, della società. Un sistema che deve essere sostenuto con investimenti, servizi migliori a costi minori, risorse umane di alta qualificazione, infrastrutture adeguate e diffuse, forme giuridiche adatte alla nuova realtà economica e che favoriscano l'accesso al capitale di rischio. A tale riguardo, un nodo non più eludibile è senz'altro quello della spesa previdenziale, che

va affrontata senza alcuna drammatizzazione. La riforma realizzata nel 1995 ha tuttora una validità strutturale, con alcuni punti critici che possono essere corretti. Non vi è né emergenza finanziaria, né emergenza previdenziale perché si intervenga prima della necessaria e concordata verifica del 2001. Si è consapevoli che il sistema contributivo a ripartizione pone problemi di sostenibilità e di equità, legati agli andamenti demografici negativi e che la via per affrontarli è anche quella di affiancarlo con un sistema integrativo a capitalizzazione in grado di garantire nel medio-lungo periodo l'equilibrio tra spesa pubblica e PIL. Tuttavia, l'aggiornamento delle previsioni sulla evoluzione di lungo periodo della spesa pensionistica, dovuto al maggiore tasso di crescita del PIL per il periodo 2001-2004 (dal 2 per cento al 3 per cento) assunto dal DPEF, porta ad una attenuazione della «gobba» e già nel 2005 si prevede una riduzione della spesa pensionistica rispetto a quella precedentemente stimata (dal 14,6 per cento al 13,8 per cento). Tale tendenza risulta confermata anche nelle proiezioni di lungo periodo: nel 2015, le previsioni si attestano al 14,6 per cento contro l'originario 15,4 per cento e nel 2031, data nella quale l'onere previdenziale registrerà il livello massimo, si stima una percentuale del 15,4 in luogo dell'iniziale 15,9. Occorre intervenire sapendo, però, che la tenuta dei sistemi pensionistici a ripartizione è un problema di tutta l'area UE e si associa, per gli stessi motivi demografici, a quello dei sistemi sanitari. Ciò che desta maggiore preoccupazione non è tanto l'attuale differenziale tra la nostra spesa previdenziale (13,9 per cento) e quella media U.E. (12 per cento) ma lo *stock* del debito pubblico, ancora troppo elevato, che rende il nostro Paese più vulnerabile degli altri e meno pronto a sopportare, almeno in parte, i costi aggiuntivi delle spese pensionistiche, sanitarie e sociali, tutte in espansione per gli andamenti demografici negativi. Ed è per questo che non bisogna abbassare la guardia sul fronte del risanamento finanziario.

Per quanto riguarda l'economia internazionale, l'anno 2000 mostra un andamento in netto miglioramento, sostenuto da una stabile crescita degli USA, dalla ripresa dell'area asiatica e da una accelerazione di quella dell'Euro dove, peraltro, si scontano l'aumento del prezzo del petrolio e il peggioramento del rapporto di cambio della moneta europea nei confronti del dollaro. Riguardo a quest'ultimo aspetto, va tenuta comunque presente la fase di transizione che il nuovo sistema monetario europeo sta attraversando e che richiederà del tempo prima che l'Euro, diventando uno degli strumenti di pagamento più utilizzati nelle transazioni internazionali, assuma una maggiore stabilità. Ma vi è l'aspettativa che sia prossimo un miglioramento del tasso di cambio Euro/Dollaro in grado di attenuare il rischio inflazionistico, e del resto, l'economia USA sta lentamente rallentando la propria crescita per evitare una eccessiva pressione sulle risorse e l'aumento del livello dei prezzi che ne consegue. Permane la necessità di tenere i conti in ordine, quindi, per non pregiudicare l'avviata ripresa che si stima per i paesi industrializzati di circa il 3 per cento nel 2001 e anche superiore seppure di poco per i Paesi appartenenti all'area dell'Euro (3,2 per cento nel prossimo triennio).

Se la globalizzazione offre grandi e crescenti opportunità e la congiuntura mondiale consente una forte espansione, vi sono tuttavia problemi verso i quali si mostra una non adeguata attenzione. E bene ha fatto il Governatore Fazio, nelle sue recenti «Considerazioni finali» all'Assemblea generale della Banca d'Italia, a richiamarli: problemi che riguardano l'integrazione dei mercati finanziari, l'allocazione delle risorse finanziarie nei paesi in via di sviluppo, l'elevata disponibilità di fondi degli investitori. I rischi di instabilità finanziaria confermano la necessità per i paesi con elevato *stock* di debito (soprattutto l'Italia) di proseguire nell'azione di risanamento, magari accelerandola per evitare una maggiore esposizione. L'Italia è su questa strada e l'aggiornamento del Patto di stabilità e di crescita recepisce l'obiettivo di azzeramento dell'indebitamento della P.A. per il 2003 e pone le condizioni per affrontare le quattro sfide principali dell'economia della UE: piena occupazione; economia trasparente; invecchiamento della popolazione; coesione sociale. L'economia italiana è in crescita: nel 2000 è previsto un aumento in termini reali del 2.8 per cento (doppio di quello del 1999). Vi è la spinta della domanda interna (delle famiglie: +2.2 per cento, degli investimenti: +7.7 per cento), ed esterna (esportazioni: +9.29 per cento), favorite dalla svalutazione competitiva dell'Euro e dalla crescita dell'interscambio mondiale. Aumenterà l'occupazione (+1.0 per cento), diminuirà la disoccupazione (non meno dello 0.7 per cento), si ridurrà la dinamica del costo del lavoro per unità di prodotto (0.8 per cento), aumenteranno gli investimenti (+5.9 nel 2000 e +6.3 nel 2001). Vi sarà la già ricordata crescita del tasso d'inflazione (dal 1.2 per cento previsto al 2.3 per cento) che, quasi nella sua interezza, sconta il caro petrolio e il peggioramento del rapporto di cambio Euro/Dollaro. In effetti, qualche ombra sullo sviluppo in atto è data dal rischio inflazione, nel nostro paese come in altri. Tra questi, ad esempio, si evidenzia il caso spagnolo dove il tasso tendenziale è del 3,5 per cento contro quello già previsto del 2 per cento. Un valore ed uno scarto che incrinano il forse troppo decantato «modello Aznar» e che dovrebbero suggerire una maggiore prudenza nella sollecitazione ad imitarlo.

Dopo essersi soffermato sugli scostamenti delle previsioni per il 2000, rispetto alle analoghe previsioni contenute nel precedente DPEF 2000-2003, per il PIL, per l'occupazione, per il deficit P.A./PIL e aver illustrato le stime per il 2001 e gli anni successivi riguardo all'inflazione, all'occupazione, ai consumi delle famiglie e al tasso di disoccupazione (per cui è prevista una graduale riduzione), sottolinea che anche il Mezzogiorno registrerà una crescita, pari al 2 per cento, più accelerata di quella conosciuta negli anni precedenti. Nello scenario descritto e tenuto conto della incertezza di alcune importanti variabili esogene, il DPEF 2001-2004 pone obiettivi di finanza pubblica a legislazione vigente, così come prevede la nuova legge di contabilità, e delinea i possibili interventi considerando anche le cosiddette «politiche invariate». Le previsioni a legislazione vigente per il quadriennio 2001-2004 mostrano che il risanamento fin qui realizzato è di tipo strutturale e che gli eventuali oneri per i rinnovi contrattuali dovranno trovare copertura nelle prossime leggi

finanziarie. Per questi motivi sarebbe possibile presentare al Parlamento il solo bilancio a legislazione vigente. Entro questo quadro oggettivamente positivo e giustamente prudentiale, vi sono questioni di fondo tuttora aperte che potrebbero trainare la crescita della spesa corrente, in quanto tendenzialmente in aumento rispetto agli altri comparti di spesa nel periodo 2001-2004: sono le pensioni (+4,0 per cento) e la sanità (+3,5 per cento) contro un valore medio complessivo del 2,9 per cento.

Allo stato, vi sono poi delle incertezze nella quantificazione e struttura di alcune spese e di alcune maggiori entrate attese che, a mio parere, richiederebbero una più puntuale definizione nel rispetto della normativa vigente. A tale proposito, il relatore suggerisce una loro rideterminazione nell'ambito di una «Nota di aggiornamento» al DPEF da presentare entro la fine di settembre, nella parte relativa ai quadri finanziari programmatici. Occorre tener presente, inoltre, che è tuttora in corso la definitiva approvazione dei disegni di legge «collegati» fuori sessione relativi alla precedente manovra finanziaria il cui esito non può considerarsi ininfluenza sulla stessa prossima sessione di bilancio. In tale sede potranno, quindi, essere meglio definiti gli interventi di riduzione della pressione fiscale, la quota derivante dalla cessione delle licenze UMTS destinata a sostenere importanti programmi, l'entità delle eventuali maggiori spese legate all'incertezza sull'andamento della spesa sanitaria nel corrente anno e la verifica del rispetto del Patto di stabilità interno. Tutti questi fattori potranno spingere verso l'alto le stime per il 2000 e le previsioni per il periodo 2001-2004.

Dopo aver dato conto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il prossimo quadriennio, sottolinea che il saldo a legislazione vigente sarà uguale al saldo programmatico e che il saldo netto da finanziare (74.800 miliardi per il 2001) presenterà una riduzione proporzionata a quella (per il periodo 2002 - 2004) proposta dal DPEF per l'indebitamento netto dei conti della P.A.. Per quanto riguarda gli interventi da proporre con la prossima legge finanziaria, sul versante delle entrate, il maggior gettito atteso dalla prosecuzione del contrasto all'evasione e all'elusione - da accertare con l'autoliquidazione prossima - potrà destinarsi ad ulteriori alleggerimenti fiscali a favore delle famiglie (con la riduzione dell'IRPEF particolarmente per le fasce di reddito più basse e anche attraverso la riduzione ai fini IRPEF della tassazione sulla casa e la rivalutazione delle pensioni più basse); delle imprese, soprattutto minori, per favorire l'emersione del sommerso, la nascita di nuove attività, la creazione di nuova occupazione.

I proventi derivanti dalla cessione UMTS, oltre a ridurre lo *stock* del debito pubblico, saranno utilizzati in parte per interventi a sostegno del settore della «società dell'informazione» di cui il sistema Italia ha bisogno. Per le privatizzazioni si continuerà nelle operazioni che hanno consentito dal 1994 ad oggi dismissioni per 122.000 miliardi, di cui ben 36.000 nel solo 1999. Sono risultati che non hanno eguali nell'area UE e che hanno concorso, affluendo nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, a ridurre virtuosamente lo *stock* del debito pubblico e il costo del

servizio del debito. In soli cinque anni, dal 31 dicembre 1994 al 31 dicembre 1999, infatti, il debito pubblico è diminuito di circa 112.000 miliardi per effetto dell'utilizzazione dei proventi delle privatizzazioni impiegati per riacquistare titoli di stato, per rimborsare titoli in scadenza e per acquistare dall'IRI partecipazioni nella STET. Per il biennio 2000-2001 il governo prevede di realizzare a tale titolo proventi per circa 65.000 miliardi, per un valore complessivo in termini di PIL pari al 2,8 per cento.

Il DPEF indica i nuovi interventi e quelli già intrapresi e da completare: in particolare, opere infrastrutturali materiali e immateriali per migliorare la mobilità e la qualità delle risorse umane (scuola, università, ricerca, cultura); riformare quelle strutture esistenti, materiali e immateriali, che impediscono alle piccole e medie imprese di esprimere una adeguata capacità competitiva; qualificare la spesa sociale, consolidando gli interventi a sostegno della famiglia (cura e crescita dei figli, sostegno ai disagiati e agli anziani); sostenere e sviluppare l'occupazione, con politiche attive che privilegino i contratti formativi, il lavoro giovanile, l'apprendistato e riformino il sistema degli ammortizzatori sociali per sostenere adeguatamente i soggetti di difficile inserimento o reinserimento.

Il DPEF affronta, inoltre, con particolare attenzione la «questione» del lavoro: è il nostro maggiore impegno sapendo di dover affrontare problemi quali flessibilità ed elasticità che assumono spesso significati diversi. Intanto, va precisato che la competitività del sistema economico italiano non può essere conseguita con ricorrenti svalutazioni competitive, ormai non più praticabili, e con successive compressioni del costo del lavoro ma, realizzando una riforma strutturale del sistema tentando di cogliere le opportunità offerte dallo scenario globale, con interventi sulle infrastrutture fisiche, umane, giuridiche e politiche. Peraltro l'Italia, come conferma il recente studio del CNEL (Informazioni, maggio 2000) è al penultimo posto, seguita solo dalla Spagna, tra i paesi dell'area Euro per il costo del lavoro: 20 per cento in meno rispetto alla media europea nel settore dell'industria, nonostante la forte incidenza degli oneri sociali, che è la più alta tra i paesi europei (35 per cento). È su tale ultimo versante, quindi, che occorre intervenire attraverso misure di fiscalizzazione degli oneri sociali, soprattutto per i salari medio-bassi, in grado di fare emergere il diffuso sommerso, territoriale e settoriale. Una più stretta relazione tra salari correnti e produttività è possibile, purché ciò avvenga con la contrattazione tra le parti sociali. Ma non credo che flessibilità ed elasticità possano ridurre o eliminare diritti e tutele o determinare, con soluzioni anche recentemente prospettate da autorevoli personalità, livelli retributivi legati alla sola produttività in cambio di una partecipazione azionaria dei dipendenti. Reagire ai cicli economici ricercando l'equilibrio attraverso variazioni salariali (maggiori o minori livelli retributivi in relazione, rispettivamente, alle fasi di crescita o di depressione dell'economia) equivale, infatti, a trasferire sul lavoratore il rischio d'impresa. In sostanza, profitto e controllo dell'azienda farebbero carico all'imprenditore, rischio e responsabilità al lavoratore. Così come non possono essere considerati utili contributi al dibattito sul problema della flessibilità quelli di associa-

zioni (come ad esempio la Confartigianato) che vorrebbero tagliare presunti vincoli e rigidità alle piccole imprese in materia di ambiente di lavoro, di sicurezza, di salvaguardia del posto di lavoro. Sono, anche queste, enunciazioni teoriche e ambigue che propongono due estremismi: lo schiavismo e il parassitismo, per l'uno e per l'altro dei quali non può esserci, a suo avviso, condivisione ma solo assoluta avversione.

In conclusione, il relatore dà conto dei pareri trasmessi dalle altre Commissioni, richiamando in particolare quelli della Commissione Esteri (che propone di adeguare gli stanziamenti del Ministero degli esteri alla nuova importanza politico-economica dell'Italia, nonché il rilancio dell'aiuto pubblico allo sviluppo, drasticamente ridimensionato a partire dal 1999), della Commissione finanze (che invita ad affrontare le necessarie modifiche della tassazione), della Commissione Pubblica istruzione (che evidenzia l'opportunità di proseguire la politica di contenimento degli organici), della Commissione Lavori Pubblici (che sottolinea la necessità di accelerare la realizzazione di infrastrutture pubbliche mediante il più ampio ricorso al *project financing*), della Commissione Lavoro (che segnala l'esigenza di attuare nuovi interventi di politica attiva del lavoro), della Commissione Sanità (che suggerisce l'opportunità di introdurre meccanismi di penalizzazione per le regioni inadempienti rispetto al controllo delle dinamiche della spesa sanitaria, come previsto dal Patto di stabilità interno), della GAE (che segnala l'esigenza di razionalizzare, secondo criteri di maggiore selettività, i meccanismi di sostegno per l'economia ed il Mezzogiorno) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali (che rileva gli elementi di incertezza della quantificazione della spesa sanitaria). Fa presente, infine, che è pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni-Città, nel quale si sottolinea la disponibilità di Regioni ed enti locali a partecipare al raggiungimento degli obiettivi imposti dal Patto di Stabilità e si segnala l'esigenza del completamento della riforma del federalismo fiscale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE
PER I PARERI*

Il PRESIDENTE informa che, al termine della seduta, è convocata la Sottocommissione per i pareri.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

381^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D'amico e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE REFERENTE***(4592) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Non essendoci iscritti a parlare in discussione generale, il presidente GUERZONI dà la parola al sottosegretario LAVAGNINI, il quale riepilogò le motivazioni che hanno indotto il Governo a presentare il disegno di legge di cui egli sollecita una rapida approvazione; si riuscirebbe in tal modo ad assicurare le risorse finanziarie attese per il 2000 dagli enti locali sia per integrare, in parte, il mancato introito a titolo di ICI derivante dalle modifiche alle rendite catastali assegnate alle centrali Enel o ad altri opifici, sia per ripristinare le risorse a suo tempo ridotte dalla cosiddetta «manovra Dini». Per quanto riguarda la prima questione, prosegue il Sottosegretario, l'impegno del Governo è di inserire una specifica disposizione nella legge finanziaria per il 2001 al fine di coprire il mancato gettito ICI. Anche per ricostituire l'originaria somma di 105 miliardi, quale stanziamento previsto per reintegrare gli enti locali che avevano subito una riduzione della spesa corrente superiore al 3 per cento, il Sottosegretario dichiara che per l'anno in corso non è possibile incrementare le risorse già definite con il disegno di legge, e ribadisce peraltro l'impegno del Governo, assunto con gli enti locali, ad intervenire con la finanziaria per il 2001.

Rispondendo ad una specifica sollecitazione della relatrice, egli dà poi conto dello stanziamento previsto a favore delle province di Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola, puntualizzando che lo stanziamento aggiuntivo trova ragione nelle differenti esigenze dei due enti locali. Dopo aver sottolineato che lo stanziamento previsto per l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità della finanza locale ammonta a 71,200 milioni, egli sollecita la Commissione ad approvare rapidamente il disegno di legge, unitamente agli emendamenti presentati dallo stesso Governo.

Il sottosegretario D'AMICO non ritiene di intervenire.

Il senatore D'ALÌ, riservandosi di intervenire in modo più articolato in sede di esame dei singoli emendamenti, esprime una vibrata critica per la presentazione, da parte del Governo, di un emendamento che introduce una delega per la revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali: motivi di opportunità politica, ma anche di rispetto dei contenuti del disegno di legge avrebbero dovuto consigliare maggior cautela vista la portata e l'ampiezza della delega; egli comunque si riserva di informare anche la Presidenza del Senato circa i contenuti dell'emendamento presentato.

Il sottosegretario LAVAGNINI fa presente che l'emendamento riproduce una disposizione di delega già contenuta nell'articolo 10 della legge n. 133 del 1999, che il Governo ha ritenuto di riproporre dopo il mancato esercizio della delega nei termini previsti dalla citata legge.

Interviene la relatrice SARTORI, a giudizio della quale, anche dopo le dichiarazioni del Sottosegretario, l'insufficienza delle risorse assegnate agli enti locali desta una notevole preoccupazione. Ella ricorda, infatti, che la riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali, ai sensi del decreto-legge n. 41 del 1995, relativa a circa 500 comuni, ebbe l'effetto per alcuni di ridurre di oltre il 3 per cento le risorse destinate alla spesa corrente, tanto da indurre immediatamente il Governo a disporre, con successivi provvedimenti, la reintegrazione delle risorse. L'originaria previsione di 105 miliardi da assegnare annualmente a titolo di reintegrazione avrebbe certamente consentito di superare tale difficoltà, ma sarebbe stato necessario introdurre una disposizione che prevedesse a regime tale erogazione. Poiché ciò non è stato fatto, il disegno di legge, in misura largamente insufficiente, assegna per il 2000 meno della metà delle risorse occorrenti. La relatrice lamenta l'insufficienza delle risorse disponibili anche per quanto concerne la reintegrazione del minor gettito ICI subito dai comuni a causa di una attribuzione di rendite catastali per le centrali Enel o per altri opifici diversa rispetto a quella prevista in origine. Per quanto riguarda, infine, la provincia di Novara la relatrice ritiene ingiustificata comparativamente la previsione di ulteriori risorse aggiuntive a favore della sola provincia di Vercelli. In conclusione, sollecita il Governo ad incrementare per l'anno in corso le risorse disponibili.

Il sottosegretario LAVAGNINI fa presente che per il 2000 non esistono margini di manovra per incrementare le risorse da assegnare agli enti locali per le finalità previste nel disegno di legge. Egli ribadisce peraltro l'impegno del Governo a tener conto delle esigenze degli enti locali in sede di predisposizione della legge finanziaria per il 2001. D'altro canto, per la specifica questione relativa all'ICI pagata dall'Enel, egli fa presente che il Governo ha allo studio strumenti che possano indurre la società, ancora a maggioranza pubblica, a tener conto anche delle esigenze degli enti locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente GUERZONI fa presente che, come già comunicato ai singoli Commissari, la Sottocommissione pareri è convocata domani, mercoledì 19 luglio alle ore 14,30, e non più alle ore 9, come originariamente previsto.

La seduta termina alle ore 15,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

442^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Manzini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro della pubblica istruzione recante «Disposizioni concernenti criteri e parametri per la determinazione degli organici delle istituzioni scolastiche e educative» (n. 709)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole condizionato)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 luglio scorso.

Il relatore RESCAGLIO presenta il seguente schema di parere favorevole condizionato:

«La 7^a Commissione permanente,

esaminato, ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, lo schema del decreto in titolo,

premesso che tale schema prevede che l'efficacia dello stesso provvedimento sia limitata all'anno scolastico 2000-2001 e che la revisione dei criteri per la determinazione degli organici secondo la procedura contemplata dall'articolo 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1999, n. 449, sia determinata con effetto dall'anno scolastico 2001-2002,

considerato quindi che il decreto si pone in stretta continuità normativo-giuridica con i precedenti decreti 24 luglio 1998, n. 331, e 6 ago-

sto 1999, n. 200, con i quali, previo parere di questa Commissione, sono state dettate disposizioni applicative del richiamato articolo 40,

ritenuto di dover condividere le motivazioni poste alla base di tale scelta temporalmente limitata di considerare il prossimo anno scolastico come periodo necessario per verificare gli effetti prodotti dallo stesso provvedimento con particolare riferimento alla molteplicità di elementi non ancora definitisi compiutamente,

considerato che tra gli elementi innovativi una particolare attenzione deve essere posta in relazione al trasferimento di funzioni e di personale dagli enti locali allo Stato, ivi compreso quello da stabilizzare, in quanto adibito ai lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nonché in servizio per effetto di contratti di appalto,

rilevato che la determinazione degli organici è effettuata sulla base di criteri omogenei per quel che concerne i carichi di lavoro derivanti dal numero degli alunni, nonché in funzione delle peculiarità degli ordinamenti didattici degli ordini di istruzione e della capacità progettuale di ciascuna istituzione scolastica,

rilevato che lo schema di decreto contiene, nei principi generali, le linee programmatiche per pervenire alla determinazione di organici che, così come previsto per il personale docente, siano attribuiti alle scuole con efficacia non limitata al solo anno scolastico, in modo tale da garantire alle stesse istituzioni le migliori opportunità per la formulazione della progettazione educativa e didattica nell'ambito dell'autonomia scolastica,

ritenuto inoltre che la determinazione degli organici delle scuole ed istituti che fino al 31 dicembre 1999 avevano personale fornito dagli enti locali è definita congruamente rispetto a quelli delle altre istituzioni scolastiche, ma che per i circoli didattici si ravvisa l'opportunità, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di prevedere criteri e parametri migliorativi rispetto a quelli indicati nella tabella 1 allegata al decreto,

rilevato, quindi, che la consistenza delle dotazioni previste nella relazione allegata al decreto risulta conseguente all'esigenza di garantire l'efficacia dei servizi delle istituzioni scolastiche ivi comprese quelle con personale trasferito allo Stato per effetto della legge n. 124 del 1999,

rilevato, inoltre, che talune disposizioni perseguono l'obiettivo della eliminazione della duplicazione di competenze,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

che l'efficacia del decreto non sia limitata all'anno scolastico 2000-2001, ma sia protratta all'anno successivo al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione della necessaria azione di verifica e di monitoraggio degli effetti prodotti dal decreto nell'eventualità che gli eventi enunciati nel preambolo dello stesso provvedimento, o parte di essi, si concretizzino oltre il termine del prossimo anno scolastico;

che siano previste, all'articolo 8 dello schema di decreto, ipotesi di utilizzazione da disciplinare in sede provinciale, qualora il personale estraneo all'Amministrazione risulti assegnato alle istituzioni scolastiche in entità preponderante, e quindi in contrasto con il criterio dell'efficacia della

gestione delle risorse umane e professionali, rispetto al personale di ruolo dello stesso istituto, ovvero rispetto al numero dei posti della dotazione organica della medesima scuola;

che si evitino ingiustificate sperequazioni di natura territoriale;

con specifico riferimento all'articolo 4, che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 40, comma 4, della legge n. 449 del 1997, si valuti l'opportunità di modificare la stesura dell'articolo per renderla conforme alle norme del vigente Contratto collettivo nazionale integrativo».

Su tale schema di parere, il senatore BRIGNONE dichiara la propria astensione quale atto di riguardo nei confronti del lavoro svolto dal relatore Rescaglio, indubbiamente impegnato ad individuare gli aspetti più problematici del decreto in esame. Nel merito, egli nutre infatti forte perplessità, soprattutto con riferimento all'intento di dedicare il prossimo anno scolastico ad un'azione di verifica e monitoraggio che, al contrario, doveva rappresentare il presupposto del trasferimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dagli enti locali allo Stato e della conseguente revisione degli organici. Né può conseguentemente condividere la condizione, posta nello schema di parere del relatore, di protrarre addirittura all'anno scolastico 2001-2002 la situazione di stallo che il decreto limitava all'anno scolastico 2000-2001: sollecita al contrario interventi tempestivi e coraggiosi (anche se impopolari) di armonizzazione dello stato giuridico ed economico del personale ATA, al momento indubbiamente caratterizzato da mansioni affatto diversi.

Il senatore ASCIUTTI dichiara il voto contrario del Gruppo Forza Italia, rinvenendo – nello schema di decreto in esame, incomprensibilmente avulso dalla riparametrazione degli organici di necessità conseguente al riordino dei cicli scolastici – solo motivazioni di carattere prelettorale.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole condizionato del relatore è infine posta ai voti ed accolta.

Schema di decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle classi delle lauree universitarie (n. 710)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 13 luglio scorso, nella quale – ricorda il presidente ASCIUTTI – la senatrice Pagano aveva svolto la relazione introduttiva.

Si apre il dibattito.

Il senatore LORENZI esprime convinta valutazione favorevole – ancorchè non scevra di critica – in ordine allo schema di regolamento in esame, che muove in una direzione già da tempo auspicata e prefigurata in proposte legislative a sua iniziativa, nella presente come nella scorsa legislatura, relative al riordino dell'istruzione scolastica e superiore. L'istituzione di una laurea triennale costituisce infatti un passo importante, strategico, rivoluzionario nella politica universitaria italiana. Ancorché alimenti presso gli atenei preoccupazioni circa l'adeguamento di strutture e impostazioni tradizionali, l'impianto riformatore dei cicli di studi universitari è da salutare con favore, specie per quanto riguarda le prospettive di impiego dei giovani, con risultati che certo potranno essere conseguiti solo tra diversi anni, secondo un'evoluzione che di per sé smentisce chi ravvisi nella riforma in atto intenti elettoralistici. Per quanto riguarda invece il merito delle classi di laurea – tema, questo, di delicatezza estrema – l'apprezzamento per il coraggio manifestato nella nuova configurazione si accompagna con alcune note di forte critica, concernenti in particolare la denominazione di tutte le classi di laurea alla stregua di specifiche «scienze». Egli ritiene che tale criterio definitorio cozzò contro una situazione di fatto in cui solo il 16 per cento dei giovani si laurea in discipline scientifiche (a fronte di una percentuale pressochè doppia in Francia) e, soprattutto, denoti una forzatura inammissibile, e come tale da avversare, in quanto volta a denominare quale scientifico ciò che scientifico non è. Ove poi l'attenzione si soffermi, quale esempio, sulla intestazione della classe di laurea in scienze e tecnologie fisiche (e già porre sullo stesso piano queste due componenti – egli rimarca – costituisce una vera aberrazione) nonché sui corrispondenti obiettivi formativi qualificanti, emerge con sconcertante nettezza la confusione e ambiguità che circonda il riferimento al metodo scientifico di indagine, quasi a voler introdurre una frattura tra questo e la scienza come conoscenza o comunque tensione verso una verità, scientifica appunto. Non può davvero essere misconosciuto che scienza possa dirsi solo una disciplina che faccia ricorso al metodo matematico per la descrizione quantitativa dell'oggetto della propria indagine. Qualsiasi altro utilizzo di tale espressione – di cui è impropriamente costellato lo schema di decreto – è da ripudiare. Ne costituiscono riprova la denominazione di scienze dei beni culturali o le scienze politiche e delle relazioni internazionali, senza che nemmeno risulti, per queste ultime, se si intenda elevare a rango di metodo scientifico la massima machiavellica per cui il fine giustifica i mezzi, legittimandosi così l'occultamento della verità, secondo una definizione che condurrebbe a un risultato rivoltante.

Il senatore MONTICONE invita la Presidenza a far sì che le espressioni utilizzate negli interventi non suonino ingiuriose o comunque fortemente inappropriate per la sede parlamentare.

Il presidente ASCIUTTI invita il senatore Lorenzi ad attenersi nell'esposizione a toni consoni al dibattito in corso.

Il senatore LORENZI precisa di non avere inteso offendere nessuno bensì attaccare una tendenza culturale nefasta, da contrastare con ogni forza, anche ove questo avvenga da una posizione isolata. Esprime peraltro l'auspicio che il partito della scienza abbia il sopravvento e faccia valere le sue istanze culturali più valide, con una piena sensibilità pluralistica e tuttavia fermo nella difesa di alcuni assunti fondanti. Conclusivamente ribadisce la valutazione favorevole sul complesso dello schema di decreto, pur se fallace è in esso, più volte, il linguaggio utilizzato, scarsamente ricettivo nei confronti delle sollecitazioni che giungono dal mondo della scienza.

Il senatore ROTELLI lamenta che, nella stesura governativa dello schema di decreto in esame, la storia delle istituzioni politiche non compaia fra le attività formative caratterizzanti della classe XV (scienze politiche e delle relazioni internazionali) nell'ambito delle discipline storico-politiche (in cui sono invece previste storia moderna, storia contemporanea, storia delle relazioni internazionali e storia delle dottrine politiche), ma solo nell'ambito storico delle discipline affini o integrative, congiuntamente ad altre undici materie. Lamenta altresì che la medesima disciplina non compaia per nulla nella classe XXXI (scienze giuridiche): al riguardo rileva peraltro che, nell'ambito istituzionale delle discipline affini o integrative di tale classe, compare storia contemporanea, che il Consiglio universitario nazionale (CUN) propone addirittura di sostituire con storia delle dottrine politiche.

Sottolineando come la sua proposta sia scevra da qualunque implicazione connessa a schieramenti politici, sollecita pertanto la relatrice ad inserire – nello schema di parere che sottoporrà alla Commissione – un'osservazione relativa all'esigenza di inserire la storia delle istituzioni politiche fra le attività formative caratterizzanti della classe XV, per l'ambito delle discipline storico-politiche; quanto alla classe XXXI, propone che, fra le attività formative relative a discipline affini o integrative dell'ambito istituzionale, l'insegnamento della storia contemporanea sia sostituito non già da quello di storia delle dottrine politiche come suggerito dal CUN, bensì da quello di storia delle istituzioni politiche.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI rileva con rammarico come lo schema di decreto in esame sottovaluti l'apporto che alcune discipline potrebbero fornire alla formazione di personale specializzato, per molti versi ritenuto indispensabile. Il Ministero per i beni e le attività culturali, che ha fra i suoi compiti specifici la tutela dei beni demo-etno-antropologici, potrebbe ad esempio avvantaggiarsi del contributo recato da personale a ciò formato se le discipline demo-etno-antropologiche avessero ricevuto il riconoscimento di una classe di laurea. Invita pertanto la relatrice ad esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto, subordinandolo tutta-

via al riconoscimento di alcune specifiche classi di laurea, come ad esempio quella relativa alle discipline demo-etno-antropologiche. Inoltre, stante la stretta inerenza di tali discipline ad altri campi del sapere, propone che esse siano inserite fra le attività caratterizzanti delle classi di laurea relative alle discipline letterarie, della mediazione linguistica, delle lingue e culture moderne, delle scienze geografiche, delle scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo, dell'architettura, delle scienze politiche, nonché delle scienze economiche.

Infine, manifesta consenso per l'orientamento espresso dalla relatrice a mantenere distinte le classi di laurea relative alle scienze turistiche e alle scienze geografiche, stante l'evidente margine di autonomia di cui gode il settore turistico in una società moderna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del presidente ASCIUTTI, senza discussione, la Commissione conviene di prorogare a giovedì 27 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 4324, recante disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

381^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Ladu e per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(4726) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PETRUCCIOLI, in qualità di relatore, fa presente che il disegno di legge n. 4726 reca la conversione in legge del decreto-legge n. 167 del 2000, in materia di autotrasporto, contenente disposizioni fiscali e contributive a favore del settore.

In particolare, l'articolo 1, come modificato dalla Camera dei deputati, prevede che a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000 le imprese autorizzate all'autotrasporto potranno, in luogo della deduzione analitica delle spese sostenute per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale, usufruire di una deduzione forfettaria pari a lire 110.000 al giorno (elevata a 180.000 per le trasferte all'estero) al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Il comma 1 dell'articolo 2 eleva a 45.500 e ad 81.000 lire gli importi previsti a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate a vantaggio delle imprese minori autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi, mentre il comma 2 dello stesso articolo 2 aumenta di 60 miliardi lo stanziamento disponibile per la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni dovuti dalle imprese per i propri dipendenti.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria. Occorre poi far presente che la Camera dei deputati ha anche introdotto due nuovi articoli: l'arti-

colo 01 (che viene premesso all'articolo 1), che estende la normativa che punisce il trasporto abusivo ai veicoli immatricolati all'estero ma sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale che circolino sul territorio nazionale; l'articolo 2-bis, che, estende a tutti gli autoveicoli il blocco delle tariffe nel settore assicurativo previsto per le sole autovetture dalla legge n. 137 del 2000.

Conclude auspicando una sollecita approvazione del provvedimento, largamente atteso dalle categorie interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Documento concernente gli «Indirizzi generali e le linee guida di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale» (n. 718)

(Parere al Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VERALDI, nell'esprimere apprezzamento per l'ampia relazione svolta dal senatore Erroi, sottolinea quale sia l'importanza del tema riguardante la sicurezza in relazione al grande numero degli incidenti stradali e rispetto ai quali il documento in esame offre risposte convincenti anche in termini di finanziamenti. Questo aspetto è, peraltro, di particolare rilievo per le regioni del Mezzogiorno d'Italia in cui la viabilità è notoriamente a livelli assai modesti e per le quali è importante un rafforzamento delle infrastrutture autostradali e stradali.

Il senatore SARTO esprime in generale il giudizio favorevole del Gruppo dei Verdi sul provvedimento in esame sia in relazione all'ampiezza dei finanziamenti ad esso destinati (contenuti nella finanziaria in corso e da incrementare in quelle future), sia per la sua impostazione. La questione che però deve essere attentamente considerata è quella relativa ad una certezza dei tempi di applicazione del Piano. Dà quindi atto che in esso sono riconosciuti come punti dolenti della viabilità proprio quelli riguardanti la circolazione urbana e secondaria. Negli altri Piani, infatti, questo aspetto è sempre stato trascurato non considerando così il numero più alto degli incidenti che avviene proprio nella media e piccola viabilità. Vi sono poi all'interno del documento delle indicazioni da sviluppare, anche al fine di raggiungere i paesi più sviluppati dell'Europa, quale quello delle aree pedonali e ciclistiche in passato non considerate nell'universo della mobilità. Il Piano rappresenta inoltre un contributo fondamentale anche per il riequilibrio modale e di un mercato fortemente distorto nei costi: esso va pertanto interpretato come un ulteriore passo

avanti in termini di civiltà e di allineamento alle normative dei paesi europei più sviluppati.

Il senatore GERMANÀ sottolinea in primo luogo che sarebbero necessarie direttive precise e volte all'uniformità applicativa in talune materie riguardanti la viabilità, quali l'utilizzo di materiali per asfalti e pitture e per i bordi di strade ed autostrade. Per incrementare il livello di sicurezza della viabilità stradale sarebbe poi opportuno un aumento delle aree di sosta attrezzate per le auto. Chiede quindi se il Governo intenda adottare direttive in materia di segnaletica stradale in quanto molto spesso gli enti locali agiscono in modo assai difforme. Auspica quindi la costruzione di piste ciclabili e, riguardo ai ciclomotori, richiama la necessità di autorizzare, per gli ultradiciottenni guidatori, il trasporto di una seconda persona e lo studio di un casco leggero che tenga conto delle situazioni climatiche di molte zone del Paese. Chiede quindi chiarimenti sulla normativa riguardante le barriere di protezione delle autostrade che al momento implicano una difformità nell'utilizzazione dei materiali tali da creare spesso turbative di gara.

Il senatore BORNACIN chiede innanzi tutto che i risultati abbiano prodotto i precedenti piani della sicurezza stradale. Sottolinea quindi come il tema sia ampiamente messo in risalto dai *media* che spesso si soffermano sulla prevenzione e sull'insegnamento delle norme del codice della strada nelle scuole al fine di un ridimensionamento del numero di incidenti. Il suo parere è che questo aspetto non rappresenti la soluzione primaria ma che si rendano soprattutto necessari interventi di tipo infrastrutturale su strade e gallerie al fine di aumentare il tasso di sicurezza. Ritene poi che troppo scarse siano le forze di Polizia stradale per assicurare un'adeguata tranquillità nella circolazione autostradale e sottolinea che un controllo maggiore sul tasso alcolico di molti guidatori darebbe frutti positivi al fine di un ridimensionamento del numero degli incidenti, mentre appare discutibile l'utilizzazione che dalla Polizia stradale viene fatto dell'autovelox. Per quanto riguarda infine gli incidenti del sabato sera, di cui le cronache danno puntualmente conto, fa presente come essi siano determinati non solo dall'utilizzo di sostanze che alterano le facoltà di guida ma anche dal tipo di automobile che, guidato da persone molto giovani, raggiunge alte velocità rapidamente. Auspica da ultimo che al Piano sia data concreta attuazione in tempi celeri.

Il senatore VEDOVATO sottolinea come il tema della sicurezza stradale sia connotato da una forte complessità che comprende molti fattori e che riguarda la vita quotidiana di tutti i cittadini. Tale complessità è ben presente nel provvedimento in esame e rappresenta il suo punto di forza proprio perché esso prende in esame le numerose componenti che afferiscono alla sicurezza stradale. Dichiaro poi di condividere il giudizio espresso dal senatore Sarto riguardo al fatto che il Piano tenga in considerazione il gran numero degli incidenti che avvengono nelle aree urbane. Appare inoltre del tutto condivisibile l'idea di un coordinamento comples-

sivo della materia tra i differenti Dicasteri, nell'auspicio che al Piano sia data concreta attuazione in tempi certi. A tal fine ritiene necessaria anche una collaborazione con gli enti locali per un coordinamento efficace ed unitario sia delle azioni di prevenzione che di quelle di natura infrastrutturale.

Il senatore MIGNONE esprime il giudizio favorevole della sua parte politica sul provvedimento in esame del quale condivide interamente le finalità. Giudica quindi favorevolmente il coordinamento tra il Ministro dei lavori pubblici e quello dei trasporti sia sul piano delle azioni di prevenzione e di educazione alle regole del codice della strada che sugli obiettivi di natura infrastrutturale. Esprime infine un giudizio favorevole sulla entità dei finanziamenti destinati alle finalità della sicurezza stradale.

Il senatore TERRACINI giudica il piano carente in molti aspetti e superficiale su molte questioni. Insiste quindi sulla necessità di riservare una particolare attenzione alla illuminazione delle gallerie.

Il presidente PETRUCCIOLI sottolinea che il numero degli incidenti stradali che si verificano negli altri Paesi europei è molto inferiore a quello riguardante la viabilità nel nostro Paese. Condivide pertanto tutte le misure messe in campo al fine di ricondurre in un ambito di maggiore correttezza la viabilità italiana.

Il relatore ERROI, ringrazia in sede di replica tutti i senatori che sono intervenuti per il contributo dato alla discussione e ritiene necessario far presente al rappresentante del Governo l'estrema pericolosità costituita dagli autoveicoli dei paesi dell'Est, i quali provocano sulle strade italiane il più alto numero di incidenti mortali. Auspica a sua volta una concreta e celere attuazione del Piano.

Il sottosegretario LADU fa presente che lo sforzo del Governo è quello di incidere positivamente su una materia tanto complessa come quella riguardante la sicurezza stradale. A tale riguardo il documento in esame rappresenta il primo passo contenente le linee guida che permetteranno poi di attuare alcune politiche di settore. Fa quindi presente che a molte delle domande venute dai senatori sarà data risposta con l'approvazione del nuovo codice della strada all'esame della Camera dei deputati. Per quanto riguarda invece la questione delle competenze ripartite tra più Dicasteri, rilevata dal senatore Erroi nella sua relazione, sottolinea come la riforma dei Ministeri con la nascita del Ministero delle infrastrutture metterà in capo ad un unico soggetto tutta la materia della sicurezza stradale che rimane, al di là degli interventi di prevenzione – pur necessari –, un fatto eminentemente infrastrutturale. Si riserva infine di fornire ai commissari un appunto riguardante i risultati ottenuti con i passati Piani sulla sicurezza stradale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema dell'Addendum n. 2 al Contratto di programma 1994-2000 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato Spa (n. 721)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell'esame e rinvio.)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GERMANÀ chiede al rappresentante del Governo quali siano gli interventi mancati dall'Addendum 1994-2000.

Il senatore LO CURZIO dichiara in primo luogo di condividere pienamente la relazione svolta dal senatore Carpinelli e chiede al Sottosegretario quali siano le ragioni che impediscono un raddoppio ferroviario nella tratta Catania-Siracusa.

Il senatore VEDOVATO chiede chiarimenti sugli stanziamenti relativi all'ammodernamento delle grandi stazioni e chiede se non sia opportuno estendere tale modernizzazione anche alle stazioni di nodi di media rilevanza, soprattutto al fine di facilitare l'utilizzazione di questi siti.

Il senatore SARTO ricorda anzitutto che nella legge relativa al trasporto pubblico locale è contenuto un finanziamento destinato alle strutture di interconnessione. Chiede pertanto se questo Addendum non potrebbe rappresentare a sua volta una buona occasione per le stazioni di avere finanziamenti aggiuntivi a fine di una interconnessione con i nodi del trasporto pubblico locale. Riguardo poi ai 130 miliardi stanziati per la direttrice padana chiede se siano già previste precise allocazioni dei finanziamenti.

Il senatore MIGNONE si domanda se non sarebbe opportuno quadruplicare il tratto ferroviario Salerno-Reggio Calabria anche al fine di decongestionare il tratto autostradale. Chiede pertanto se vi siano progetti in questo senso.

Il senatore BORNACIN chiede di conoscere i motivi per cui la tratta ferroviaria Savona-Alessandria, pur fortemente automatizzata, rimanga del tutto inutilizzata soprattutto in relazione al traffico merci. Invita pertanto il rappresentante del Governo a una riflessione sulla utilizzazione più efficace delle strutture esistenti.

Rinunciando alla replica il senatore CARPINELLI, prende la parola il sottosegretario ANGELINI che, sottolineando come molte delle domande dei commissari non riguardino strettamente il provvedimento in esame, fa presente che tra qualche giorno sarà presentato il Piano generale dei trasporti e che in autunno il Governo dovrà porre mano al nuovo contratto

di programma con le Ferrovie dello Stato. Entrambi questi atti rappresenteranno un'occasione per fare il punto su tutte le opere e gli investimenti effettuati e quelli che ancora restano da fare. A tal fine serve infatti una riflessione comune tenendo conto, peraltro, che, rispetto ad un aumento costante degli investimenti finalizzati al trasporto ferroviario, la lunghezza della rete è sempre quella del 1926. Rispondendo quindi alle domande rivolte dai senatori ricorda che i 130 miliardi destinati alla tratta medio-padana non hanno una finalizzazione precisa al fine di garantire una più duttile utilizzazione di questi fondi. Per quanto riguarda poi la domanda del senatore Lo Curzio, fa presente che il raddoppio del tratto ferroviario è previsto soltanto da Messina a Catania e non da Catania a Siracusa, tratta che è invece destinataria di interventi volti alla sicurezza. Prendendo spunto da questo tema sottolinea quindi che occorre una riflessione che tenga in primo luogo conto del servizio che con il trasporto ferroviario si vuole rendere e non si rivolga l'attenzione alle sole opere. Il tema del riequilibrio con il Nord del Paese e dell'integrazione con l'Europa non può infatti essere considerato soltanto attraverso il trasporto ferroviario: il ritardo infatti è soprattutto nello sviluppo del trasporto aereo verso il quale dovranno essere indirizzati gli investimenti. Soltanto con un efficiente trasporto aereo, peraltro, diventano fondamentali gli investimenti nei nodi di interconnessione tra i vari tipi di trasporto e ciò vale anche per il collegamento tra Salerno e Reggio Calabria. Rispondendo al senatore Vedovato, fa infine presente che il progetto di riqualificazione toccherà tutte le stazioni grandi, medie e piccole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che la Commissione è convocata domani 19 luglio 2000, alle ore 8,30 e alle ore 15 e giovedì 20 luglio, alle ore 15, per il seguito dell'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello «Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione», del Documento concernente gli «Indirizzi generali e le linee guida di attuazione del Piano nazionale sulla sicurezza stradale» e dello «Schema dell'Addendum n. 2 al Contratto di programma 1994-2000 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato Spa.» e, in sede referente, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1138 concernente la «Disciplina del sistema delle comunicazioni» e dei disegni di legge ad esso connessi e del disegno di legge n. 4726 concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

363^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(4550) Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 5 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della discussione generale sono già intervenuti i senatori Bedin, Antolini, Cusimano, Saracco, Bettamio, Lauria Baldassare e Reccia.

Il senatore MINARDO rileva preliminarmente che il passaggio alla sede deliberante (che ha evidenziato una posizione unanime di tutti i Gruppi parlamentari), scaturisce dall'esigenza di accelerare l'iter parlamentare di un provvedimento volto a tutelare la sicurezza dei consumatori e a garantire gli stessi allevatori. Nel sottolineare peraltro che il provvedimento – che risulta da tempo iscritto all'ordine del giorno – avrebbe potuto essere esaminato in tempi e modo diversi (ancor prima che montasse la protesta gli allevatori), rileva comunque che esso prefigura un percorso politico in ambito europeo e una garanzia per i produttori e i consumatori, nella misura in cui si riuscirà a combattere le frodi, e nell'auspicio che si interrompano le importazioni (in corso da anni) in Italia di grandi quantità di latte in polvere, utilizzato in modo fraudolento. Conclusivamente, ri-

tiene indispensabile ed urgente procedere alla definitiva approvazione del provvedimento, sottolineando altresì l'esigenza di promuovere la massima diffusione delle informazioni in merito, fra i consumatori e gli operatori del settore caseario.

Il senatore PIATTI si associa alle considerazioni espresse dal Presidente nella sua relazione e anche al tenore degli interventi che esponenti dei vari Gruppi hanno pronunciato, convenendo sulla esigenza di una approvazione in via legislativa, per stroncare un fenomeno annoso, più volte denunciato dal mondo agricolo. La questione appare collegata alle battaglie fatte sulle quote latte, pur avendo una sua autonoma rilevanza, come dimostrano anche le molte iniziative promosse sia a livello parlamentare che da parte del mondo associativo. Nel sottolineare che la denuncia effettuata dall'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi conferma la gravità del fenomeno, auspica che la Commissione possa tempestivamente approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. In secondo luogo, osserva che è possibile che si determini un contenzioso con l'Unione europea, che ha già manifestato un'opposizione verso il provvedimento: al riguardo, ritiene comunque opportuno sottolineare che la partita che si giocherà in ambito europeo, anche a seguito dell'auspicabile approvazione del provvedimento in titolo, determinerà un allargamento del dibattito ad una serie di temi che ruotano tutti sulla strumentazione giuridica a tutela della qualità e della sicurezza alimentare (richiamando le altre vicende attinenti alla mozzarella, al cioccolato e all'olio). Al riguardo, nel rilevare che, su tali tematiche, si può determinare una divergenza fra le iniziative a tutela della qualità e della specificità (che costituiscono la leva per consentire all'agricoltura italiana di «stare sul mercato») e la ricerca di produzioni più omologate da parte del mondo dell'agroindustria (che comunque gioca un ruolo di rilievo e del cui apporto va ribadita la necessità), sottolinea che l'approvazione del provvedimento costituisce un atto importante sul piano politico e ricorda anche l'ulteriore cammino iniziato con la proposta di candidare una città italiana quale sede per l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare. Nel richiamare l'esigenza posta dal senatore Reccia, di assicurare canali di informazione per tali iniziative legislative, ritiene sia opportuno fornire delle assicurazioni anche alle aziende produttrici di mangimi animali (delle cui preoccupazioni comunque occorre tenere conto), sottolineando che la normativa sarà veramente efficace solo se sarà inquadrata in una cornice legislativa di rango comunitario ed è in questa ottica che va valutata la presente iniziativa legislativa. Ribadisce infine l'esigenza di inasprire la lotta alle frodi alimentari al di là di quanto già viene svolto, sottolineando che tale provvedimento non è un atto «di facciata». Conclusivamente assicura il pieno appoggio del suo Gruppo al provvedimento.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il presidente RELATORE, in sede di replica, ringraziati tutti i senatori intervenuti nel dibattito (i cui interventi considera nella sostanza condivisibili), ritiene di poter registrare il consenso di tutti i Gruppi parlamentari su una celere approvazione del provvedimento, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. In ordine poi al rilievo mosso dal senatore Minardo sui tempi del dibattito, fa rilevare che il passaggio dalla deliberante alla sede referente (e poi il nuovo trasferimento alla sede deliberante) ha oggettivamente implicato un allungamento dei tempi, come pure ritiene che l'approvazione del provvedimento meramente in sede referente di per sé non assicura, come appare evidente, una soluzione sul piano legislativo, ricordando che lo stesso A.S. 3358 (recante modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima), trasmesso per l'esame davanti all'Assemblea del Senato il 17 marzo scorso, non risulta ancora iscritto all'ordine del giorno dell'Aula per essere discusso. Dopo aver espresso l'auspicio che tale importante provvedimento possa essere tempestivamente approvato, sottolinea, nel merito, che la finalità primaria del provvedimento è la tutela della salute dei consumatori e la salvaguardia della sicurezza alimentare. In tale quadro ritiene opportuno (anche ai fini della valutazione che ne fornirà la Commissione europea) dare lettura del parere espresso dalla 12^a Commissione sanità, del seguente tenore:

«La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. Si rileva infatti che l'introduzione di dispositivi diretti a prevenire ed impedire l'utilizzazione fraudolenta di latte scremato in polvere destinato ad usi zootecnici per la preparazione di latte e derivati del latte destinati al consumo alimentare umano, si caratterizza per una specifica finalità di tutela della salute umana e di salvaguardia della sicurezza alimentare. Va infatti ricordato che il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 228 – che in attuazione di direttive europee disciplina l'utilizzazione degli additivi per animali – consente di utilizzare nell'allattamento di varie specie di mammiferi, per le prime settimane di vita ovvero secondo piani di somministrazione decrescente fino al momento della macellazione, additivi potenzialmente pericolosi per la salute umana, quali a titolo di esempio vari antibiotici. Va altresì considerato che le norme che disciplinano la produzione e il commercio di latte e derivati per uso umano (si veda in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54) prevedono specificamente una serie di disposizioni – tali da far ritenere che la linea produttiva e commerciale del latte e dei latticini ad uso umano debba essere considerata come totalmente separata da quella del latte per uso zootecnico – molte delle quali hanno una specifica finalità di tutela sanitaria, sia per quanto riguarda le garanzie veterinarie che devono presentare le aziende che producono la materia prima, sia per quanto riguarda la tutela dell'igiene nella lavorazione, nella conservazione e nella commercializzazione.»

Nel ricordare che tale questione risulta connessa a quella della lotta contro le frodi alimentare (cui fa riferimento la documentazione consegnata dal sottosegretario Borroni), richiama l'attenzione sugli obiettivi di tutela della tipicità e della naturalità dei prodotti agroalimentari, che pure costituiscono finalità, di grande rilievo, del provvedimento.

Quanto al tema dei rapporti con l'Unione europea, sottolinea che il provvedimento si richiama espressamente a quanto previsto dall'articolo 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam (di cui alla legge n. 209 del 1998), così come espressamente richiamato negli interventi dei senatori Bedin e Bettamio: a tale riguardo ritiene che la stessa risposta fornita al Commissario Fischer denoti una volontà positiva di indurre l'Unione europea ad adottare una normativa quadro di analogo tenore.

Infine, sulla questione sollevata in vari interventi in relazione all'opportunità di assicurare la massima pubblicità al provvedimento, preannuncia che sottoporrà all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi (convocato al termine della seduta di domani) delle proposte in merito, invitando comunque il Governo ad assumere le iniziative più opportune per pubblicizzare al massimo le finalità del provvedimento. Infine, informa, in relazione alla questione sollevata dal senatore Cusimano ed esaminata nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di avere trasmesso al Ministro delle politiche agricole e forestali una lettera, il cui testo è a disposizione dei Commissari.

Il sottosegretario BORRONI, in sede di replica, auspica che il provvedimento possa essere approvato in tempi rapidi, in quanto costituisce un importante contributo per l'azione, già intrapresa dal Governo italiano, nei confronti dell'Unione europea. Al riguardo ricorda che la stessa Commissione europea, nel ritenere che il progetto di legge contrasti con la normativa comunitaria, aveva trasmesso un parere circostanziato, da considerarsi come messa in mora in caso di approvazione definitiva. A tale posizione assunta dalla Commissione europea, il Ministero ritiene possano essere contrapposte argomentazioni di un duplice ordine: un'argomentazione di merito concerne il fatto che il Trattato di Amsterdam (che il disegno di legge richiama espressamente, con il riferimento, contenuto al comma 1, dell'articolo 1, all'articolo 30 del Trattato medesimo) consente agli Stati membri di derogare alle norme sulla libera circolazione delle merci per motivi di salute; la seconda argomentazione di metodo concerne l'iniziativa assunta, anche in sede comunitaria, dall'Italia. Infatti, nel corso del Consiglio dei ministri europei, il ministro Pecoraro Scanio ha replicato alle osservazioni della Commissione europea portando avanti l'iniziativa di un regolamento comunitario in materia. Conclusivamente, osserva che l'*iter* legislativo a livello nazionale affianca quindi una forte iniziativa politica, assunta a livello di Unione, per rendere patrimonio giuridico, condiviso da tutta la Comunità, la necessità che si utilizzino tali traccianti a garanzia della genuinità dei prodotti e a tutela dei consumatori.

Il presidente RELATORE, in seguito anche a informali consultazioni avute con i Gruppi, propone il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di domani, mercoledì 19 luglio.

Conviene la Commissione.

Su proposta del senatore BETTAMIO, la Commissione conviene altresì di integrare l'ordine del giorno della seduta già convocata giovedì alle ore 15, con il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, è ripresa alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1572) MONTELEONE. – *Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996*

(3355) PREDA ed altri. – *Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura*

(3541) FUSILLO ed altri. – *Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura*

(3556) CAMO e MINARDO. – *Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»*

(3568) BETTAMIO ed altri. – *Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

Il senatore BUCCI, nel rilevare che la seduta del 13 luglio, nella quale la Commissione ha proceduto alla adozione del nuovo testo base proposto dal relatore, si è svolta in contemporanea con i lavori dell'Assemblea del Senato, e che la Commissione, nella stessa seduta, ha anche fissato un termine per la presentazione degli emendamenti (alle ore 15 di mercoledì 19 luglio) assai ristretto, chiede di prorogare tale termine a giovedì 20 luglio.

Il relatore PREDA, nell'osservare che da parte di organismi rappresentativi di interessi di settore pervengono richieste relative all'*iter* del provvedimento, conviene sulla proposta di un breve rinvio del termine.

La Commissione fissa il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di giovedì 20 luglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SCIVOLETTO, nel ricordare che è prevista, per la seduta già convocata per domani alle ore 15, la prima audizione, del Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito della nuova indagine deliberata dalla Commissione, sulle prospettive dell'allargamento, sul *Millennium Round* e sul partenariato euromediterraneo, propone, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, che sia prevista anche la redazione del resoconto stenografico.

Conviene la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata giovedì 20 luglio, alle ore 15, è integrato con la discussione, in sede deliberante, dell'A.S. 4550 recante norme per l'utilizzazione dei traccianti nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

475^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA***(4598) MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e di indulto****(4658) SCOPELLITI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto**(Parere alla 2^a Commissione. Esame congiunto)

Il PRESIDENTE ricorda che i provvedimenti in titolo si propongono, per la parte di competenza della Commissione, di disciplinare l'esclusione dai provvedimenti di amnistia e di indulto di alcune fattispecie di reato relative alla sicurezza del lavoro. In generale, sulla base dell'esperienza sviluppata storicamente negli stati di diritto e del dettato costituzionale, i provvedimenti di clemenza si rendono necessari ed opportuni quando la cessazione dell'emergenza sociale rende utile, per l'ulteriore sviluppo della società, l'introduzione di forme specifiche di sanatoria. Una tale cessazione dell'allarme sociale non si verifica in alcun modo per quel che riguarda la sicurezza del lavoro, poiché l'incidenza degli infortuni, in particolare di quelli mortali, continua ad essere elevatissima, con un tragico bilancio di vittime, quantificabile, in base agli ultimi dati INAIL recentemente diffusi, in quattro morti al giorno. Ogni atto di clemenza in questo settore sarebbe quindi ingiustificato e, pertanto, nei disegni di legge in materia di amnistia e indulto all'esame del Senato deve essere chiaramente indicata l'esclusione di tutti i reati commessi in materia di sicurezza del lavoro. Tale esclusione assume peraltro un valore simbolico, ancorché da sottolineare con nettezza, perché, nonostante l'allarme sociale prodotto dagli infortuni sul lavoro, sono molto poche le sanzioni applicate per la violazione delle vigenti norme sulla sicurezza.

In conclusione, il Presidente propone quindi alla Commissione di esprimere un parere nel senso indicato.

Il senatore MANZI concorda con la proposta di parere formulata dal Presidente sottolineando che, nonostante i numerosi provvedimenti adottati tra il 1996 ed il 1999, il tasso di riduzione degli incidenti sul lavoro registrato in questi anni non è tale da far prevedere che il fenomeno sarà debellato nel breve termine. Il grande numero di incidenti sul lavoro evidenzia inoltre l'assenza del pieno controllo del territorio e necessiterebbe addirittura di un inasprimento delle sanzioni già previste, oltre che dell'effettivo rispetto delle norme vigenti.

Il senatore DOLAZZA, concordando con la necessità di escludere dai provvedimenti in titolo le fattispecie di reato relative alla sicurezza sul lavoro, lamenta l'inosservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro da parte dell'operatore pubblico, che è il primo ad eluderle sistematicamente. La richiesta di maggiore severità per assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza non è infatti conciliabile con la persistente inadempienza delle pubbliche amministrazioni, compreso il Parlamento, nei confronti degli obblighi sanciti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, né è accettabile un sistema che sanzioni, per le stesse violazioni, in modo ineguale il soggetto privato e il soggetto pubblico.

Il senatore ZANOLETTI si dichiara contrario ad ogni forma di clemenza ed indulto, a suo avviso inidonea a risolvere la crisi del sistema carcerario o a favorire l'adozione delle pur necessarie riforme strutturali nel settore della giustizia. Occorre invece una politica di rafforzamento degli organici, ed è indispensabile provvedere alla costruzione di nuovi edifici carcerari. Rileva infatti che non viene completata neppure la costruzione di quelli iniziati e che talvolta si propone, come nel caso del carcere delle Nuove di Torino, l'abbattimento anziché il recupero, che sarebbe possibile, dell'edificio.

Concorda con il Presidente sull'affermazione circa la rilevanza del tema della tutela della sicurezza del lavoro, anche se la persistente gravità della situazione richiede un'inversione di tendenza rispetto a quanto si è fatto finora, a partire da un'opera radicale di semplificazione delle norme vigenti, al fine di assicurarne una più puntuale osservanza. È necessario inoltre modificare il sistema dei controlli e sviluppare il più possibile la cultura della prevenzione. Conclude dichiarandosi d'accordo con la proposta di parere nei termini esposti dal Presidente.

Il senatore PELELLA rileva che, a fronte di un incremento delle vittime sul lavoro, purtroppo in aumento nei primi mesi del 2000 rispetto a una lieve flessione nel 1999, persiste una situazione di sostanziale immunità anche per i reati più gravi. Concorda con le osservazioni del senatore Dolazza relative alla esigenza di porre sullo stesso piano soggetti pubblici e privati e sottolinea che, nonostante gli sforzi profusi sul piano della definizione del quadro normativo, non emerge dall'esame del fenomeno un salto di qualità né sul piano culturale, né su quello operativo. Del pregevole lavoro di indagine svolto dalla Commissione anche recentemente non

si è inoltre tenuto conto in misura adeguata nel dibattito in tema di sicurezza sul lavoro. L'ossessione della flessibilità e della competitività, che la ripresa economica fatalmente accentua, tende a scaricarsi inevitabilmente in modo negativo sulla applicazione delle norme in materia di sicurezza, mentre da più parti si reclama addirittura la riduzione della tutela per abbassare i costi di produzione. Ciò non può essere consentito, perché si renderebbero ancora più precarie le condizioni di lavoro soprattutto in alcuni settori, come l'edilizia, senza nessun controllo sulle responsabilità effettive. Conclude dichiarandosi contrario ad ogni ipotesi di sanatoria in questo settore, che deve essere con decisione evitata.

Il PRESIDENTE, rispondendo al senatore Dolazza, chiarisce che in molti atti della Commissione, e in particolare nei documenti conclusivi delle indagini conoscitive del 1997 e del febbraio 2000, sono puntualmente elencate le inadempienze della pubblica amministrazione, che dovrebbe essere invece in prima linea, diversamente da quanto in molti casi avviene, nell'applicazione delle norme sulla sicurezza.

La Commissione conferisce quindi al Presidente il mandato, di redigere un parere nei termini da lui illustrati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante norme di sostegno al reddito dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa (n. 711)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi sulla relazione svolta nella seduta del 13 luglio, propone di conferire al relatore Grusso il mandato di predisporre uno schema di parere, che verrà sottoposto alla Commissione nelle sedute che verranno convocate la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

443^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

MANFREDI

indi del Presidente

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Fusillo.**La seduta inizia alle ore 14,15.**IN SEDE REFERENTE*

(4714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì 12 luglio scorso.

Il presidente MANFREDI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RIZZI, nel ricordare come il decreto-legge n. 160 differisca al 31 marzo 2001 – con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati – il termine che l'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 471 del 1999 fissava al 16 giugno scorso, richiama l'attenzione dei componenti della Commissione su quello che rappresenta un ennesimo esempio di legislazione contraddittoria e dannosa, tant'è che l'estensore del parere reso dalla Commissione industria, il senatore De Carolis, ha osservato che il rispetto dei termini stabiliti per interventi di bonifica dovrebbe evitare, per il futuro, la necessità di dar luogo a proroghe in una materia di tale delicatezza e complessità. Occorre quindi abbandonare una volta per tutte atteggiamenti demagogici che, oltretutto, finiscono sempre con l'arrecare danni economici incalcolabili al Paese.

Fatto sta, ad ogni modo, che quella di differire il termine in questione rappresenta ormai una scelta praticamente obbligata. Ciò che va messo in discussione è il corpo normativo inserito nell'ordinamento con il decreto legislativo n. 22 del 1997 e con il decreto ministeriale n. 471 del 1999, corpo normativo con cui si è tentato di intervenire su una situazione assai delicata per l'equilibrio ambientale, ma in modo demagogico e tecnicamente discutibile. Il Governo, da parte sua, ha assunto su tale tematica un atteggiamento di assoluta indisponibilità al dialogo, sicché soltanto dopo che ci si è accorti che il termine del 16 giugno scorso era stato ignorato dalla grande maggioranza degli operatori, si è preso atto dell'esigenza di intervenire.

In tale contesto, deve esser chiaro che i senatori del Gruppo Forza Italia non sono assolutamente disponibili ad avallare i comportamenti irresponsabili di chi ha arrecato o intende arrecare danni all'ambiente; pertanto, se si ritiene di intervenire con urgenza sul tema delle bonifiche dei siti inquinati, analogamente occorre prendere atto dell'esigenza di adottare quanto prima misure idonee ad evitare danni ambientali anche nel settore petrolifero, settore rispetto al quale il Governo e la maggioranza che lo sostiene curiosamente manifestano assai poca attenzione.

Va osservato poi che il Governo italiano continua ancor oggi a seguire un approccio alle tematiche di cui si parla che appare per molti versi obsoleto, tant'è che è stato del tutto abbandonato in paesi avanzati come gli Stati Uniti d'America. Va comunque registrata la decisione di nominare un nuovo direttore generale presso il Ministero dell'ambiente per quanto riguarda la materia dei rifiuti.

Il senatore Rizzi ribadisce a questo punto la richiesta già avanzata di poter disporre dei più recenti dati sull'anagrafe dei siti da bonificare e chiede altresì quante regioni abbiano a tutt'oggi stilato l'elenco previsto.

Quanto poi ai problemi da affrontare, è stato già osservato come la vigente normativa preveda, assurdamente, l'obbligo di iscrivere in un unico bilancio le spese relative alle operazioni di bonifica, previsione che, se applicata, arrecherebbe gravi danni alle imprese. Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, andrebbe inoltre chiarito che non sono punibili gli imprenditori che accedano alle procedure di bonifica, in linea del resto con i principi stabiliti in sede comunitaria.

A questo punto, i senatori di Forza Italia, che con tutta probabilità si asterranno sul provvedimento in titolo, vigileranno per verificare se il Governo si impegnerà in concreto per introdurre nell'ordinamento norme idonee a risolvere i numerosi problemi aperti.

Il presidente GIOVANELLI dà la parola al senatore LASAGNA.

Il senatore LASAGNA esprime forti riserve sull'operato dei direttori generali del Ministero dell'ambiente che portano la responsabilità di quanto si è fatto nel settore di cui oggi si discute: è infatti assurdo che si debba intervenire con un provvedimento d'urgenza per ovviare alle mancanze di chi avrebbe innanzitutto il compito di predisporre per tempo

le misure necessarie per rendere applicabile la normativa vigente. Tali mancanze finiscono con l'arrecare un grave danno all'ambiente e a tutti i cittadini.

Il senatore SPECCHIA ricorda innanzitutto come la questione della bonifica dei siti inquinati sia stata posta ancor prima dell'emanazione del decreto legislativo n. 22 del 1997: già nel 1996, infatti, i parlamentari di Alleanza Nazionale ebbero a presentare tanto alla Camera dei deputati quanto al Senato della Repubblica appositi disegni di legge – frutto di un approfondito studio di un gruppo di lavoro – con i quali si mirava ad entrare nel merito dei diversi problemi di cui si era già riscontrata l'esistenza. La Camera dei deputati ha quindi iniziato l'esame del provvedimento ivi presentato ed è stato costituito un comitato ristretto ma, inopinatamente, si è poi deciso di non portarlo a conclusione. Nel 1997 è stato poi emanato il decreto legislativo n. 22 che, all'articolo 17, prevedeva l'adozione di un apposito regolamento entro tre mesi; quel regolamento è stato poi emanato con circa due anni di ritardo (con, appunto, il decreto ministeriale n. 471 del 1999) e ha fissato un termine di sei mesi, scaduto il 16 giugno scorso, che era evidente insufficiente nel contesto normativo in vigore, per cui si è dovuto necessariamente procedere alla proroga oggi in esame.

Fatto sta che rimangono irrisolte non poche questioni, la prima delle quali attiene al discutibile obbligo di iscrivere nel bilancio delle imprese gli oneri delle operazioni di bonifica in un'unica annualità; inoltre, non è stata fatta chiarezza sull'esigenza di non esporre alla normativa penale gli imprenditori che accedono alle procedure di bonifica mentre, per altro verso, non sono stati sciolti i nodi interpretativi che caratterizzano la normativa vigente, e che avrebbero dovuto indurre il Governo a muoversi con maggiore tempestività; ed invece si attende ancora l'adozione di alcuni decreti attuativi del decreto legislativo n. 22 del 1997.

A questo punto, in considerazione dell'evidente necessità di intervenire sulla normativa sostanziale relativa alle procedure di bonifica dei siti inquinati, si potrebbe scegliere di introdurre emendamenti nel testo normativo oggi in esame, la cui adozione – si noti – si è resa necessaria esclusivamente a causa della mancata tempestiva predisposizione di un altro decreto ministeriale, con il risultato che in futuro sul punto occorrerà inevitabilmente normare con atto avente forza di legge. Il Governo, quindi, ha mancato sia perché non ha adottato per tempo i provvedimenti di sua competenza, sia perché si è limitato a disporre una semplice proroga senza intervenire sulle questioni di merito. Conseguentemente, qualora il provvedimento in esame rimanesse immutato, i senatori del Gruppo Alleanza nazionale non potrebbero esprimere un voto favorevole.

Ad ogni modo, qualora la maggioranza si opponesse alla modifica del decreto legge, il Governo dovrebbe chiarire come e quando intenderebbe procedere emanando un altro provvedimento volto a risolvere le questioni già richiamate, fermo restando che, in mancanza di qualsiasi iniziativa da parte dell'Esecutivo, i parlamentari potranno presentare appositi disegni di

legge. In conclusione, invita il rappresentante del Governo a voler fornire quanto prima alla Commissione tutti i dati disponibili relativi alla predisposizione da parte di diverse regioni dei piani regionali di bonifica nonché all'anagrafe dei siti inquinati.

Il senatore MANFREDI, nel sottolineare come la proroga disposta con il decreto legge non sia sufficiente di per sé a risolvere i numerosi problemi emersi, si sofferma sui diversi aspetti discutibili che caratterizzano la vigente normativa sulle procedure di bonifica dei siti inquinati. Innanzitutto va rilevata l'illogicità della disposizione che obbliga le imprese ad iscrivere nel bilancio di un unico esercizio finanziario le spese relative alle operazioni di bonifica; altrettanto illogica è la mancata esenzione da conseguenze penali per gli imprenditori che accedono alle procedure in questione, mentre analogo commento può esser fatto per tutte le norme che prevedono lunghi e farraginosi adempimenti burocratici. Illogici sono quindi il breve termine di sei mesi disposto dall'articolo 9, comma 3, del decreto n. 471 del 1999 e la decisione di ricorrere ad un decreto legge per prorogare tale termine, al posto di un altro decreto ministeriale.

È evidente a questo punto la necessità di accompagnare la proroga in questione con misure volte a modificare la normativa sostanziale, in modo da intervenire sulle problematiche testé ricordate. A tale scopo si potrebbe innanzitutto emendare il decreto legge in conversione potendosi, in alternativa, inserire analoghe disposizioni nel testo del disegno di legge n. 3833, che verrà prossimamente esaminato dall'Assemblea; in tale ultima ipotesi si potrebbe chiedere alla Presidenza del Senato di ammettere la presentazione di nuovi emendamenti.

Il senatore CAPALDI osserva come l'esame del disegno di legge in titolo consenta di fare il punto su una situazione alquanto complessa che caratterizza un settore di estrema delicatezza come quello delle procedure di bonifica dei siti inquinati. In effetti, è difficile individuare un comparto che dia luogo ad incertezze, specie sui costi, paragonabili a quelle che si riscontrano in questo caso, e ciò a causa del fatto che per lungo tempo il sistema produttivo ha accantonato scorie e materiali inquinanti inutilizzabili, di talché nel momento in cui ci si è posti il problema di dover bonificare tutte le aree inquinate non vi era la possibilità di individuare in modo puntuale i siti sui quali intervenire, e quindi di calcolare i costi complessivi delle operazioni di bonifica. Pertanto, la prima cosa da fare è quella di disporre quel censimento che non è stato possibile effettuare in precedenza, in modo da poter finalmente fare una stima seria dei costi.

È evidente a questo punto che, come osservano i rappresentanti dell'opposizione, la proroga disposta con il provvedimento in titolo non potrà, di per sé, risolvere i numerosi problemi. D'altra parte, in occasione dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 3833 si prese l'impegno di affrontare con quel testo normativo anche le questioni concernenti le procedure di bonifica. Pertanto, in qualità di relatore del richiamato disegno di legge, ha già predisposto alcuni emendamenti volti ad intervenire

su alcune fra le questioni oggi evidenziate. Resta il fatto però che occorre affrontare anche problemi assai complessi che interferiscono con la normativa fiscale e con quella penale, e sui quali occorre procedere agli opportuni approfondimenti, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Pertanto, ferma restando l'opportunità di convertire senza modifiche il decreto-legge n. 160, nel ribadire la propria disponibilità a presentare, per quanto possibile, appositi emendamenti al disegno di legge n. 3833, richiama l'attenzione sull'ipotesi di predisporre un disegno di legge *ad hoc*, che potrebbe essere eventualmente esaminato in tempi rapidi in sede deliberante.

Il presidente GIOVANELLI, con riferimento alle numerose critiche indirizzate alla vigente normativa in materia di procedure di bonifica dei siti inquinati, sottolinea come sia merito del decreto legislativo n. 22 del 1997 quello di aver introdotto il principio della necessità di procedere alla bonifica dei siti inquinati a spese dei responsabili dell'inquinamento. Certo, come sempre, nell'adottare una normativa di per sé apprezzabile, bisognerebbe tener conto anche della reale applicabilità delle disposizioni introdotte nell'ordinamento: nel caso di specie, il limite che contraddistingue il decreto ministeriale n. 471 del 1999 è quello di recare talune norme che sembrano per certi versi influenzate dall'interesse del proponente, e segnatamente dell'ufficio legislativo del Ministero. Così, non si è incomprensibilmente tenuto conto dell'assurdità della previsione in base alla quale può essere perseguito penalmente chi si trovi a possedere un sito inquinato in precedenza da altri soggetti: si tratta di un grossolano errore di cui coloro che hanno redatto il provvedimento portano la responsabilità.

Appare evidente quindi l'esigenza di modificare la vigente normativa, innanzitutto scongiurando il rischio di conseguenze penali per i proprietari di siti inquinati da altri che accedano alle procedure di bonifica. A tale scopo, ferma restando la possibilità di apportare alcuni emendamenti al disegno di legge n. 3833, potrebbe essere opportuno predisporre in questa sede un apposito ordine del giorno che affronti la tematica della normativa contabile delle imprese, facendo salvo il principio che «chi inquina paga». Con tale ordine del giorno andrebbe, in particolare, affrontata la questione della detassazione degli interventi di bonifica, invitando il Governo a prevedere nella prossima manovra finanziaria la deducibilità dall'IRPEG dei costi della bonifica. In tal modo sarebbe possibile dare avvio a un processo di riforma della normativa in questione, nella considerazione che non tutti i problemi aperti possono essere affrontati in sede di esame del disegno di legge n. 3833, viste le evidenti implicazioni dal punto di vista della copertura finanziaria delle soluzioni ipotizzate. Inoltre, potrebbe anche essere prevista, per cominciare, la semplice messa in sicurezza per le attività produttive attualmente in corso.

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO

Il presidente GIOVANELLI avverte che la Commissione si riunirà in seduta antimedidiana giovedì 20 luglio 2000, alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 15,45.

444^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Fusillo.

La seduta inizia alle ore 20,15.

IN SEDE REFERENTE

(4714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente GIOVANELLI avverte che si è conclusa la discussione generale.

Il relatore STANISCIÀ osserva innanzitutto come tutti i senatori intervenuti nel dibattito siano concordi nel ritenere quella della bonifica dei siti inquinati una questione di grande rilievo, che occorre affrontare senza indugio. Sono coinvolti moltissimi imprenditori, probabilmente molti di più di quanto non si creda, e si tratta non soltanto di grandi ma anche di piccole aziende; le aree da sottoporre a bonifica sono assai numerose e l'entità delle risorse necessarie è sicuramente superiore al previsto. Pertanto, nella sostanza, il problema in questione potrà essere veramente affrontato con efficacia soltanto quando il Governo sarà pronto a compiere la scelta politica di investire una maggior quantità di risorse. Si tratta oltretutto non soltanto di risanare non poche aree del territorio italiano, ma anche di renderle competitive ed idonee allo sviluppo nei prossimi anni.

Le problematiche emerse sono assai complesse anche perché sono venute stratificandosi nel corso dei decenni: in passato, infatti, nei confronti delle risorse naturali, dell'aria, dell'acqua e del suolo, non vi era certo la stessa sensibilità che è oggi da tutti avvertita.

Nel corso del dibattito sono stati sottolineati i ritardi registrati nell'emanazione del decreto ministeriale n. 471 del 1999 e, da parte di alcuni, è stato posto in evidenza il ruolo non sempre positivo svolto dalla burocrazia ministeriale: a quest'ultimo riguardo, peraltro, è sua personale convinzione che le responsabilità vadano sempre ricercate nei soggetti politici. È generale avviso, poi, che occorra porre mano alle problematiche di carattere penale, fiscale e di bilancio. In ogni caso, deve esser chiaro che per affrontare efficacemente le questioni aperte occorre da parte del Governo la decisione di reperire non poche migliaia di miliardi, eventualmente con l'apporto e della mano pubblica e dei soggetti privati; al riguardo, occorre chiedersi innanzitutto se il sistema economico privato sia oggi in grado di rimanere competitivo dovendo nel contempo investire ingenti risorse in operazioni di bonifica.

Quanto alla questione delle responsabilità penali, la tesi più estrema di chi vorrebbe esentare *tout court* tutti gli imprenditori da ogni conseguenza penalistica desta non poche perplessità, dal momento che sarebbe assurdo non perseguire coloro che, ad esempio, hanno realizzato abusivamente discariche. È necessario pertanto individuare soluzioni meditate e sufficientemente articolate, in presenza di una realtà alquanto differenziata che impone ai pubblici poteri di accertare le reali responsabilità sia civili che penali, tenendo sempre presente l'esigenza di pervenire all'obiettivo del risanamento dei siti inquinati senza lasciar spazio a nuove speculazioni.

A questo punto, appare preferibile convertire in legge il provvedimento d'urgenza senza apportarvi modifiche che potrebbero comportarne la decadenza, approvando eventualmente un ordine del giorno, così come ipotizzato stamane dal presidente Giovanelli. Potrebbe comunque approfittarsi dell'imminente esame in Assemblea del disegno di legge n. 3833 per tentare di risolvere alcune fra le questioni sollevate.

Il sottosegretario FUSILLO ricorda innanzitutto che il ricorso allo strumento del decreto-legge si è reso necessario in quanto le questioni finanziarie e di bilancio sono state poste dagli operatori economici soltanto in prossimità della scadenza del termine del 16 giugno scorso: solo a fine maggio, infatti, la Confindustria ha sollevato il problema, e non vi era materialmente il tempo per disporre la proroga del termine con un decreto ministeriale.

Va ricordato a questo punto che la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997 non appariva idonea ad assicurare la corretta attuazione del principio – sancito in sede comunitaria – «chi inquina paga». Pertanto, il citato decreto n. 22 ha fissato le concentrazioni di inquinamento rilevanti, ha individuato le procedure amministrative, ha disciplinato gli obblighi di bonifica a carico dei responsa-

bili dell'inquinamento e dei proprietari dei siti, sanzionando coloro che non provvedono alla bonifica. Tali principi sono stati correttamente attuati con il decreto ministeriale n. 471 del 1999, il quale è stato emanato con ritardo sia per la complessità della materia, sia per i considerevoli tempi tecnici necessari per la sua adozione; nel suo complesso, peraltro, la disciplina adottata appare coerente, anche se può essere condivisa l'esigenza di un approfondimento relativamente ai profili di bilancio e sanzionatori. Per quanto riguarda i primi una soluzione potrà essere individuata prima del 31 marzo 2001, eventualmente con un apposito disegno di legge. Quanto alle questioni di carattere sanzionatorio, esse devono essere affrontate e risolte con molta prudenza per evitare che attraverso la disciplina della bonifica dei siti inquinati si realizzi una generalizzata sanatoria per i casi di gravi violazioni ambientali: tali problematiche potranno essere poste in sede di esame del disegno di legge n. 3833 o con altri provvedimenti di iniziativa parlamentare.

Venendo ai quesiti posti dai senatori intervenuti nel dibattito, soltanto cinque regioni hanno approvato i piani regionali di gestione dei rifiuti, mentre per quanto riguarda l'anagrafe dei siti inquinati da bonificare, le aree individuate sono quelle per le quali è stata effettuata l'autodenuncia, quelle indicate dalle regioni e quelle per cui è stata attivata la procedura di bonifica da parte dei responsabili.

Conclude invitando la Commissione a procedere all'approvazione del provvedimento senza introdurre modifiche.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Intervengono il professor Giorgio Lombardi, Direttore dell'Istituto di Studi sulle Regioni «Massimo Severo Giannini», e i dottori Antonio Ferrara ed Enrico Buglione, ricercatori dell'Istituto medesimo.

La seduta inizia alle ore 13,40.

MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Mario PEPE comunica che, in data 13 luglio 2000, il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il senatore Arturo Mario Zambrino in sostituzione del senatore Italo Marri, dimissionario.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel processo di riforma istituzionale dell'Unione europea

Audizione del professor Giorgio Lombardi, Direttore dell'Istituto di Studi sulle Regioni «Massimo Severo Giannini»

(Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e conclusione)

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente, consentendovi la Commissione, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dà quindi la parola al senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA) che introduce brevemente i temi dell'audizione.

Giorgio LOMBARDI, *Direttore dell'Istituto di Studi sulle Regioni «Massimo Severo Giannini»*, svolge un'ampia relazione sull'argomento oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i senatori Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA) e Renzo GUBERT (Misto-Centro), e il deputato Eugenio DUCA (DS-U).

Dopo gli interventi dei ricercatori dell'Istituto di Studi sulle Regioni, Enrico BUGLIONE e Antonio FERRARA, il professor Giorgio LOMBARDI risponde conclusivamente ai quesiti posti.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia infine gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato

Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (S. 3312-B Governo)

Esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera

Restauro Italia (C. 5534 e abb. C. 5712)

Acque di balneazione (C. 7182, approvato dal Senato)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 9,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente* avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla criminalità organizzata in Calabria

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente* ricordando che nella precedente seduta si erano conclusi gli interventi in discussione generale, concede la parola al senatore Michele FIGURELLI (DS-U), *relatore*, per lo svolgimento della sua replica; intervengono, quindi per dichiarazioni di voto, il deputato Filippo MANCUSO (FI), i senatori Vincenzo MUNGARI (FI), Donato VERALDI (PPI), Roberto CENTARO (FI), Luigi PERUZ-ZOTTI (LFNP), i deputati Elio VELTRI (D-U), Bonaventura LAMACCHIA (UDEUR), Domenico BOVA (DS-U), Angela NAPOLI (AN) e Nicola VENDOLA (PRC-Misto).

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente* considerata la coincidenza di votazioni presso l'Assemblea del Senato, rinvia ad altra seduta la votazione sulla relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Calabria.

La seduta termina alle ore 11,45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 11,45 alle ore 12,15.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

AVVERTENZA

La seduta, convocata in data odierna, non ha avuto luogo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

ATTI DEL GOVERNO

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato agli Affari regionali, onorevole Gianclaudio Bressa.

La seduta inizia alle ore 13,50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno – convenzioni ex Agensud

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Roberto BARBIERI (DS-U), *relatore*, fa presente che la legge 19 dicembre 1992, n. 488 ha disposto la fine dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e la sua trasformazione in intervento ordinario esteso a tutte le aree depresse del territorio nazionale, delegando il Governo ad emanare le disposizioni necessarie per disciplinare il trasferimento delle competenze.

In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 che, sancita l'effettiva soppressione delle strutture dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno), ha disciplinato l'estensione dell'intervento pubblico a tutte le aree depresse, anche del Centro-Nord, e l'attribuzione delle relative competenze agli organi ordinari dell'amministrazione dello Stato.

In particolare gli articoli 8 e 9-*bis* del decreto legislativo n. 96/1993 hanno disciplinato la prosecuzione e il completamento degli interventi compresi nei piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno previsti dalla legge n. 651/1983 approvati con le deliberazioni CIPE del 29 dicembre 1986, del 3 agosto 1988 e del 29 marzo 1990, nonché dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera del CIPE dell'8 aprile 1987 (opere e attività della ex Cassa per il Mezzogiorno, curate dall'Agensud mediante gestione separata).

Il finanziamento di tali interventi è stato regolato da apposite convenzioni stipulate tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed i soggetti attuatori.

Gli articoli 8 e 9-*bis* del decreto legislativo n. 96/1993 hanno attribuito la competenza per tali interventi al Ministero del tesoro e alla Cassa depositi e prestiti.

In attuazione dell'articolo 94, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 il CIPE, con deliberazione 5 novembre 1999, n. 175, ha definito criteri e modalità per il conferimento alle regioni delle funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno di competenza del CIPE, del Ministero del tesoro e della Cassa depositi e prestiti.

In particolare, la deliberazione ha stabilito che all'individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle singole regioni si provvederà con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi con la procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 59/1997.

Relativamente agli interventi di cui agli articoli 8 e 9-*bis* del decreto legislativo n. 96/1993, le regioni subentrano al CIPE, al Ministero del tesoro e alla Cassa depositi e prestiti in tutti i rapporti attivi e passivi con gli enti attuatori, le imprese esecutrici e i terzi comunque interessati alla realizzazione degli interventi stessi, fermi restando a carico dello Stato gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento, se eccedenti i limiti dell'importo trasferito.

L'ammontare delle risorse da trasferire alle regioni sarà pari a quello occorrente per il completamento degli interventi, risultante dalla situazione contabile di ciascun intervento, rilevata all'atto del trasferimento e tenuto conto di conguagli e recuperi. Saranno altresì proporzionalmente trasferite alle regioni risorse pari a quelle utilizzate dallo Stato nell'ultimo triennio per l'esercizio delle funzioni conferite, rappresentate dal compenso riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti per spese di amministrazione e dalle risorse utilizzate dal Ministero del tesoro.

Le economie comunque conseguite resteranno a disposizione delle singole regioni che potranno utilizzarle nell'ambito degli interventi ad esse trasferiti o riprogrammarle.

A partire dall'esercizio finanziario 2000, le somme erogate saranno quantificate annualmente sulla base della media delle erogazioni dell'ultimo triennio e ripartite tra le singole regioni, mediante accredito sui conti correnti infruttiferi di tesoreria intestati alle regioni, in proporzione all'im-

porto complessivo occorrente per il completamento degli interventi di competenza di ciascuna regione.

Le regioni forniranno semestralmente al Ministero del tesoro i dati sull'utilizzo delle risorse trasferite e sulla realizzazione degli interventi, secondo modalità concordate tra la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e il Ministro del tesoro.

L'articolo 1 del provvedimento definisce l'ambito operativo dello schema di decreto attraverso l'individuazione delle risorse strumentali e finanziarie di competenza del Ministero del tesoro e della Cassa depositi e prestiti da trasferire alle regioni relativamente agli interventi compresi:

nei piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno previsti dalla legge n. 651/1983 (deliberazioni CIPE del 29 dicembre 1986, del 3 agosto 1988 e del 29 marzo 1990);

nei progetti speciali e nelle opere di cui alla delibera del CIPE dell'8 aprile 1987 (opere e attività della ex Cassa per il Mezzogiorno, curate dall'Agensud mediante gestione separata).

L'allegato A) allo schema del decreto riporta l'elenco degli interventi sopracitati, suddivisi per regione.

Ai sensi dell'articolo 2, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie al completamento delle opere da trasferire alle regioni è fissato in 1.664,8 miliardi, calcolato sulla base degli importi complessivi stabiliti per ciascuna convenzione, quale risultante dalla situazione contabile di ciascun intervento rilevata alla data del 29 febbraio 2000.

L'articolo 2, comma 2, indica l'ammontare delle risorse da trasferire alle regioni interessate per le spese di funzionamento in lire 16.448.707.000.

Il successivo articolo 3, comma 3, specifica che le risorse di cui all'articolo 2, comma 1 (andrebbe aggiunto comma 2) sono trasferite alle regioni sulla base della ripartizione degli interventi come riportato nell'allegato B.

Tuttavia l'allegato B indica le spese di funzionamento in lire 5.757.047.793, importo determinato dal considerare le spese di funzionamento pari allo 0,35% delle risorse da trasferire. Tale percentuale era quella proposta inizialmente dall'Amministrazione centrale, che determinava tale percentuale analizzando la spesa storica del Ministero del tesoro e della Cassa depositi e prestiti.

In sede di Conferenza Stato-regioni la spesa per funzionamento veniva indicata nell'1%, anziché nello 0,35%. Tuttavia l'allegato B non veniva modificato.

Conseguentemente l'allegato B va sostituito e peraltro l'importo delle spese di funzionamento indicato all'articolo 2, comma 2, va specificato in 16.448.707.980, anziché 16.448.707.000:

L'articolo 2, comma 3, stabilisce che le risorse da trasferire alle regioni sono imputate al Fondo per le aree depresse in termini di competenza per 553,7 miliardi per ogni annualità.

Tuttavia la nota metodologica per la determinazione delle risorse finanziarie specifica che «Al trasferimento alle Regioni si fa fronte con:

239,7 miliardi di residui relativi all'esercizio 1997 sul cap. 9200/Tesoro (Somme da trasferire a regioni e enti locali in ordine a competenze residue attribuite al Ministero del bilancio riguardanti il soppresso intervento straordinario);

570 miliardi di residui relativi all'esercizio 1998 sul medesimo cap. 9200/Tesoro;

851,6 miliardi utilizzando le disponibilità del Fondo per le aree depresse (cap. 8590/Tesoro)».

Conseguentemente il testo dell'articolo 3, comma 3, per coerenza con la nota metodologica va così riformulato, eliminando peraltro l'Allegato relativo agli stanziamenti di competenza: «Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono imputate quanto a lire 809.744.045.000 ai residui di stanziamento iscritti sul capitolo 9200 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro relativi agli esercizi 1997 e 1998 e quanto a lire 851.575.460.000 al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni».

A ciascuna regione vengono trasferite le risorse relative agli interventi ubicati nel proprio territorio, applicando il criterio della prevalenza regionale nel caso di interventi che interessano più regioni (articolo 3).

Il successivo articolo 4 stabilisce che le somme da trasferire alle regioni vengono erogate annualmente sulla base dei criteri fissati dalla deliberazione del CIPE n. 175/1999. Il Ministero del tesoro provvederà ad accreditare le somme sui conti infruttiferi di tesoreria intestati alle regioni.

È inoltre prevista la possibilità che le regioni, in sede di Conferenza Stato - Regioni, possano richiedere correttivi alla ripartizione delle quote annuali e alle modalità di erogazione.

Le erogazioni effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti tra il 29 febbraio 2000 e la data di effettivo esercizio delle funzioni da parte delle regioni dovranno essere considerate quali anticipazioni della prima quota annuale.

Infine l'articolo 5 reca due disposizioni transitorie:

il Ministero del tesoro viene autorizzato (e non delegato) ad appor- tare d'intesa con le regioni interessate «eventuali rettifiche tecniche alle tabelle allegate allo schema di decreto per la correzione di errori materiali nella rilevazione dei dati indicati nelle tabelle medesime»;

sino all'erogazione della quota relativa all'esercizio 2000 prevista dall'articolo 4 (e non articolo 5) il CIPE, il Ministero del tesoro e la Cassa DD.PP. continueranno a svolgere le funzioni attribuite dagli articoli 8 e 9-bis del D. Lgs. n. 96/1993.

Conclude osservando che, essendo le risorse trasferite finalizzate al completamento di interventi programmati in date molto lontane, appare utile far precedere il trasferimento effettivo da una certificazione tecnica delle Regioni sulla possibilità di proseguimento dei lavori e da una dichia-

razione politica del Presidente sull'effettiva utilità degli interventi. Inoltre si rileva la utilità della identificazione di poteri sostitutivi delle Regioni qualora i dati sull'utilizzo delle risorse trasferite e sulla realizzazione degli interventi per due semestralità successive evidenzino palese inefficienza.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno – programmi regionali di sviluppo e azione organica 6.3 (zone interne)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Roberto BARBIERI (DS-U), *relatore*, rileva che la legge 19 dicembre 1992, n. 488 ha disposto la fine dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e la sua trasformazione in intervento ordinario esteso a tutte le aree depresse del territorio nazionale, delegando il Governo ad emanare le disposizioni necessarie per disciplinare il trasferimento delle competenze.

In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 che, sancita l'effettiva soppressione delle strutture dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno), ha disciplinato l'estensione dell'intervento pubblico a tutte le aree depresse, anche del Centro-Nord, e la attribuzione delle relative competenze agli organi ordinari dell'amministrazione dello Stato.

L'intervento straordinario nel Mezzogiorno disciplinato da ultimo dalla legge n. 64/1986 prevedeva l'emanazione di programmi triennali di sviluppo e di piani annuali di attuazione dei programmi stessi, che sono approvati con deliberazioni del CIPE del 29 dicembre 1986, del 3 agosto 1988, 21 dicembre 1989 e del 29 marzo 1990.

In tali programmi triennali e piani annuali erano contenute le disposizioni programmatiche ed i finanziamenti relativi ai programmi regionali di sviluppo e gli interventi ricompresi nella c.d. Azione organica 6.3, oggetto del presente schema di decreto.

I programmi regionali di sviluppo sono volti alla «realizzazione di iniziative organiche a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche in specifici territori e settori produttivi».

L'articolo 1, terzo comma, della legge n. 64/1986, prevede che il Programma triennale detti unicamente gli indirizzi generali circa i criteri per il finanziamento e per la realizzazione dei programmi: saranno le Regioni uniche titolari delle decisioni in ordine al contenuto ed alla gestione dei programmi di sviluppo.

La formulazione dei criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo è stata attuata con la delibera CIPE del 29 dicembre 1986 relativa al primo Aggiornamento del Programma triennale di sviluppo 1987-1989 predisposto dopo l'approvazione della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'azione organica 6 (Riqualificazione dei sistemi urbani e rivitalizzazione delle zone interne) è articolata in 5 sub-azioni; in particolare la 6.3 riguarda lo sviluppo delle aree interne, cioè dei territori dei comuni ricadenti nelle comunità montane e classificati particolarmente depressi dalla legge n. 717/1965. Gli obiettivi della azione organica 6.3 sono il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico monumentale e archeologico (riqualificazione dei centri storici, recupero urbanistico ed edilizio dei tessuti urbani degradati), la tutela paesaggistica ed ambientale del territorio, lo sviluppo del settore agricolo, l'assistenza tecnica e finanziaria per la costituzione di cooperative di produzione e di servizi, la realizzazione, il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, la razionalizzazione e lo sviluppo del sistema commerciale, lo sviluppo del settore turistico, il sostegno alle iniziative artigianali, la realizzazione di infrastrutture a servizio.

In attuazione dell'articolo 94, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il CIPE, con deliberazione 5 novembre 1999, n. 175, ha definito criteri e modalità per il conferimento alle regioni delle funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno di competenza del Ministero del tesoro e della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai programmi regionali di sviluppo e agli interventi compresi nella azione organica 6.3 stabilite con le deliberazioni del CIPE del 3 agosto 1998 e del 29 marzo 1990 (oltre che ai piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno e ai progetti speciali).

In particolare la deliberazione ha stabilito che, all'individuazione dei beni e delle risorse trasferite alle singole regioni, si provvederà con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi con la procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 59/1997.

Illustrando il provvedimento, osserva che l'articolo 1 definisce l'ambito operativo dello schema di decreto, attraverso l'individuazione delle risorse strumentali e finanziarie di competenza del Ministero del tesoro e della Cassa depositi e prestiti da trasferire alle regioni relativamente ai programmi regionali di sviluppo e agli interventi ricompresi nell'azione organica 6.3. (zone interne).

Ai sensi dell'articolo 2, l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie al completamento delle opere da trasferire alle regioni è fissato in 5.135,4 miliardi, calcolato sulla base degli importi deliberati dal CIPE e quanto erogato dal Ministero del tesoro alle regioni alla data del 1° marzo 2000. Di tali risorse 3.134,6 miliardi sono riferiti ai programmi regionali di sviluppo e 2.000, 8 miliardi all'azione organica 6.3.

La quota ancora da erogare a ciascuna regione è indicata dall'allegato A allo schema di decreto.

L'importo di 5.135,4 miliardi da trasferire è così costituito: 680,7 miliardi di residui relativi all'esercizio 1997 sul cap. 9104/Tesoro (Somme da erogare per gli interventi di competenza delle regioni nelle aree depresse del territorio nazionale); 622 miliardi di residui relativi all'esercizio 1999 sul medesimo cap. 9104/Tesoro; 3.832,7 miliardi utilizzando le disponibilità del Fondo per le aree depresse (cap. 8590/Tesoro) per l'anno 2000 e successivi.

Dalle sovraccitate risorse ancora da trasferire sono esclusi: 118,4 miliardi relativi alle ordinanze per l'emergenza socioeconomica ambientale della Puglia; 7,1 miliardi relativi alla protezione civile della Sicilia.

Ai sensi dell'articolo 3, le risorse saranno annualmente trasferite alle regioni in sede di ripartizione del Fondo per le aree depresse, a partire dall'esercizio finanziario 2000. L'importo annualmente spettante a ciascuna regione è assegnato secondo i criteri che saranno definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni, tenendo conto, anche delle effettive esigenze di ciascuna regione in relazione allo stato di attuazione degli interventi.

Inoltre l'articolo 4 stabilisce che con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con le regioni interessate, saranno fissati i tempi e le modalità di recupero delle risorse relative a trasferimenti effettuati alle singole regioni quali anticipazioni su convenzioni stipulate con la soppressa Agensud e revocate a partire dal 1993.

Infine l'articolo 5 reca due disposizioni transitorie: 1) il Ministero del tesoro viene autorizzato (e non delegato) ad apportare, d'intesa con le regioni interessate, «eventuali rettifiche tecniche alle tabelle allegate allo schema di decreto per la correzione di errori materiali nella rilevazione dei dati indicati nelle tabelle medesime o a seguito delle erogazioni operate fino alla data di pubblicazione del presente decreto»; 2) sino all'erogazione della quota relativa all'esercizio 2000 prevista dall'articolo 3, il CIPE e il Ministero del tesoro continueranno a svolgere le funzioni attribuite dal D.lgs. n. 96/1993.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Luciano CAVERI (misto Min. linguist.), *relatore*, illustrando il provvedimento in esame, fa presente che esso individua i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di demanio idrico. Sul provvedimento il Governo ha già acquisito il parere favo-

revoles della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali reso nella seduta del 1° giugno 2000. Conclude evidenziando che all'articolo 7 dello schema di decreto si prevede per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano che il trasferimento dovrà avvenire nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione e che le funzioni indicate per le regioni a statuto ordinario verranno trasferite anche per le regioni a statuto speciale, ove non si tratti di competenze già attribuite dagli statuti speciali e dalle norme di attuazione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia ambientale

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Luciano CAVERI (misto Min. linguist.), *relatore*, fa notare che il provvedimento in esame all'articolo 1 definisce l'ambito operativo che consiste nella individuazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni o agli enti locali ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia ambientale conferite dagli articoli 70, 73, 74, 78, 81 e 84 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

L'articolo 2 prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, il trasferimento di lire 815 miliardi per l'esercizio delle funzioni suddette.

Fa poi notare che all'articolo 4 manca il termine entro il quale il Ministero dell'ambiente provvede a consegnare gli atti concernenti funzioni e compiti di competenza regionale relativi ad affari non ancora esauriti, ovvero a questioni o disposizioni di massima. Ritiene che il termine mancante sia quello del 31 dicembre 2000, data prevista dalla legge n. 59 e dal decreto legislativo n. 112 per il completamento del processo di decentramento amministrativo.

Rileva infine che all'articolo 5 per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano si rinvia alle disposizioni contenute negli statuti speciali e alle relative norme di attuazione. A tale proposito fa notare che occorre chiarire le modalità da seguire nel trasferimento di funzioni, beni e risorse alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, dovendosi scegliere tra un'unica disposizione che preveda il trasferimento agli enti in questione di tutto ciò che è disciplinato dai decreti attuativi della legge n. 59, e disposizioni contenenti una dettagliata elencazione delle funzioni, dei beni e delle risorse da trasferire. Relativamente all'attuazione presso le regioni a statuto speciale delle disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi della legge n. 59, fa notare che, a fronte di una intensa attività della Commissione paritetica di Trento

e Bolzano, si registra l'assenza di un analogo impegno presso le Commissioni paritetiche delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia-Giulia. Accade così che in alcune materie presso le regioni a statuto ordinario si rileva un tasso di attuazione delle disposizioni contenute nei decreti emanati in base alla legge 59, superiore a quello che si registra presso le regioni a statuto speciale e presso le province autonome di Trento e Bolzano.

Il sottosegretario di Stato Gianclaudio BRESSA, riferendosi alle osservazioni dell'onorevole Caveri, comunica che in sede di Consiglio dei ministri è stato deciso di predisporre una direttiva contenente una precisa scansione dei tempi di attuazione, presso le diverse regioni, dei provvedimenti emanati in base alla legge n. 59.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo il 13 luglio 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, constatando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento. Comunica che la proposta di parere verrà depositata nella giornata di martedì 25 luglio; il termine per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di parere alternative è fissato alle ore 18 di mercoledì 26 luglio.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e alle province per l'esercizio delle funzioni conferite dall'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 5 luglio 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, constatando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento. Comunica che la proposta di parere verrà depositata nella giornata di martedì 25 luglio; il termine per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di parere alternative è fissato alle ore 18 di mercoledì 26 luglio.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

Presidenza del Vice Presidente

Antonio MONTAGNINO

indi del Presidente

Mariella CAVANNA SCIREA

Interviene il Sottosegretario di Stato alle comunicazioni Vincenzo Maria Vita.

La seduta inizia alle ore 13,30.

Sulla pubblicità dei lavori

Il senatore Antonio MONTAGNINO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori

La senatrice Carla CASTELLANI (AN) auspica una maggiore organicità tra i lavori della Commissione e quelli dell'Aula e delle altre Commissioni del Senato.

Il senatore Antonio MONTAGNINO (PPI), *presidente*, fa presente che è pressochè impossibile evitare sovrapposizioni tra i lavori della Commissioni, mentre è sempre assicurata la non coincidenza tra le sedute delle Assemblee dei due rami del Parlamento e quelle della Commissione.

7-00024 DE LUCA Athos: rapporto tv minori

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del documento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 28 giugno u.s..

Il senatore Antonio MONTAGNINO, *presidente*, ritiene per maggior economia procedurale dei lavori che il senatore Athos DE LUCA possa esprimere il parere su tutti gli emendamenti riferiti alla parte premettiva della risoluzione.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Valpiana 1.1, Maggiore k.1, Valpiana o.1, p.1, q.1, invita i presentatori dell'emendamento Maggiore s.1 a ritirarlo, esprimendo altrimenti parere contrario, trattandosi di una previsione già contenuta nel punto 13 della parte dispositiva, dichiara parere contrario sugli emendamenti Maggiore n. 1, trattandosi di una previsione già considerata al punto 23 della parte dispositiva, Scopelliti q.2 e Maggiore s.2. Ritiene altresì di ritirare l'emendamento n. 2 a sua firma.

Il deputato Vincenzo Maria VITA, Sottosegretario di Stato alle comunicazioni, concorda con il parere espresso dal senatore De Luca.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) fa propri tutti gli emendamenti a firma del deputato Valpiana, che oggi non ha potuto essere presente.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) ritira il suo emendamento q.2 e dichiara voto contrario sull'emendamento Valpiana 1.1, visto che il riferimento a trasmissioni adatte ad un «pubblico maturo» è troppo vasto e indefinito, oltre ad ampliare il contenuto dell'inciso cui si riferisce.

La senatrice Carla CASTELLANI (AN) condivide l'osservazione della senatrice Scopelliti ed osserva che un riferimento così ampio a trasmissioni adatte ad un «pubblico maturo» rischia di rendere la previsione poco cogente: dichiara quindi voto contrario sull'emendamento.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Valpiana 1.1 nel senso di temperare la previsione originaria della risoluzione e la formulazione contenuta nell'emendamento, da intendersi quindi nella seguente forma: «trasmissioni ad alto contenuto di violenza e adatte ad un pubblico adulto».

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) accoglie la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Valpiana 1.1, fatto proprio dall'onorevole Capitelli, nel testo riformulato. Approva altresì l'emendamento Maggiore k.1.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) esprime voto favorevole sull'emendamento Maggiore n.1, in quanto deve esservi una differenza tra la Tv di Stato e le televisioni commerciali, non soltanto quelle maggiori e più note, ma anche e soprattutto le piccole emittenti.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma n. 1.

La senatrice Carla CASTELLANI (AN) nel dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento, chiede di potervi aggiungere la sua firma.

Il senatore Antonio MONTAGNINO (PPI), *presidente*, constatato il consenso del proponente, lo consente.

La Commissione respinge l'emendamento Maggiore n. 1.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) dichiara voto contrario sull'emendamento Valpiana o.1, fatto proprio dall'onorevole Capitelli.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva l'emendamento Valpiana o.1, fatto proprio dall'onorevole Capitelli.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) ritira gli emendamenti Valpiana p.1 e q.1 che precedentemente aveva fatto propri.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) ritira il suo emendamento s.1.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, con riferimento alla questione posta dal senatore Maggiore nella seduta del 12 luglio in merito all'emendamento a sua firma s. 1, ove si propone di sostituire le parole «impegna il Governo» con le parole «formula le sottoindicate proposte perchè siano riferite alle Camere per la verifica di una eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente» osserva quanto segue: il potere della Commissione parlamentare per l'infanzia di impegnare il Governo trova il suo fondamento nell'articolo 1, comma 1, della legge 451/97 che, nell'istituire la Commissione, le attribuisce espressamente «poteri di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva».

Nell'ambito di tale potere di indirizzo, che evidentemente si deve riferire ai settori di competenza della Commissione, è quindi implicito il potere di votare risoluzioni al Governo ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento della Camera, che prevede la possibilità per ciascuna Commissione di «votare, su proposta di un suo componente, negli affari di propria competenza, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti».

Il potere di esaminare (e votare) risoluzioni è del resto espressamente riconosciuto con l'assegnazione dell'atto di indirizzo alla Commissione, attraverso l'esplicita menzione di tale assegnazione all'atto della pubblicazione nell'Allegato B ai resoconti della seduta. Nel caso di specie tale

pubblicazione è avvenuta nell'Allegato B alla seduta del 26 maggio 2000 del Senato.

La Commissione parlamentare per l'infanzia ha in effetti già votato risoluzioni che contengono impegni per il Governo: 7- 00815 Pozza Tasca: divieto di utilizzare bambini soldato (28 ottobre 1999), 7-00879 Cavanna Scirea: forme di violenza di gruppo da parte di minori, baby gang (15 marzo 2000), 7-00842 Pozza Tasca: mutilazioni genitali femminili (22 marzo 2000);

Il potere della Commissione parlamentare per l'infanzia di riferire alle Camere, cui fa riferimento nel suo emendamento il senatore Maggiore, trova il suo esplicito fondamento nell'articolo 1, comma, 5, della legge 451/97 e si riferisce ad un diverso ed ulteriore compito della Commissione, riconducibile ad una funzione di informazione e di raccordo nei confronti dell'Assemblea;

Si ritiene comunque di considerare ammissibile l'emendamento, che sarà quindi posto in votazione.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) non intendeva con il suo emendamento negare alla Commissione poteri di indirizzo al Governo, bensì esprimere una certa perplessità sulla formula «impegna il governo» che in questa materia ritiene inopportuna.

Ritiene comunque alla luce della dichiarazioni rese dalla Presidente, di proporre una riformulazione dell'emendamento nel suo senso di sostituire le parole «impegna il Governo» con «invita il Governo».

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi), relatore, esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal senatore Maggiore.

La Commissione approva l'emendamento Maggiore s.1 nel testo riformulato.

Il Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, invita il senatore De Luca ad esprimere il parere sulla restante parte degli emendamenti.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Capitelli 1.1, Maggiore 2.2, Pozza Tasca 3.1, Cavanna Scirea 3.2, Scantamburlo 3.3, Rescaglio 3.4, Maggiore 3.6 ritenendo tuttavia che debbano essere eliminate le parole «e di una rappresentanza qualificata delle emittenti televisive», Scantamburlo 4.1, Rescaglio 4.2, Mazzuca Poggiolini 4.3, Valpiana 4.5, Giacco 4.6, Maggiore 4.7, Mazzuca Poggiolini 5.1 e 5bis.1, Cavanna Scirea 7.1, Rescaglio 7.2, Scantamburlo 7.3, Maggiore 7.4 purchè sia soppressa la parola «esclusiva», Rescaglio 9.1., Valpiana 9.2 e 9.3, Giacco 9.4, Capitelli 10.1, Pozza Tasca 11.1, Rescaglio 11.2, Pozza Tasca 12.1, Scantamburlo 12.2, Rescaglio 12.3, Dedoni 12.5, Maggiore 14.2 se esteso a tutte le emittenti televisive, Valpiana 15.1, Rescaglio 16.1, Scantamburlo 16.2, Cavanna Scirea 16.3, Valpiana

18.1, Giacco 18.3, Cavanna Scirea 19.1, Maggiore 21.1 e 22.1 se esteso a tutte le emittenti televisive, Valpiana 21.1e 21.3, Bernasconi 21.5 e Cavanna Scirea 27.1. Invita i presentatori degli emendamenti Giacco 2.1, Valpiana 3.5, Maggiore 7bis.1, Valpiana 8.1 e 12.4, Mazzuca Poggiolini 13.1, Scopelliti 13.2, Valpiana 21bis.1 a ritirarli esprimendo altrimenti parere contrario.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Maggiore 1.2, Giacco 6.1, Scopelliti 12.6 e 15.2, Maggiore 18.2 e 23.1, Scopelliti 24.1. Raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 2.3, 4.4, 14.1 e 21.4.

Il deputato Vincenzo Maria VITA, Sottosegretario di Stato alle comunicazioni, concorda con il parere espresso dal senatore De Luca salvo che per quanto concerne l'emendamento De Luca 14.1 per la quale lo invita al ritiro, in quanto si tratta di una previsione eccessivamente intrusiva del palinsesto delle emittenti.

Ritiene altresì che l'emendamento De Luca 21.4 potrebbe essere modificato sostituendo le parole «attraverso l'obbligo di adottare» con le parole «promuovendo l'adozione di» e sostituendo altresì la parola «provvedendo» con «concorrendo». Invita poi i presentatori dell'emendamento Maggiore 22.1 a ritirarlo, in quanto esso si fonda sull'equivoco per cui la pay-tv realizzerà una discriminazione qualitativa nei programmi rivolti ai minori, mentre gli investimenti ad essa relativi si pongono in un'ottica completamente diversa e non pregiudicano la fruizione dei programmi per minori da parte dei minori stessi. Richiama infine l'attenzione sul fatto che le reti nazionali sono 11 e non 12 come è scritto nella risoluzione.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, nel dichiarare voto contrario sull'emendamento Capitelli 1.1, non comprende che differenza vi sia tra «introdurre l'obbligo» e «rendere cogente», come propone l'emendamento. Ritiene peraltro migliore la riformulazione dell'inciso della risoluzione contenuta nel successivo emendamento Maggiore 1.2 che è più conciso e chiaro e sul quale preannunzia voto favorevole.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1, visto che l'inciso cui si riferisce parla di un obbligo accessorio.

La senatrice Carla CASTELLANI (AN) concorda con le osservazioni svolte dalla collega Scopelliti in quanto l'introdurre in obbligo, quale che esso sia, ha già valore cogente.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) riformula il punto 1 della parte dispositiva nel senso di sopprimere la parola «accessorio».

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) ritira il suo emendamento 1.1.

La Commissione approva il punto 1 della parte dispositiva, come riformulato: s'intende quindi decaduto l'emendamento sostitutivo Maggiore 1.2.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) ritira l'emendamento 2.1.

La Commissione approva gli emendamenti Maggiore 2.2 e De Luca 2.3.

Il senatore Antonio MONTAGNINO (PPI) chiede di poter apporre la sua firma in calce agli identici emendamenti Pozza Tasca 3.1, Cavanna Scirea 3.2, Scantamburlo 3.3 e Rescaglio 3.2.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, presidente, constatato l'assenso dei rispettivi presentatori, lo consente.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pozza Tasca 3.1, Cavanna Scirea 3.2, Scantamburlo 3.3 e Rescaglio 3.4.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) ritira l'emendamento Valpiana 3.5 precedentemente fatto proprio.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) dichiara voto favorevole sull'emendamento Maggiore 3.6, ritenendo che non si possa escludere dal tavolo del dibattito volto a classificare le opere rivolte ai minori chi è competente alla messa in onda di tali programmi.

La senatrice Carla CASTELLANI (AN) nel dichiarare voto favorevole sull'emendamento, chiede di potervi apporre la sua firma.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, avendo constatato l'assenso del presentatore, lo consente.

La senatrice Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto DU) dichiara voto contrario in quanto l'emendamento, nell'attribuire un ruolo assai rilevante al Consiglio Nazionale degli Utenti, sembra voler sostituire o limitare quello dell'Associazione dei genitori e degli educatori.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) fa presente che l'intento del suo emendamento è quello di assicurare il supporto tecnico del Consiglio Nazionale degli Utenti, mentre il prevedere anche il coinvolgimento di una rappresentanza qualificata delle emittenti televisive mira ad ottenere il contributo tecnico dei soggetti che poi provvederanno alla messa in onda dei relativi programmi.

Il senatore Antonio MONTAGNINO (PPI) osserva che la formulazione dell'emendamento non è chiara perchè non si comprende se il coinvolgimento del Consiglio Nazionale degli Utenti debba riguardare la com-

posizione dell'Osservatorio per la classificazione delle opere rivolte ai minori ovvero debba consistere in un parere su tale classificazione. Dichiara voto contrario ove debba ritenersi valida la prima ipotesi.

Il deputato Vincenzo Maria VITA, Sottosegretario di Stato alle comunicazioni, nel ritenere che l'inciso della risoluzione potrebbe limitarsi a promuovere l'istituzione di un Osservatorio per la classificazione delle opere rivolte ai minori, osserva che da un lato è necessario acquisire un contributo tecnico nella classificazione dei programmi rivolti ai minori, dall'altro le emittenti televisive tendono spesso a sminuire eventuali osservazioni sull'opportunità e sulla validità dei programmi.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, presidente, ritiene, tenendo conto delle osservazioni sin qui svolte in merito all'emendamento Maggiore 3.6, che esso possa essere formulato nel senso di prevedere, con riferimento alla classificazione delle opere rivolte ai minori, il parere anche delle associazioni delle emittenti televisivi maggiormente rappresentative. L'emendamento risulterebbe quindi così riformulato: «a promuovere l'istituzione presso l'Autorità garante per le comunicazioni di un Osservatorio per la classificazione delle opere rivolte ai minori, formato da esperti nominati anche dalle associazioni dei genitori e degli educatori, sentito il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti e delle associazioni delle emittenti radiotelesive maggiormente rappresentative».

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI), sia pur mantenendo alcune riserve, accoglie la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Maggiore 3.6 nel testo riformulato.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame della risoluzione in titolo. Ritiene peraltro, considerato il gran numero di emendamenti che ancora restano da esaminare, di dover rinviare l'audizione, in materia di pedofilia, del dottor Adalberto Battaglia, Presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo, prevista al secondo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani.

La seduta termina alle ore 15,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

196^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

(4714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore ANDREOLLI, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(4651) Riordino del settore termale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caccavari ed altri; Martinat ed altri; Galdelli ed altri; Teresio, Delfino ed altri; Grimaldi; Crucianelli ed altri; Barral ed altri; Malgieri ed altri; Migliori ed altri

(3910) BEDIN ed altri. – Riordino del settore termale

(Parere alle Commissioni 10^a e 12^a riunite. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore PINGGERA dà conto dei provvedimenti in titolo, proponendo la formulazione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda.

(4693) Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore BESOSTRI che propone, per quanto di competenza, un parere di nulla osta.

La Sottocommissione conviene.

(4633) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere Italia-NATO per un emendamento integrativo all'articolo 4 dell'Accordo del 5 febbraio 1968 sui privilegi ed immunità del personale del Collegio di Difesa della NATO a Roma, effettuato a Bruxelles il 10 novembre 1993 ed il 28 aprile 1998, e successivo Scambio di lettere modificativo, effettuato a Bruxelles il 6 ottobre ed il 23 dicembre 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Riferisce la senatrice PASQUALI che, illustrato il disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

(4634) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Riferisce la senatrice PASQUALI, in sostituzione del relatore designato Pastore, proponendo, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo sul provvedimento in esame.

Concorda la Sottocommissione.

(3054) ROBOL ed altri. - Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98

(4284) FUMAGALLI CARULLI. - Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava

(4578) THALER AUSSERHOFER ed altri. - Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni

sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI illustra i disegni di legge in titolo e propone l'espressione di un parere di nulla osta, osservando che occorre verificare se i paesi nei quali ricadono i territori già soggetti alla sovranità italiana prevedono nella loro legislazione una disciplina di analogo contenuto.

Conviene la Sottocommissione.

(4592) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale

(Parere su emendamenti alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI illustrati gli emendamenti al provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4486) BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali

(Parere su emendamento alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce la senatrice PASQUALI, in sostituzione del relatore designato Pastore che, illustrato l'emendamento al disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1572) MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1993, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996

(3355) PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura

(3541) FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura

(3556) CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»

(3568) BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale

(Parere su nuovo testo unificato alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI dà conto del nuovo testo unificato dei provvedimenti in titolo, proponendo la formulazione di un parere non ostativo richiamando la Commissione di merito al rispetto delle compe-

tenze regionali e segnalando la sovrapposizione delle funzioni rispettivamente attribuite allo Stato e alle regioni.

La Sottocommissione concorda.

(251-431-744-1619-1648-2019-B) *Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Carcarino ed altri; Lavagnini; Servello ed altri; Di Orio ed altri; Tomassini ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Nuovo parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI, anche alla luce delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo nella seduta del 29 giugno della Commissione sanità, propone la formulazione di un parere non ostativo, nel presupposto che il provvedimento non incide sulle competenze delle regioni e delle provincie autonome in materia di formazione professionale e di sanità.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

114^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(4691) Deputati FRATTINI. – *Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti*, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

(57) PROVERA ed altri. – *Norme in materia di nomina del presidente e del procuratore generale della Corte dei conti*: parere contrario;

(968) BATTAGLIA ed altri. – *Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore Generale della Corte dei conti*: parere contrario.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 LUGLIO 2000

273^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Senatore
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Calzolaio e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente MORANDO fa presente che nella seduta odierna alcuni disegni di legge insistono per la copertura sul medesimo accantonamento del fondo speciale, precludendosi l'uno con l'altro la disponibilità delle risorse; risulta, quindi, di particolare rilievo – ai fini dell'esito del parere – l'ordine di esame seguito nella Sottocommissione.

Dopo un breve dibattito, nell'ambito del quale i senatori MORO, TAROLLI, FERRANTE e RIPAMONTI esprimono la loro posizione, il presidente MORANDO, dopo aver ribadito che il criterio non può essere casuale, rinvia ad una valutazione comparativa dei singoli casi, nell'ambito della quale deve essere comunque acquisita la posizione del rappresentante del Governo sull'uso alternativo delle risorse.

Concorda la Sottocommissione.

(3833) *Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale*

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge recante il rifinanziamento degli interventi in campo ambientale – appro-

vato dalla 13^a Commissione – e dei relativi emendamenti. In relazione al testo, per quanto di competenza, si rileva che agli articoli 1 (comma 2), 2 (comma 3), 4 (commi 5 e 6, nei quali deve essere, altresì, modificata la decorrenza dei contratti), 6 (commi 1 e 2), 8 (commi 3, 5 e 7), 9, 13 (commi 2 e 3), 16 (comma 2) e 17 è necessario sopprimere le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio 1999 e adeguare i riferimenti al bilancio 2000-2002; sarebbe, inoltre, opportuno adeguare in tal senso anche l'articolo 2, comma 2. Segnala, altresì, l'articolo 7, comma 1, che deriva dall'approvazione di un emendamento su cui la Sottocommissione aveva già formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; occorre, inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'articolo 13, comma 1.

Propone, quindi, di rinviare l'esame dei numerosi emendamenti trasmessi, in relazione all'esigenza di chiarire il relativo quadro finanziario.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di concordare con il relatore con riguardo all'articolo 7, comma 1, sul quale esprime parere contrario. In relazione poi all'articolo 13, comma 1, esprime parere di nulla osta, sottolineando che si tratta di un'operazione demandata all'autonomia organizzativa del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri. Con riguardo, infine, alla clausola di copertura finanziaria del provvedimento, si associa alle osservazioni espresse dal relatore.

Il sottosegretario CALZOLAIO sottolinea l'importanza di una sollecita approvazione da parte dell'Assemblea del Senato del provvedimento in esame, che viene incontro ad esigenze di interventi ambientali da tempo attesi. Preannuncia, quindi, la presentazione di un emendamento soppressivo del comma 1 dell'articolo 3, che consentirà un'ulteriore chiarificazione del quadro finanziario del provvedimento.

Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti forniti dai rappresentanti del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, ad eccezione che sull'articolo 7, comma 1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta è a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che agli articoli 1 (comma 2), 2 (comma 3), 4 (commi 5 e 6, nei quali deve essere, altresì, modificata la decorrenza dei contratti), 6 (commi 1 e 2), 8 (commi 3, 5 e 7), 9, 13 (commi 2 e 3), 16 (comma 2) e 17, siano soppresse le autorizzazioni di spesa relative all'esercizio 1999 e siano adeguati i riferimenti al bilancio 2000-2002.

La Sottocommissione accoglie, infine, la proposta di parere formulata dal relatore e delibera di rinviare l'esame degli emendamenti.

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri

(Parere alle Commissioni 1^a e 11^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di servizi sociali, già approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 20 istituisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, cui affluiscono le nuove risorse autorizzate ai sensi del comma 2 e gli stanziamenti recati da leggi riguardanti interventi di carattere sociale (comma 9); il finanziamento dopo il triennio è rinviato alla legge finanziaria (comma 8). Tali risorse sono destinate al finanziamento del sistema integrato di servizi sociali, per il quale viene specificato il carattere di universalità; l'articolo 22 elenca i livelli essenziali, secondo i requisiti fissati dalla programmazione nazionale e regionale (articolo 18) e comunque nei limiti delle risorse del Fondo: il vincolo finanziario viene esplicitamente indicato anche dall'articolo 20 (comma 4), che – in analogia con quanto previsto per il Fondo sanitario nazionale – stabilisce che la definizione dei livelli uniformi sia effettuata contestualmente alle risorse da assegnare al Fondo, nel rispetto delle compatibilità finanziarie dello Stato. All'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organizzazioni non lucrative e altri soggetti privati, purché accreditati (articoli 1, comma 5, e 11).

Il sistema integrato garantisce, altresì, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, i benefici connessi con alcuni diritti soggettivi, in particolare le pensioni e gli assegni sociali e le prestazioni richiamate dall'articolo 24. Tenuto conto che l'articolo 20, comma 8, prevede che con la legge finanziaria siano assicurate le risorse per la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24, occorre valutare se la Tabella C della finanziaria sia la sede idonea per l'iscrizione contabile di tali oneri ed è opportuno, altresì, acquisire la quantificazione degli oneri connessi con tali iniziative, al fine di definire la quota destinata agli altri interventi, anche tenuto conto che a carico del Fondo vengono altresì finanziati il sistema informativo dei servizi sociali e la relativa commissione (articolo 21) e la Commissione di indagine sulla esclusione sociale (articolo 27). Sarebbe, inoltre, utile formulare una ipotesi di fabbisogno sulla base degli interventi di cui agli articoli 14 (progetti individuali per persone disabili), 15 (sostegno domiciliare per persone anziane), 16 (sostegno delle responsabilità familiari) e di quelli di cui all'articolo 22 al fine di valutare se le risorse complessivamente attivate per il finanziamento del sistema integrato dei servizi sociali sono idonee rispetto alla definizione di livelli uniformi coerenti con gli obiettivi.

Per ciò che concerne l'articolo 24, poi, che contiene una delega per il riordino – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica –

di assegni e indennità varie, occorre chiarire se alcune delle prestazioni ivi previste costituiscono nuove forme di intervento, nel qual caso appare difficile rispettare la clausola di invarianza della delega.

L'articolo 29 autorizza la Presidenza del Consiglio a reclutare 100 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni statali, in deroga alle procedure di programmazione delle assunzioni del pubblico impiego: oltre a chiarire se si tratta di copertura di posti già presenti in organico, rileva che non viene esplicitamente indicata l'articolazione delle figure professionali che si intendono reclutare (indicate, peraltro, nella relazione tecnica ai fini della determinazione del relativo onere).

Segnala, altresì, l'articolo 10, di delega per una nuova disciplina delle IPAB (con clausola di salvaguardia finanziaria e criteri direttivi che sanciscono autonomia contabile e patrimoniale e la previsione di un regime del personale di tipo privatistico) e l'articolo 12, per l'individuazione dei profili delle figure professionali sociali, da formare con corsi di laurea o con corsi di formazione: in relazione a quest'ultimo – tenuto conto che il comma 6 precisa che le risorse necessarie sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti già destinati a programmi di formazione – occorre valutare se vi sia un obbligo per università e regioni ad attivare detti corsi. Il comma 5 rinvia ad un decreto ministeriale per definire, senza nuovi oneri, le modalità di accesso alla dirigenza di tali figure.

In relazione alla Commissione di cui all'articolo 27, infine, fa presente che la possibilità di utilizzare personale fuori ruolo potrebbe comportare oneri a carico di altre amministrazioni.

Il sottosegretario MORGANDO ribadisce che gli articoli 20 e 22 definiscono un vincolo finanziario all'interno del quale operano tutte le disposizioni contenute nel disegno di legge, la cui copertura è attuata nell'ambito delle risorse di cui al Fondo nazionale per le politiche sociali. Dopo aver quantificato le risorse finanziarie necessarie per assicurare le prestazioni che costituiscono oggetto di diritti soggettivi in lire 16.400 miliardi circa, chiarisce che il rinvio alla tabella C del finanziamento del Fondo dopo il triennio avverrà al netto della separata gestione delle prestazioni in questione, che verranno pertanto contabilizzate separatamente. Ciò avverrà nel quadro delle procedure di cui al comma 9 dell'articolo 20, in base al quale all'interno del Fondo sono individuate le specifiche finalizzazioni. Con riferimento, poi, agli interventi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 22, chiarisce che le correlative prestazioni non formano oggetto di diritti soggettivi, per cui l'entità delle stesse sarà determinata in relazione alle disponibilità finanziarie del Fondo. Con riguardo all'articolo 24, fa presente che si tratta della rimodulazione di interventi già esistenti, che verrà effettuata nel limite delle risorse attualmente stanziare per gli interventi stessi. Con riguardo al reclutamento di personale di cui all'articolo 29, osserva che si tratta di posti aggiuntivi, la cui copertura finanziaria è peraltro assicurata dalle risorse del Fondo, come puntualmente esposto in relazione tecnica. In riferimento all'articolo 12, osserva che l'attiva-

zione dei corsi per i profili professionali in questione non costituisce un obbligo per Università e Regioni e che la disposizione del comma 5 riveste carattere meramente ordinamentale. Osserva, infine, che l'articolo 27 non determina nuovi oneri, in quanto l'utilizzo del personale fuori ruolo avverrà in base a quanto previsto dagli ordinamenti vigenti.

Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, nel presupposto che l'attivazione dei corsi di cui al comma 6 dell'articolo 12 non rappresenti un obbligo per le Università e le Regioni e che la possibilità di utilizzare personale fuori ruolo prevista dall'articolo 27 non comporti nuovi oneri. Il nulla osta è nel presupposto che le prestazioni di cui all'articolo 24 non costituiscano nuove forme di intervento, in modo da assicurare il rispetto della clausola di invarianza della delega, e che per le ulteriori prestazioni a carico del Fondo sussista un meccanismo di garanzia che configuri un tetto di spesa. Con riferimento, infine, al reclutamento di personale di cui all'articolo 29, osserva che la disposizione rappresenta una deroga alle procedure di programmazione delle assunzioni del pubblico impiego.

La Sottocommissione accoglie, infine, la proposta di parere formulata dal relatore.

(4651) Riordino del settore termale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caccavari ed altri; Martinat ed altri; Galdelli ed altri; Teresio Delfino ed altri; Grimaldi, Crucianelli ed altri; Barral ed altri; Malgieri ed altri; Migliori ed altri

(Parere alle Commissioni 10^a e 12^a riunite su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta del disegno di legge per il riordino del settore termale, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, si segnala l'articolo 4 che – nel rinviare, come già previsto a legislazione vigente, ad un decreto del Ministro per la definizione delle patologie per cui il trattamento termale è a carico del Servizio sanitario nazionale – elenca alcune fattispecie per le quali l'erogazione deve essere assicurata: al riguardo la relazione tecnica predisposta durante l'esame presso la Camera specifica che tale elencazione si riferisce a situazioni cliniche che necessitano di interventi già a carico del servizio pubblico.

Segnala, altresì, l'articolo 5 che potrebbe comportare oneri a carico dell'INPS, INAIL e degli altri enti e casse previdenziali; in particolare, il comma 2 prevede una estensione agli iscritti di altri enti o casse del regime termale speciale degli assicurati all'INPS. La relazione tecnica specifica, al riguardo, che non dovrebbero derivare nuovi oneri tenuto conto che gli enti richiamati vi provvedono con fondi autonomi. Segnala, inoltre, il comma 4 che prevede il trasferimento a titolo gratuito degli stabilimenti termali dall'INPS agli enti locali e potrebbe comportare una perdita patri-

moniale per l'INPS: occorre, peraltro, acquisire indicazioni sull'eventuale inserimento di tali stabilimenti nell'elenco degli immobili da dismettere.

In relazione all'articolo 7, rileva che la disciplina dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in medicina termale sembra non interferire con l'autonomia di ciascuna università a deliberare l'istituzione della relativa scuola, come anche precisato nella relazione tecnica. Occorre valutare infine se il comma 2 possa implicare oneri (di struttura e per borse di studio) correlati a un diritto di accesso, stabilito per legge e anche in soprannumero, per i medici dipendenti dalle aziende termali.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala l'emendamento 5.1 che sembra comportare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MORGANDO conferma, con riguardo all'articolo 4, comma 1, che si tratta di patologie che necessitano di interventi già posti a carico del servizio pubblico, per cui la disposizione non determina nuovi oneri. Con riferimento all'articolo 5, osserva che esso non comporta nuovi oneri, anche nel caso che l'applicazione del regime speciale implichi *standard* più elevati, in quanto gli enti richiamati vi provvederebbero con fondi autonomi. Con riguardo al comma 4 dello stesso articolo 5, esprime l'avviso contrario del Governo, sottolineando che esso determinerebbe conseguenze negative sul patrimonio dell'INPS ed evidenziando che i beni in questione sono ricompresi nell'elenco degli immobili da dismettere sulla base della legislazione vigente. In relazione, infine, all'articolo 7, sottolinea che la norma (e in particolare il comma 2) non determina obblighi a carico delle Università.

Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento 5.1.

Il senatore NAPOLI Roberto, dopo aver segnalato l'onerosità del comma 4 dell'articolo 5 (in relazione al quale dichiara di aver presentato un emendamento soppressivo), si sofferma sui discutibili effetti dell'articolo 7, comma 2, suscettibile di dar luogo a una proliferazione delle scuole di specializzazione per effetto di richieste emulative e in contrasto con la normativa europea.

Il sottosegretario MORGANDO ritiene che i rilievi del senatore Napoli sull'articolo 7, comma 2, investano i profili di merito della disposizione, che a suo avviso non comporta oneri.

Il relatore RIPAMONTI, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, esprime avviso favorevole sull'articolo 4 e sull'articolo 5, comma 2, mentre esprime perplessità sul comma 4 dello stesso articolo 5, in considerazione degli effetti negativi sul patrimonio dell'INPS che ne conseguirebbero. Con riguardo all'articolo 7, ritiene di esprimere una valutazione favorevole sul comma 1, mentre il nulla osta sul comma 2 dovrebbe essere condizionato all'assenza di oneri per la finanza pubblica. Propone, infine, di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti

ad eccezione che sul 5.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MORGANDO ritiene opportuno un approfondimento degli effetti finanziari dell'articolo 5, comma 4.

Dopo che il presidente MORANDO ha segnalato l'esigenza di approfondire le implicazioni finanziarie anche dell'articolo 5, comma 2, con riguardo ad eventuali oneri a carico degli enti previdenziali ivi richiamati, la Sottocommissione delibera di rinviare il seguito dell'esame.

(3312-B) *Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge volto al potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Tra le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, per quanto di competenza, segnala i commi 4 e 5 dell'articolo 1, relativo al potenziamento delle dotazioni organiche. In particolare, nell'ambito dell'incremento della dotazione organica, la distribuzione per profilo professionale e qualifica delle unità di personale aggiuntive è demandata dal comma 5 a un decreto del Presidente del Consiglio. In proposito, non è precisato esplicitamente che tale distribuzione è effettuata nei limiti delle risorse di cui al comma 4. Sarebbe inoltre opportuno acquisire dal Tesoro una valutazione circa la congruità delle risorse di cui al comma 4 in relazione alle diverse ipotesi di distribuzione del personale tra le varie classi. In ogni caso si segnala che le assunzioni in questione, ai sensi del comma 11, avvengono in deroga alle procedure di programmazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione.

In relazione all'articolo 6, comma 4, segnala che, nonostante il parere contrario formulato dalla Commissione bilancio della Camera, è stato mantenuto il trattamento di missione e il compenso per lavoro straordinario per il personale di cui al comma 3 (personale del Corpo dei vigili del fuoco riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale od olimpico).

In relazione infine all'articolo 13, non è chiaro se l'inserimento degli operatori amministrativo-contabili presso i distaccamenti dei vigili del fuoco presupponga nuove assunzioni e l'istituzione di nuove qualifiche professionali, nel qual caso la disposizione risulterebbe onerosa.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver segnalato che le assunzioni previste dal provvedimento in esame corrispondono ad esigenze di particolare necessità e urgenza, fa presente che la distribuzione del personale da assumere tra le varie qualifiche e profili professionali sarà effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 5 dell'ar-

titolo 1 entro i limiti delle risorse complessive di cui al comma 4. Con riferimento all'articolo 6, comma 4, ribadisce l'avviso contrario del Tesoro, mentre in relazione all'articolo 13 chiarisce che le assunzioni ivi previste avverranno all'interno delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.

Il presidente MORANDO invita il Tesoro ad effettuare un'attenta verifica delle varie deroghe alla normativa vigente sulla programmazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione, frequentemente previste nei provvedimenti all'esame della Sottocommissione, anche ai fini di un controllo dell'attuazione degli indirizzi di razionalizzazione della spesa per il pubblico impiego.

Il relatore FERRANTE propone di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, nel presupposto che l'incremento delle dotazioni organiche di cui al comma 5 dell'articolo 1 avvenga nei limiti delle risorse di cui al comma 4 dello stesso articolo e che la disposizione di cui all'articolo 13 sia attuata nell'ambito della vigente normativa sulla programmazione delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione. Propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sull'articolo 6, comma 4, in considerazione della limitata entità dell'onere ivi previsto.

La Sottocommissione accoglie, infine, la proposta di parere formulata dal relatore.

(4486) BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante finanziamenti nel settore dei beni e attività culturali. Per quanto di competenza, il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.1 e 3.6 dovrebbe essere condizionato alla approvazione degli emendamenti 2.1 e 5.1. Segnala, altresì, gli emendamenti 4.2 (che prevede il mantenimento di risorse in bilancio per l'esercizio 2001) e 4.0.1 (che specifica che il potenziamento organico del Comando dei Carabinieri deve intendersi in extra-organico). Segnala, altresì, che l'emendamento 5.10 utilizza per la copertura dell'emendamento 3.20 l'accantonamento dell'interno che nella odierna seduta viene integralmente utilizzato dal disegno di legge AS. 4592 in materia di finanza locale.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti che utilizzano l'accantonamento dei Beni culturali, di parte corrente e capitale, dovrebbe essere, infine, a condizione che le nuove autorizzazioni (correnti e capitale) degli emendamenti eventualmente approvati non superino complessivamente l'importo di 21,790 miliardi per l'esercizio 2000 e 7,320 miliardi per l'esercizio 2002 e che – tenuto conto che già nel disegno di legge parte della

spesa in conto capitale viene coperta a valere sulle risorse correnti - in caso di approvazione di nuove autorizzazioni di spesa di parte capitale positive per l'esercizio 2000 e superiori a 1,5 miliardi per il 2002, la relativa copertura sia posta a carico del fondo speciale di parte corrente.

Il sottosegretario MORGANDO si associa alla considerazione del relatore sugli emendamenti 1.1, 2.1, 3.6 e 5.1. Con riferimento all'emendamento 4.0.1 (nuovo testo), osserva che esso non determina problemi di copertura finanziaria. Esprime, quindi, parere di nulla osta sull'emendamento 4.2, mentre in relazione agli emendamenti 3.20 e 5.10, conferma che essi utilizzano l'accantonamento preordinato alla copertura del disegno di legge n. 4592, per cui propone che la copertura finanziaria degli stessi emendamenti sia trasferita sull'accantonamento del Tesoro del fondo speciale di parte corrente. In relazione, infine, all'osservazione di carattere generale del relatore sugli emendamenti che utilizzano l'accantonamento dei Beni culturali, di parte corrente e capitale, fa presente che i suddetti accantonamenti, secondo le valutazioni del Tesoro, sono riservati alla copertura di altre iniziative legislative.

Il presidente MORANDO propone di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti.

Il senatore MORO ritiene che la connessione tra ordine di esame dei provvedimenti e disponibilità di risorse dei fondi speciali, evidenziata dal Presidente in via preliminare, richieda un approfondimento, eventualmente nella sede plenaria della Commissione.

Conviene la Sottocommissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 11,50.

274ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Senatore
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 16,25.

(755, 1547, 2619 e 2821) Disciplina generale dell'attività musicale

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo e sugli emendamenti)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del testo approvato dalla 7^a Commissione recante la disciplina generale dell'attività musicale, ora all'esame dell'Assemblea. Si ricorda che la Sottocommissione aveva rinviato, su richiesta del rappresentante del Governo, l'esame del provvedimento.

Segnala che gli articoli da 7 a 18 istituiscono un Centro nazionale per la musica, nella forma di società per azioni, con capitale interamente sottoscritto dallo Stato e azioni non trasferibili, con numerose funzioni, tra cui la gestione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo destinate alla musica: la somma corrispondente al capitale sociale è reperita nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo (articolo 8, comma 1), mentre per il funzionamento è previsto un contributo di 2 miliardi annui per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, successivamente determinato in tabella C della legge finanziaria (articolo 15, comma 1); viene altresì assegnato un immobile dello Stato e previsto che tali risorse non costituiscano reddito del Centro (articolo 15, commi 1 e 4). Oltre ad aggiornare i riferimenti delle autorizzazioni di spesa e delle relative coperture al bilancio 2000 e modificare l'accantonamento utilizzato, appare necessario riformulare la disposizione quale tetto di spesa, tenuto conto che la quantificazione degli oneri appare poco prudenziale (secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di iniziativa governativa A.S. 2619: 1 miliardo per spese di personale, 200 per compensi agli organi della istituenda società per azioni e 800 milioni per spese di funzionamento della stessa). Sembra, altresì, opportuno non rinviare alla ripartizione del Fondo unico per l'individuazione del capitale sociale, ma – mediante una riduzione esplicita della relativa autorizzazione di spesa – individuare nel provvedimento in esame la somma finalizzata a tale scopo. Segnala, inoltre, gli articoli 16, comma 2, che sembra prefigurare l'uscita dalla Tesoreria unica delle risorse gestite dal Centro, e 9, comma 2, che consente la rideterminazione, senza specificare alcun vincolo finanziario, della composizione di una Commissione già esistente. Segnala, inoltre, che l'articolo 22 istituisce un Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea (gestito dal Centro di cui all'articolo 7), per la cui alimentazione si fa ricorso all'8% dell'aggio percepito dal soggetto incaricato dell'accertamento e riscossione dell'imposta sugli spettacoli (articolo 23, comma 1) e al riversamento da parte della SIAE, nella misura forfettaria del 3 per cento dell'ammontare globale dei diritti di rappresentazione ed esecuzione incassati dalla società stessa, al netto delle provvigioni; il comma 3 dell'articolo 23 sembra altresì prevedere l'istituzione di un ulteriore diritto. Si tratta di acquisire i necessari elementi informativi dal Governo in ordine alla attuale destinazione di tali risorse, al fine di chiarire se si tratta di un mero cambiamento di destinazione o se occorre

prevedere la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa; occorre altresì valutare gli eventuali effetti a carico della SIAE in seguito alla riduzione dell'aggio corrisposto. L'articolo 24 istituisce un Comitato i cui oneri di funzionamento sono posti a carico del Fondo stesso. Segnala poi gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 che, pur individuando competenze e funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, appaiono di carattere programmatico; analogamente programmatiche sembrano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 28. Per ciò che concerne gli articoli 21 e 34 – che rinviano per i relativi finanziamenti al Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163 – e gli articoli 28, 29, 30 e 31 (comma 4) – che indicano ambiti di intervento del Centro nazionale per la musica – occorre valutare se gli attuali criteri di determinazione e di ripartizione del Fondo consentono di inserire ulteriori finalità senza comportare la necessità di successivi adeguamenti delle risorse.

In relazione all'articolo 32, occorre valutare se la definizione dei compiti delle fondazioni lirico-sinfoniche in materia di formazione possa comportare oneri a carico dello Stato. Per ciò che concerne l'articolo 35, oltre a chiarire la natura del conto speciale istituito dal comma 1, appare opportuno acquisire indicazioni dal Tesoro in ordine alla sussistenza delle risorse utilizzate per 6 miliardi ai sensi del comma 4 e alla possibilità di inserire tale finalità nell'ambito del Fondo di cui alla legge n. 819 del 1971 (in caso contrario occorre prevedere esplicitamente la riduzione della relativa autorizzazione di spesa). Sarebbe altresì opportuno specificare che l'erogazione delle agevolazioni – e quindi la definizione dei requisiti soggettivi – è subordinata alla entità delle risorse disponibili e chiarire se si tratta di una assegnazione *una tantum* o permanente. In merito all'articolo 36, rileva che la lettera e) prevede l'istituzione, nell'ambito dell'attuazione della delega, di una commissione nazionale con vari compiti, i cui oneri non risultano né quantificati, né coperti.

In relazione agli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 3.1, 3.9, 3.10, 3.11, 3.18, 4.5, 8.1, 12.15, 12.16, 22.15, 28.1 e 36.0.1, che potrebbero comportare effetti negativi sul bilancio dello Stato. Occorre, inoltre, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.22, 2.23, 4.7, 4.8, 9.8, 9.9, 33.2, 33.3, 33.4, 33.10, 34.1, 34.5, 35.1, 35.2 e 35.3, finalizzati a sostituire il sistema delle residenze multidisciplinari con i centri territoriali per la musica. Gli emendamenti 7.1^a, 7.1, 7.2, 21.0.1, 23.1, 23.2, 23.5 e 36.1 devono essere valutati alla luce del parere reso sul testo. Rileva infine che l'emendamento 15.2 – di copertura dell'emendamento 15.1 – presenta una clausola di copertura non correttamente formulata.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver concordato con le osservazioni del relatore in ordine agli articoli 7 e 8, fa presente che l'individuazione esplicita della misura del capitale sociale richiederebbe la predisposizione di una valutazione da parte dell'amministrazione competente: in assenza di questa, ritiene preferibile mantenere il testo approvato dalla 7^a Commissione. Nel condividere l'opportunità di riformulare l'articolo 15

quale tetto di spesa, rileva la mancata disponibilità di risorse sul fondo speciale. Esprime, poi, avviso contrario sull'articolo 16, comma 2, e sugli articoli 22 e 23, evidenziando gli effetti negativi per la SIAE e l'opportunità di acquisire anche l'avviso delle Finanze per la valutazione delle implicazioni sulle entrate. Per ciò che concerne l'articolo 9, comma 2, ritiene che la relativa rideterminazione possa essere effettuata nell'ambito delle risorse vigenti. Dopo aver confermato la sussistenza di disponibilità nel fondo di cui alla legge n.819 del 1971 per la copertura dell'articolo 35, esprime avviso contrario sull'articolo 36, lettera e). Concorda con il relatore sul carattere programmatico degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20 e 28 e sulla neutralità finanziaria degli articoli 21, 29, 30, 31 e 34.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, fa presente che gli emendamenti finalizzati a sostituire il sistema delle residenze multidisciplinari con i centri territoriali per la musica non implicano maggiori oneri, esprime avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati dal relatore.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sugli articoli 15, 16 (comma 2), 22, 23 e 36, (comma 1, lettera e)), per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta sull'articolo 9, comma 2 è nel presupposto che la rideterminazione della Commissione non comporti maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Formula, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 3.1, 3.9, 3.10, 3.11, 3.18, 4.5, 8.1, 12.15, 12.16, 22.15, 28.1, 36.0.1, 7.1^a, 7.1, 7.2, 21.0.1, 23.1, 23.2, 23.5, 36.1, 15.2 e 15.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 16,50.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (4641) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccaro ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri*).
 - DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità (1).
 - PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza (263).
 - SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (2840).
 - CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (4305).
 - RUSSO SPENA ed altri. – Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2000 (4663).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Lino DIANA. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).

– e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

– LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

– PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).

– MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).

– COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).

– BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).

– FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).

– PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).

– MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).

– LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).

– PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).

– PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei de-

- putati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
 - PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
 - TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
 - MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
 - ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
 - DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
 - D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
 - CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
 - e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167). *(Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808). *(Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999)*
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830). *(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999)*.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).

- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388). (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. – Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

IX. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932). (*Fatto proprio*

dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)

- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881)

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).
- GIARETTA ed altri. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).

XIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*)
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*)
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIV. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603). (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083). (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B). (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*)
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

XV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*)

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bergamo; Frattini; Simeone ed altri*).
- Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste (4538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato FRATTINI. – Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti (4691) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PROVERA ed altri. – Norme in materia di nomina del presidente e del procuratore generale della Corte dei conti (57).
- BATTAGLIA ed altri. – Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore Generale della Corte dei conti (968).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente il Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (n. 699).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

- Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado (4693) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCONI ed altri. – Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (229).
- MANCONI ed altri. – Concessione di indulto (4701).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
- Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2^a Commissione per il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri*).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).
- SENESE ed altri. – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).
- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- MARITATI ed altri. – Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea (4656).
- MILIO. – Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata (4673).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e di indulto (4598).
- RUSSO SPENA ed altri. – Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile (4638).
- MILIO. – Concessione di indulto (4654).
- SCOPELLITI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto (4658).
- CIRAMI ed altri. – Concessione di amnistia e indulto ed istituzione di una Commissione per la umanizzazione della pena, la razionalizzazione della distribuzione della popolazione carceraria ed il reinserimento sociale (4674).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215). *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo).*
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298). *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri).*
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- e della petizione n. 338 ad essi attinenti.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove norme di tutela del diritto d'autore (1496-2157-B) *(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori)*

Centaro ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio degli articoli 2, 3, 4 e 6)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace» (n. 719).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere Italia-NATO per un emendamento integrativo all'articolo 4 dell'Accordo del 5 febbraio 1968 sui privilegi ed immunità del personale del Collegio di Difesa della NATO a Roma, effettuato a Bruxelles il 10 novembre 1993 ed il 28 aprile 1998, e successivo Scambio di lettere modificativo, effettuato a Bruxelles il 6 ottobre ed il 23 dicembre 1999 (4633).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999 (4634).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- MANCA ed altri. – Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria (2336).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. – Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva (48).
- UCCHIELLI ed altri. – Norme sul servizio di leva e sulla sua durata (1465).
- MANFREDI. – Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato (2972).
- FLORINO ed altri. – Disposizioni in materia di termini e di utilizzo, durante il servizio di leva, dei soggetti residenti in Campania o in altre regioni (3790).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme sulla riforma della leva obbligatoria, sull'istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta (3816).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva (3818).
- Athos DE LUCA. – Norme a tutela dei cittadini durante lo svolgimento degli obblighi di leva e istituzione del difensore civico nazionale militare (4199).
- MANZI ed altri. – Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio militare di leva obbligatorio (4274).
- BATTAFARANO. – Disposizioni in materia di servizio sostitutivo di leva (4653).
- Norme per l'istituzione del servizio militare professionale (4672) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BERTONI e LORETO. – Norme per il riordino della sanità militare (40).
- DOLAZZA. – Riordino della sanità militare (1591).
- MANFREDI ed altri. – Norme per il riordino della Sanità militare (1595).
- e del voto regionale n. 93 ad essi attinente.

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti medici militari e della polizia di Stato (2287-*octies*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, dell'articolo 12 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

- Lorenzo DIANA. – Norme per prestazioni di esperti esterni nelle strutture sanitarie dell'Amministrazione della difesa (2805).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).
- BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (4486).
- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (*Doc. LVII, n. 5*)

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526)
- Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
- STIFFONI. – Nuove norme fiscali a tutela della famiglia (4306).
- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- VENTUCCI ed altri. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).
- ROBOL ed altri. – Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98 (3054).
- FUMAGALLI CARULLI. – Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (4284).
- THALER AUSSERHOFER ed altri. – Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (4578).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- PACE ed altri. – Indennizzi a cittadini italiani per beni perduti in Albania (1715).
 - CAMBER e LA LOGGIA. – Destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell'indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati (4690).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle classi delle lauree universitarie (n. 710).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti la determinazione delle consistenze delle dotazioni provinciali degli organici del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado (n. 724).
 - Schema di decreto concernente l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513 (n. 727).

AFFARE ASSEGNATO

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:
- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

IN SEDE DELIBERANTE

- Seguito della discussione del disegno di legge:
- BISCARDI ed altri. – Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (4486).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BRUNO GANERI ed altri. – Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali (4047).

- BRUNO GANERI. – Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori. (4110)

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione (n. 720).
- Documento concernente gli «Indirizzi generali e le linee guida di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale» (n. 718).
- Schema dell'*Addendum* n. 2 al Contratto di programma 1994-2000 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato Spa (n. 721).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto (4726) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo (945).
- SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (1277).

- SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).
 - BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1911).
 - SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3122).
 - BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3143).
 - TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento (3305).
 - SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (3572).
 - Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori (3694).
 - MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva (3948).
 - CASTELLI ed altri.- Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (4437).
 - dei voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo: audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante norme di sostegno al reddito dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa (n. 711).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- WILDE ed altri. – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori (4361).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).

- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi (3950).
- BATTAFARANO ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali (3786).
- BORNACIN ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3928).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari» (n. 700).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica (251-431-744-1619-1648-2019-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Carcarino ed altri; Lavagnini; Servello ed altri; Di Orio ed altri; Tomassini ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (4714). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sulle linee programmatiche del suo Dicastero, nelle materie di competenza della Commissione.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 13,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Ministro per la solidarietà sociale concernente la ripartizione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (n. 722).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620)
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 8,30

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 4 marzo 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'Istituto Neuromed di Pozzilli (IS), nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.)

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (n. 723).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bo-

nifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (4714). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
- MANCONI ed altri. – Concessione di amnistia e di indulto (4598).
- MARITATI ed altri. – Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea (4656).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto (4726). (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riordino del settore termale (4651) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Caccavari ed altri; Martinat ed altri; Galdelli ed altri; Teresio Delfino ed altri; Grimaldi; Crucianelli ed altri; Barral ed altri; Malgeri ed altri; Migliori ed altri*).
- BEDIN ed altri. – Riordino del settore termale (3910).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).

IV. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente progetto di atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (COM (2000) 222 def.) (n. 34).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 13,30

I. Esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Esame, S. 3312-B Governo – *Relatore* NEGRI).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera:

- Restauro Italia (Esame nuovo testo C. 5534 e abb. C. 5712 – *Relatore* PEPE).
 - Acque di balneazione (Esame C. 7182, approvato dal Senato).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 14

Esame di provvedimenti relativi a Tribune politiche in sede nazionale

Esame di un provvedimento relativo a Tribune politiche in sede regionale

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 19,30

Audizione del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, dottor Vittorio Cutrupi, del Direttore Generale delle Dogane, dottor Mario Andrea Guaiana e del Presidente dell'Ente Tabacchi italiani, dottor Maurizio Basile.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 14

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

Audizione del Presidente della Confederazione generale italiana del commercio, turismo, servizi e delle piccole e medie imprese (Confcommercio), dottor Sergio Billè, e del Presidente della Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi (Confesercenti), dottor Marco Giuseppe Venturi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 13,30

Atti del Governo:

- Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.
- Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico.
- Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia ambientale.

- Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - convenzioni ex Agensud.
 - Seguito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - programmi regionali di sviluppo e azione organica 6.3 (zone interne)
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 13,30

- Audizione di Severino Lavagnini, sottosegretario di Stato per l'interno, e di Franco Barberi, direttore dell'Agenzia per la protezione civile.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 19 luglio 2000, ore 14

Risoluzione:

- 7-00024 Athos De Luca: rapporto tv minori (seguito dell'esame).

